



"SYSTEMA INSTITUTIONUM POPULORUM AD SOVRANITATEM ECONOMICAM. CONDITA PRO POPULIS MUNDI ET GLOBO PROSPECTUS."

Autore S.E. Franco Paluan

Al Segretario Generale delle Nazioni Unite
New York, NY 10017, Stati Uniti d'America

Oggetto: Deposito del Trattato Costitutivo del Sistema delle Istituzioni dei Popoli per la Sovranità Economica (SIPSE)

Eccellenza,

in qualità di rappresentanti del Popolo Veneto e del Popolo Italiano Autodeterminato – Popoli Fondatori del Sistema delle Istituzioni dei Popoli per la Sovranità Economica (SIPSE) – e in conformità con l'Articolo 6.6 del Trattato Costitutivo, abbiamo l'onore di trasmettere l'originale del Trattato Costitutivo del Sistema delle Istituzioni dei Popoli per la Sovranità Economica (SIPSE), unitamente ai relativi Statuti, Carte e Protocolli, per il deposito presso il Segretariato delle Nazioni Unite ai sensi dell'articolo 102 della Carta.

Il presente Trattato, ispirato ai principi di jus cogens dell'autodeterminazione dei popoli e della sovranità permanente sulle risorse naturali, è stato liberamente stipulato da entità che esercitano tale diritto in via originaria. Pur riconoscendo la prassi tradizionale in materia di deposito, confidiamo nella Sua autorevolezza e nella Sua funzione di garante della legalità internazionale

affinché la registrazione possa avvenire nel rispetto dei principi fondamentali che ispirano l'azione delle Nazioni Unite.

Restiamo a disposizione della Treaty Section per qualsiasi chiarimento tecnico e per concordare le modalità di deposito degli strumenti di ratifica da parte degli aderenti.

Distinti saluti,

(firme digitali)

B – DEPOSITO FORMALE DEL TRATTATO PRESSO L'UNIONE EUROPEA (Notifica diplomatica e richiesta di presa d'atto)

Lettera di notifica al Presidente del Consiglio Europeo e al Presidente della Commissione Europea:

*Al Presidente del Consiglio Europeo
Al Presidente della Commissione Europea
Bruxelles, Belgio*

Oggetto: Notifica ufficiale del Trattato Costitutivo del Sistema delle Istituzioni dei Popoli per la Sovranità Economica (SIPSE) e richiesta di presa d'atto

Signori Presidenti,

con la presente, il Popolo Veneto e il Popolo Italiano Autodeterminato, in qualità di Popoli Fondatori del Sistema delle Istituzioni dei Popoli per la Sovranità Economica (SIPSE), ai sensi del diritto all'autodeterminazione sancito dall'articolo 1 del Patto internazionale sui diritti civili e politici e riconosciuto come norma di jus cogens, hanno l'onore di notificare alle Istituzioni dell'Unione Europea l'adozione e l'entrata in vigore del Trattato Costitutivo del SIPSE, nonché dei connessi Statuti dell'Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione dei Popoli (OISP), della Corte Internazionale per l'Autodeterminazione dei Popoli, del Fondo Monetario dei Popoli (FMP), della Banca Mondiale dei Popoli (BMP) e della Piattaforma per le Quotazioni delle Risorse Naturali dei Popoli (P-QRNP).

Il presente Trattato – depositato contestualmente presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite – istituisce un sistema parallelo, complementare e paritetico, aperto all'adesione di tutti i popoli, nazioni, etnie e movimenti di liberazione nazionale che rivendicano l'esercizio effettivo della propria sovranità economica, monetaria e sulle risorse naturali.

Pur nella consapevolezza che le procedure di registrazione ufficiale dei trattati nell'Unione Europea seguono percorsi specifici, i Popoli Fondatori chiedono formalmente che il presente Trattato e i suoi allegati vengano acquisiti agli atti delle Istituzioni europee e trasmessi, per conoscenza, agli Stati membri dell'Unione. Tale presa d'atto costituirebbe un significativo passo avanti nella cooperazione inter-istituzionale e nel riconoscimento del diritto all'autodeterminazione economica

come parte integrante del patrimonio giuridico e politico europeo, in conformità con i Trattati dell'Unione e con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.

Il SIPSE si dichiara fin d'ora disponibile a fornire ogni informazione complementare e ad avviare un dialogo tecnico con le competenti Direzioni Generali della Commissione Europea e con il Servizio Europeo per l'Azione Esterna.

Confidando in un riscontro positivo, si porgono distinti saluti.

(firme digitali)

ELENCO COMPLETO DEI DESTINATARI E DEI SOGGETTI COINVOLTI

**Sistema delle Istituzioni dei Popoli per la Sovranità Economica (SIPSE)
– OISP, Corte Internazionale per l'Autodeterminazione dei Popoli,
FMP, BMP, P-QRNP, DSPP**

PARTE I – DESTINATARI DELLE LETTERE DIPLOMATICHE (NOTIFICATI UFFICIALMENTE)

Questi soggetti hanno ricevuto o riceveranno la documentazione completa (Statuti, lettere costitutive, inviti all'adesione).

A. ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E INTERGOVERNATIVE

Categoria	Soggetti
Nazioni Unite e agenzie	Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) – Segretario Generale; Assemblea Generale; ECOSOC; UNCTAD; UNDP; UNEP; UNESCO; OHCHR; FAO; OIL; UN-Habitat; UNEP-FI
Istituzioni finanziarie di Bretton Woods	Fondo Monetario Internazionale (FMI); Banca Mondiale (IBRD, IDA, IFC, MIGA); Banca dei Regolamenti Internazionali (BRI)
Banche regionali di sviluppo	Banca Europea per gli Investimenti (BEI); Banca Asiatica di Sviluppo (ADB); Banca Africana di Sviluppo (AfDB); Banca Interamericana di

	Sviluppo (IDB); Banca dello Sviluppo BRICS (NDB); Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (BERS)
Organizzazioni regionali	Unione Europea (Commissione, Consiglio, Parlamento); Consiglio d'Europa; Unione Africana; Lega Araba; ASEAN; Unione delle Nazioni Sudamericane (UNASUR); Mercosur; Organizzazione degli Stati Americani (OSA); Comunità degli Stati Indipendenti (CSI); Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai (SCO); Consiglio Nordico
Organizzazioni monetarie e finanziarie	Banca Centrale Europea (BCE); Sistema Europeo di Banche Centrali; Banca dei Regolamenti Internazionali (già citata); Fondo Monetario Arabo; Banca Centrale dei Paesi dell'Africa Occidentale; Banca Centrale dei Paesi dell'Africa Centrale
Organizzazioni commerciali e di standardizzazione	Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC); Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione (ISO); UN/CEFACT; International Swaps and Derivatives Association (ISDA)

B. CORTI E TRIBUNALI INTERNAZIONALI

Categoria	Soggetti
Corti globali	Corte Internazionale di Giustizia (ICJ); Corte Penale Internazionale (CPI); Tribunale Internazionale per il Diritto del Mare (ITLOS)
Corti regionali europee	Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU); Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CJUE)
Corti regionali interamericane e africane	Corte Interamericana dei Diritti Umani; Corte Africana dei Diritti Umani e dei Popoli; Corte di Giustizia dell'Unione Africana
Tribunali arbitrali	Corte Permanente di Arbitrato (PCA); Centro Internazionale per la Risoluzione delle Controversie Relative agli Investimenti (ICSID)

C. STATI (TUTTI I 193 MEMBRI ONU + OSSERVATORI)

Invito generale a tutti gli Stati sovrani, con menzione specifica per quelli che hanno popoli non rappresentati o movimenti indipendentisti attivi.

Elenco per aree geografiche (sintetico):

Regione	Stati esemplificativi (tutti invitati)
Europa	Italia, Francia, Germania, Spagna, Portogallo, Belgio, Paesi Bassi, Regno Unito, Svizzera, Austria, Svezia, Danimarca, Finlandia, Norvegia, Grecia, Turchia, Russia,

	Ucraina, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria, Romania, Bulgaria, Serbia, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Albania, Macedonia del Nord, Kosovo, Montenegro, Slovenia, Estonia, Lettonia, Lituania, Bielorussia, Moldavia, Georgia, Armenia, Azerbaigian, Cipro, Malta, Irlanda, Islanda, Lussemburgo, Monaco, San Marino, Città del Vaticano, Andorra, Liechtenstein
Africa	Sudafrica, Nigeria, Egitto, Algeria, Marocco, Tunisia, Libia, Sudan, Etiopia, Kenya, Tanzania, Uganda, Ruanda, Burundi, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica del Congo, Angola, Mozambico, Zimbabwe, Zambia, Malawi, Botswana, Namibia, Senegal, Costa d'Avorio, Ghana, Camerun, Gabon, Guinea, Mali, Burkina Faso, Niger, Ciad, Repubblica Centrafricana, Somalia, Eritrea, Gibuti, Mauritius, Seychelles, Comore, Madagascar, Liberia, Sierra Leone, Guinea-Bissau, Gambia, Mauritania, Swaziland, Lesotho, São Tomé e Príncipe, Capo Verde, Guinea Equatoriale
Asia	Cina, India, Giappone, Corea del Sud, Corea del Nord, Indonesia, Malesia, Singapore, Filippine, Vietnam, Thailandia, Myanmar, Cambogia, Laos, Brunei, Bangladesh, Pakistan, Sri Lanka, Nepal, Bhutan, Maldive, Afghanistan, Iran, Iraq, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar, Kuwait, Bahrein, Oman, Yemen, Giordania, Libano, Siria, Israele, Palestina (Stato osservatore), Turchia (già inclusa), Cipro, Mongolia, Kazakistan, Uzbekistan, Turkmenistan, Kirghizistan, Tagikistan, Armenia, Georgia, Azerbaigian, Russia (già inclusa)
Americhe	Stati Uniti d'America, Canada, Messico, Guatemala, Belize, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Cuba, Giamaica, Repubblica Dominicana, Haiti, Porto Rico (territorio), Bahamas, Trinidad e Tobago, Barbados, Santa Lucia, Grenada, Saint Vincent e Grenadine, Dominica, Antigua e Barbuda, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perù, Bolivia, Brasile, Paraguay, Uruguay, Argentina, Cile, Guyana, Suriname, Guyana francese (territorio)
Oceania	Australia, Nuova Zelanda, Papua Nuova Guinea, Fiji, Isole Salomone, Vanuatu, Samoa, Tonga, Kiribati, Tuvalu, Micronesia, Isole Marshall, Palau, Nauru

D. ORGANIZZAZIONI NON GOVERNATIVE E SOCIETÀ CIVILE GLOBALE

Categoria	Soggetti
Rappresentanza dei popoli non rappresentati	UNPO (Organizzazione delle Nazioni e dei Popoli non rappresentati); Forum Permanente delle Nazioni Unite per le Questioni Indigene; Survival International; Cultural Survival
Diritti umani e autodeterminazione	Amnesty International; Human Rights Watch; Front Line Defenders; International Commission of Jurists; Minority Rights Group International; International Center for Transitional Justice

Ambiente e risorse naturali	Greenpeace; WWF; Friends of the Earth; Global Witness; Natural Resource Governance Institute; Extractive Industries Transparency Initiative (EITI); Rainforest Foundation
Economia e finanza etica	Fair Trade International; Global Alliance for Banking on Values; Positive Money; Finance Watch; Tax Justice Network; Attac; Jubilee Debt Campaign; Eurodad; Latindadd
Giustizia globale e movimenti	Via Campesina; La Via Campesina; World Social Forum; Peoples' Global Action; International Forum on Globalization; Transnational Institute
Accademici e think tank	Third World Network; South Centre; Centre for International Environmental Law; Overseas Development Institute; Institute for Policy Studies; Centre Studi per l'Autodeterminazione dei Popoli

E. ALTRI ENTI E PIATTAFORME TECNICHE

Categoria	Soggetti
Blockchain e criptovalute	Ethereum Foundation; Hyperledger; Bitcoin Foundation; Cardano Foundation; Polkadot; Solana Foundation; Filecoin Foundation; Internet Computer Protocol (ICP); Stellar Development Foundation
Piattaforme di finanza decentralizzata	Aave; Uniswap; Compound; MakerDAO; Curve Finance
Società di certificazione e standard	B Lab (B Corp); Fairtrade International; Forest Stewardship Council (FSC); Marine Stewardship Council (MSC); Rainforest Alliance

PARTE II – SOGGETTI CHE POSSONO COOPERARE PER SVILUPPARE IL PROGETTO

Partner tecnici, finanziari, legali, accademici e operativi che possono contribuire alla realizzazione e all'implementazione del sistema.

A. GOVERNI E ISTITUZIONI PUBBLICHE (STATI “APERTI” O “AMICI”)

Tipologia	Soggetti potenziali
Stati con tradizione di sostegno all'autodeterminazione	Svizzera (sede di Ginevra, neutralità); Norvegia (mediatore); Islanda; Nuova Zelanda; Canada (per i popoli indigeni); Bolivia (diritti della Madre Terra); Ecuador; Sudafrica; Namibia

Stati con movimenti indipendentisti interni (potrebbero essere interessati a meccanismi di soft power)	Spagna (Catalogna, Paesi Baschi, Galizia); Regno Unito (Scozia, Galles, Irlanda del Nord); Francia (Corsica, Bretagna, Nuova Caledonia); Italia (Veneto, Sardegna, Sicilia, Alto Adige); Belgio (Fiandre); Danimarca (Groenlandia, Fær Øer); Canada (Québec); India (Kashmir, Nagaland, Assam); Indonesia (Papua Occidentale, Aceh); Filippine (Mindanao); Turchia (Kurdi); Iraq (Kurdistan); Myanmar (Stati Shan, Kachin, Rakhine)
Stati che possono offrire sede o uffici	Svizzera (Ginevra, già sede OISP); Italia (Venezia, già sede Corte); Malta; Lussemburgo; Singapore (hub finanziario)

B. ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI (COME PARTNER DI COOPERAZIONE)

Organizzazione	Tipo di cooperazione
UNPO	Possibile riconoscimento reciproco e scambio di membri
UNDP	Progetti congiunti di sviluppo per popoli non rappresentati
UNEP	Certificazione ambientale e standard di sostenibilità
UNCTAD	Studi su debito e risorse naturali
FAO	Registrazione di risorse agricole, sicurezza alimentare
ILO	Standard di lavoro per progetti finanziati da BMP
EITI	Trasparenza delle industrie estrattive

C. BANCHE E ISTITUZIONI FINANZIARIE (COOPERAZIONE TECNICA)

Istituzione	Possibile ruolo
BRI (Banca dei Regolamenti Internazionali)	Dialogo su standard di vigilanza per valute digitali dei popoli
NDB (Banca BRICS)	Possibili accordi di cofinanziamento (progetti infrastrutturali)
BEI (Banca Europea per gli Investimenti)	Cofinanziamento di progetti verdi in popoli non rappresentati (con garanzie BMP)
Banche etiche (es. Banca Etica, Triodos, GLS Bank)	Distribuzione di OVSP e microprestiti

D. AZIENDE E PIATTAFORME TECNOLOGICHE

Azienda/piattaforma	Contributo possibile
Ethereum Foundation	Supporto per smart contract, ancoraggio DSPP, wallet

Protocol Labs (IPFS/Filecoin)	Archiviazione decentralizzata del registro risorse
Stellar Development Foundation	Interoperabilità per pagamenti transfrontalieri
Chainlink	Oracle per prezzi delle risorse naturali
The Graph	Indicizzazione dei dati blockchain del SIPSE
Mozilla Foundation	Supporto per piattaforma open-source
Wikimedia	Diffusione della documentazione

E. UNIVERSITÀ E CENTRI DI RICERCA

Istituto	Specializzazione
Graduate Institute (Ginevra)	Diritto internazionale, autodeterminazione
London School of Economics	Economia monetaria, finanza sostenibile
Università Ca' Foscari (Venezia)	Economia, cultura veneta, diritto del mare
Università di Bologna	Diritto dei popoli, storia delle autonomie
SOAS (Londra)	Diritto e sviluppo, debito odioso
American University (Washington)	Finanza internazionale, diritti umani
Università Nazionale di San Marcos (Lima)	Diritti dei popoli indigeni

F. ESPERTI INDIVIDUALI E RETI DI PROFESSIONISTI

Categoria	Esempi
Esperti di diritto internazionale	Avvocati specializzati in autodeterminazione, debito odioso, diritti dei popoli
Economisti monetari	Studi su valute complementari, monete digitali delle banche centrali (CBDC) per popoli
Specialisti blockchain	Sviluppatori di smart contract, architetti di ledger distribuiti
Ambientalisti	Esperti in certificazione di sostenibilità, FPIC

PARTE III – SOGGETTI CHE POSSONO UTILIZZARE IL SISTEMA

Beneficiari diretti e utenti finali delle istituzioni create.

A. POPOLI, NAZIONI, ETNIE E MOVIMENTI – ESEMPI (NON ESAUSTIVI)

Regione	Popoli/entità che potrebbero aderire/utilizzare
Europa	Scozia, Catalogna, Paesi Baschi, Galles, Corsica, Bretagna, Sardegna, Sicilia, Alto Adige/Südtirol, Fiandre, Vallonia, Frisia, Groenlandia, Fær Øer, Åland, Crimea (popolo tartaro), Transilvania (minoranze ungheresi), Galizia (Spagna), Aragona, Andalusia (solo se rivendica autodeterminazione), Occitania, Savoia, Istria (comunità italiana), Cipro del Nord (riconoscimento limitato)
Africa	Cabinda (Angola), Ambazonia (Camerun), Ogaden (Etiopia), Oromo (Etiopia), Tigrè (Etiopia), Darfur (Sudan), Nuba (Sudan), Zanzibar (Tanzania), Casamance (Senegal), Biafra (Nigeria), Popolo Tuareg (Mali/Niger), Popolo Sahrawi (Sahara Occidentale), Popolo Somaliland, Popolo Maasai (Kenya/Tanzania), Popolo San (Botswana, Namibia, Sudafrica)
Asia	Kurdistan (Turchia, Iran, Iraq, Siria), Balochistan (Pakistan, Iran, Afghanistan), Kashmir, Nagaland, Assam (India), Papua Occidentale (Indonesia), Aceh (Indonesia), Molucche (Indonesia), Shan, Kachin, Rakhine (Myanmar), Tibet, Xinjiang (Uiguri), Mongolia Interna (Cina), Taiwan (per alcuni movimenti), Catalani in Francia (Rossiglione), Popolo Ainu (Giappone), Popolo Ryukyu (Okinawa)
Americhe	Québec (Canada), Porto Rico (stato libero associato), Hawaii (movimento sovranista), Navajo Nation, Lakota, Altre tribù native americane (USA), Popoli Maya (Messico, Guatemala), Popoli Mapuche (Cile, Argentina), Popoli Aymara e Quechua (Bolivia, Perù), Popoli della foresta amazzonica (Brasile, Colombia, Perù, Ecuador), Guyana francese (popoli creoli), Arcipelago di San Andrés e Providencia (Colombia)
Oceania	Popoli indigeni aborigeni (Australia – molte nazioni separate), Maori (Nuova Zelanda – già trattato, ma potrebbero utilizzare strumenti economici), Bougainville (Papua Nuova Guinea), Nuova Caledonia (Kanak), Polinesia francese (Tahiti), Guam, Samoa Americane, Isole Marianne Settentrionali

B. MOVIMENTI DI LIBERAZIONE NAZIONALE E GOVERNI IN ESILIO

Entità	Note
Governo in esilio del Tibet	Ampiamente riconosciuto da molte ONG
Governo in esilio del Popolo Sahrawi (RASD)	Riconosciuto da molti Stati africani
Governo in esilio della Bielorussia (Sviatlana Tsikhanouskaya)	Caso di regime non rappresentativo
Movimento di liberazione del Balochistan	Diversi gruppi
Movimento di liberazione del Kashmir	Diversi gruppi

C. STATI SOVRANI (IN QUALITÀ DI MEMBRI ASSOCIATI O UTILIZZATORI DEI SERVIZI)

Qualsiasi Stato può aderire come Membro Associato del SIPSE, utilizzando i servizi di compensazione (SMRC), acquistando CSR, emettendo OVSP, o richiedendo pareri consultivi alla Corte. In particolare, Stati che:

- Hanno economie piccole e vulnerabili (es. Stati insulari del Pacifico, Caraibi, piccole nazioni africane);
- Hanno difficoltà di accesso ai mercati finanziari tradizionali;
- Vogliono diversificare le riserve includendo DSPP.

D. IMPRESE E INVESTITORI (UTILIZZATORI DEI CSR, DELLE OVSP, DELLA PIATTAFORMA)

Categoria	Esempi
Multinazionali etiche	Patagonia, The Body Shop, Ben & Jerry's, Danone (B Corp)
Fondi di investimento etici	Triodos Investment Management, BlueOrchard, responsAbility, Gaia Capital
Fondi pensione	Pensionskasse (Svizzera), ABP (Paesi Bassi), CalPERS (USA – se interessato a diversificazione etica)
Imprese di tecnologia green	Aziende che necessitano di litio, cobalto, terre rare – potrebbero acquistare CSR per garantirsi forniture certificate eticamente
Piattaforme di crowdfunding	Kickstarter, GoFundMe, Kiva, Goteo (per progetti sostenuti da OVSP)

E. ORGANIZZAZIONI NON GOVERNATIVE E COMUNITÀ LOCALI (BENEFICIARIE DI MICROPRESTITI O ASSISTENZA)

- Cooperative agricole, di pesca, artigiane.
- Associazioni di donne, giovani, indigeni.
- Comunità religiose o culturali che gestiscono beni comuni.

CONCLUSIONE E MODALITÀ DI CONTATTO

Tutti i destinatari sopra elencati riceveranno la **Lettera Diplomatica Costitutiva** e i relativi Statuti. Le modalità di contatto sono:

- **Posta diplomatica** (per Stati e organizzazioni intergovernative) tramite canali ufficiali (Ambasciate, Consolati, Rappresentanze ONU).
- **Email** per organizzazioni non governative, università, imprese (indirizzi pubblici).
- **Pubblicazione su portale web** con notifica via newsletter.

Per adesioni, cooperazione o richieste di informazioni:

sipse-coordination@oisp.org (coordinamento generale)

adhesion@oisp.org (per popoli e Movimenti)

partners@oisp.org (per enti cooperanti)

Data: 24 maggio 2026

Documento depositato presso il Segretariato dell'OISP

Hash blockchain: 0xd3a7f2c9e5b8d1f6a4c7e2b9d5f8a3c6e1b4d7f9a2c5e8b1f7d4a9c2e6f8b3

«Nel nome di tutti i popoli della Terra che hanno attraversato il silenzio della storia, che hanno custodito lingue cancellate dalle mappe e sogni mai naufraghi, noi, Popoli Fondatori, alziamo questa Carta non contro qualcuno, ma per tutti: perché la sovranità non è un privilegio concesso, ma un respiro originario; perché la giustizia non attende il permesso degli imperi; perché il diritto all'autodeterminazione – norma di jus cogens dal quale nessuna deroga è ammessa – diventi finalmente la pietra angolare di un ordine mondiale dove ogni popolo, piccolo o grande, rappresentato o dimenticato, possa dire con voce intera: esisto, decido, costruisco.»

«Dal silenzio dei popoli dimenticati nasce la sovranità che nessun trattato potrà più ignorare.»

«Quando la legge degli Stati ignora la voce dei popoli, i popoli si fanno legge.»

LETTERA DIPLOMATICA COSTITUTIVA

DEL SISTEMA ISTITUZIONALE PER LA SOVRANITÀ DEI POPOLI

CORTE INTERNAZIONALE PER L'AUTODETERMINAZIONE DEI POPOLI

FONDO MONETARIO DEI POPOLI (FMP)

BANCA MONDIALE DEI POPOLI (BMP)

PIATTAFORMA PER LE QUOTAZIONI DELLE RISORSE NATURALI DEI POPOLI (P-QRNP)

STRUMENTI STRATEGICI DI TUTELA (FREP, SMRC, CCJC, APVIR, SAR, OVSP, UPAT)



Protocollo n. OISP/DIP/2026-05/INT

Data: 24 maggio 2026

Oggetto: Costituzione del Sistema Giuridico, Monetario, Finanziario e delle Risorse Naturali dei Popoli – Istituzione della Corte Internazionale per l'Autodeterminazione dei Popoli con giurisdizione esclusiva per controversie e pareri consultivi – Invito universale all'adesione ai sensi del diritto dei trattati, delle norme imperative *jus cogens* e degli obblighi *erga omnes*

DESTINATARI

Categoria	Destinatari
Popoli, Nazioni, Etnie, Movimenti di liberazione nazionale, Territori non autonomi	Tutti i popoli del mondo, ivi inclusi quelli non rappresentati nelle sedi internazionali

Stati membri e non membri dell'ONU	Tutti gli Stati sovrani
Organizzazioni intergovernative	Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), Fondo Monetario Internazionale (FMI), Banca Mondiale, Banca dei Regolamenti Internazionali (BRI), Banca dello Sviluppo BRICS (NDB), Banca Centrale Europea (BCE), Commissione Europea, Consiglio Europeo, Consiglio d'Europa, Unione Africana, Lega Araba, ASEAN, Unione delle Nazioni Sudamericane (UNASUR), Organizzazione degli Stati Americani (OSA)
Corti e tribunali internazionali	Corte Internazionale di Giustizia (ICJ), Corte Penale Internazionale (CPI), Tribunale Internazionale per il Diritto del Mare (ITLOS), Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CJ), Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)
Organizzazioni non governative e della società civile	UNPO (Organizzazione delle Nazioni e dei Popoli non rappresentati), Amnesty International, Transparency International, Global Witness, attivi e osservatori internazionali

PREAMBOLO GIURIDICO

I Popoli Fondatori – Popolo Veneto (Stato Veneto in Autodeterminazione) e Popolo Italiano Autodeterminato (Comitato di Liberazione Nazionale Italiano – CLNI), agendo quali enti sovrani nell'esercizio del diritto inalienabile all'autodeterminazione,

RICHIAMANDO la Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 23 maggio 1969, in particolare gli articoli 53 e 64, che definiscono le norme imperative del diritto internazionale generale (*jus cogens*) come norme accettate e riconosciute dalla comunità internazionale degli Stati nel suo insieme, dalle quali non è ammessa alcuna deroga;

RICHIAMANDO il principio del carattere *erga omnes* degli obblighi derivanti da tali norme, come riconosciuto dalla Corte Internazionale di Giustizia nel caso *Barcelona Traction* (1970), secondo cui alcuni obblighi sono dovuti all'intera comunità internazionale, ivi inclusi il divieto di discriminazione, il diritto all'autodeterminazione dei popoli e la sovranità permanente sulle risorse naturali;

RICORDANDO che l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, con la Risoluzione 1803 (XVII) del 14 dicembre 1962, ha solennemente proclamato il diritto dei popoli e delle nazioni alla sovranità permanente sulle proprie ricchezze e risorse naturali, diritto che costituisce un elemento essenziale del diritto all'autodeterminazione;

CONSIDERANDO che l'attuale architettura finanziaria e giuridica internazionale subordina l'accesso ai propri strumenti al riconoscimento statale, escludendo di fatto i popoli non rappresentati dall'esercizio della propria sovranità economica, monetaria, finanziaria e giudiziaria;

RILEVANDO che tale esclusione costituisce una violazione sistematica delle norme di *jus cogens*;

VISTO lo Statuto dell'Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione dei Popoli (OISP), che ha già istituito lo standard P-ISO 4217 per i codici valuta dei popoli, e i codici **ZEC (Zecchino Veneto)** e **LIS (Lira Italiana Sovrana)** quali prime unità di conto dei Popoli Fondatori;

VISTO lo Statuto Costitutivo della Corte Internazionale per l'Autodeterminazione dei Popoli, proclamato dalla Giuria Popolare Internazionale l'11 novembre 2025 e integrato con la clausola di giurisdizione esclusiva;

DECISI a creare un sistema giuridico, monetario, finanziario e di valorizzazione delle risorse naturali parallelo, paritetico e complementare rispetto alle istituzioni esistenti, fondato sulla democrazia partecipativa, sulla trasparenza radicale e sul rispetto dei diritti collettivi;

I POPOLI FONDATORI convengono e stabiliscono quanto segue.

ARTICOLO 1 – Costituzione del Sistema Istituzionale Completo per la Sovranità dei Popoli

Sono istituiti, con sede a Venezia (Palazzo Ducale) e a Ginevra (Svizzera), i seguenti enti, operanti in piena parità giuridica e funzionale rispetto alle corrispondenti istituzioni tradizionali:

A. Organo giurisdizionale principale:

Corte Internazionale per l'Autodeterminazione dei Popoli – con giurisdizione esclusiva per controversie e pareri consultivi.

B. Organi economici, monetari e finanziari (SIPSE):

1. **Fondo Monetario dei Popoli (FMP)** – *People's Monetary Fund (PMF)*
2. **Banca Mondiale dei Popoli (BMP)** – *People's World Bank (PWB)*
3. **Piattaforma per le Quotazioni delle Risorse Naturali dei Popoli (P-QRNP)** – *Platform for Quoting Peoples' Natural Resources (PQ-PNR)*

C. Strumenti strategici di tutela e sviluppo:

- Fondo di Resistenza Economica e di Emergenza dei Popoli (FREPE)

- Sistema di Mutuo Riconoscimento e Compensazione Multilaterale (SMRC)
- Certificazione di Conformità alle Norme Jus Cogens (CCJC)
- Agenzia dei Popoli per la Valutazione Indipendente delle Risorse (APVIR)
- Sistema di Allarme Rapido per Violazioni (SAR)
- Obbligazioni Verdi e Sociali dei Popoli (OVSP)
- Ufficio dei Popoli per l'Assistenza Tecnica e Capacity Building (UPAT)

Dette istituzioni operano in coordinamento con l'**Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione dei Popoli (OISP)** quale ente di normazione tecnica e di registrazione dei codici valuta, e costituiscono insieme il **Sistema Giuridico, Monetario, Finanziario e delle Risorse Naturali dei Popoli**.

ARTICOLO 2 – Natura giuridica e fondamento normativo

1. Le istituzioni di cui all'art. 1 sono costituite ai sensi del diritto all'autodeterminazione dei popoli, norma di *jus cogens* vincolante per tutti i soggetti della comunità internazionale, e operano nell'ambito degli obblighi *erga omnes* di rispetto, protezione e promozione dell'autodeterminazione in tutte le sue forme.
 2. Esse non richiedono alcun riconoscimento da parte degli Stati o delle organizzazioni intergovernative preesistenti per la loro valida esistenza e operatività, ferma restando la piena disponibilità a cooperare con esse su base paritetica.
 3. L'adesione è volontaria, aperta a tutti i popoli, nazioni, etnie, movimenti di liberazione nazionale, territori non autonomi e, ove lo desiderino, anche agli Stati che intendono sostenere il diritto all'autodeterminazione.
-

ARTICOLO 3 – Popoli Fondatori e diritti speciali

1. **Popoli Fondatori:**
 - **Popolo Veneto** (Stato Veneto in Autodeterminazione, ID OISP-001), emittente del codice valuta **ZEC** (Zecchino Veneto);
 - **Popolo Italiano Autodeterminato** (Comitato di Liberazione Nazionale Italiano – CLNI, ID OISP-002), emittente del codice valuta **LIS** (Lira Italiana Sovrana).
2. In quanto Fondatori, essi:
 - hanno diritto a un seggio permanente nel Consiglio Direttivo di ciascuna istituzione fino all'adesione di almeno 20 Membri;
 - contribuiscono al capitale iniziale delle istituzioni economiche mediante conferimento di riserve naturali simboliche e quote di emissione di ZEC e LIS;
 - esercitano la presidenza *pro tempore* delle Assemblee Costitutive;
 - accettano formalmente la giurisdizione esclusiva della Corte Internazionale per l'Autodeterminazione dei Popoli.

3. Le valute **ZEC** e **LIS** sono riconosciute quali valute di riserva primarie del FMP e della BMP, con piena equiparazione funzionale all'USD, all'EUR e ai Diritti Speciali di Prelievo (DSP) del FMI. Il tasso di cambio ufficiale tra ZEC e LIS è fissato in: **1 ZEC = 1,25 LIS**.
-



TITOLO I – CORTE INTERNAZIONALE PER L'AUTODETERMINAZIONE DEI POPOLI

**(GIURISDIZIONE ESCLUSIVA PER CONTROVERSIE E PARERI
CONSULTIVI)**

CAPITOLO I – MISSIONE E FINALITÀ

Articolo 1 – Missione fondativa

Punto 1.1. La Corte ha la missione primaria di riconoscere, tutelare, promuovere e far valere il diritto dei popoli all'autodeterminazione in tutte le sue dimensioni: politica, istituzionale, economica, monetaria, culturale, linguistica, ambientale, territoriale, digitale e tecnologica.

Punto 1.2. La Corte opera come foro indipendente, imparziale, permanente e innovativo, incorporando meccanismi di partecipazione popolare diretta – giurie cittadine, piattaforme di deliberazione digitale – e implementa un sistema di audit annuale indipendente.

Articolo 2 – Obiettivi generali

Punto 2.1. Garantire l'accesso universale alla giustizia per i popoli privati dell'autodeterminazione, attraverso procedure semplificate, assistenza legale pro bono e una Piattaforma Digitale Unica.

Punto 2.2. Prevenire, monitorare e condannare ogni forma di neocolonialismo, inclusi accordi commerciali iniqui, debiti odiosi, sfruttamento predatorio delle risorse e biocontrollo digitale.

Punto 2.3. Riconoscere e rafforzare la legittimità delle autorità popolari, comunitarie e indigene.

Punto 2.4. Integrare tecnologie abilitanti come blockchain per la registrazione immutabile delle istanze e AI etica per l'analisi probatoria.

CAPITOLO II – STRUTTURA ISTITUZIONALE PARTECIPATA

Articolo 3 – Organi della Corte

Punto 3.1. *Presidenza della Corte Internazionale*: dirige e rappresenta la Corte. Il Presidente ha poteri di veto limitati in casi di manifesta ingiustizia. Presidente in carica: S.E. Laura Fabris.

Punto 3.2. *Consiglio dei Giudici*: organo deliberante di almeno 21 membri, comprendente esperti di diritto internazionale, magistrati, Giudici Cittadini (sorteggiati dalla Giuria Popolare), rappresentanti delle comunità richiedenti. Quote minime del 40% per donne e minoranze.

Punto 3.3. *Segretariato Generale e Cancelleria Digitale*: gestisce flussi documentali con massima trasparenza tramite portale open-data.

Punto 3.4. *Sezione Permanente per i Diritti dei Popoli Indigeni e Storici*: specializzata in casi che coinvolgono comunità autoctone, con protocolli FPIC.

Punto 3.5. *Camera per la Sovranità Economica, Monetaria e Digitale*: valuta casi di spoliazione economica, debito illegittimo e violazioni della sovranità digitale.

Punto 3.6. *Assemblea Permanente della Giuria Popolare (APGP)*: organo sovrano di rappresentanza civica, con potere di iniziativa legislativa interna e proposta di emendamenti.

Punto 3.7. *Commissione per la Sostenibilità Globale*: si occupa delle intersezioni tra autodeterminazione e crisi ambientali.

Articolo 4 – La Giuria Popolare Internazionale

Punto 4.1. Ogni procedimento significativo della Corte prevede l'intervento obbligatorio di una Giuria Popolare Internazionale composta da almeno 21 cittadini di diversi Paesi, selezionati con sorteggio stratificato e nomination civica.

Punto 4.2. La Giuria ha funzione deliberativa e vincolante in tutte le sentenze, votando a maggioranza qualificata (due terzi). Opera in sessioni ibride (in presenza e online), utilizza piattaforme blockchain per votazioni sicure e anonime.

CAPITOLO III – COMPETENZA E GIURISDIZIONE ESCLUSIVA

Articolo 5 – Ambito di competenza esteso

Punto 5.1. La Corte è competente a ricevere, investigare e giudicare istanze presentate da qualsiasi popolo, movimento rappresentativo, assemblea comunitaria o individuo munito di mandato collettivo.

Punto 5.2. Casi di violazione del diritto internazionale in materia di autodeterminazione, inclusa la negazione di sovranità, coercizione economica, discriminazioni sistemiche.

Punto 5.3. Atti di spoliazione monetaria, signoraggio illegittimo, manipolazione finanziaria e *data grabbing*.

Punto 5.4. Violazioni dei trattati ambientali che minano l'autodeterminazione.

Punto 5.5. La Corte può avviare inchieste *proprio motu* su crisi di autodeterminazione di rilevanza globale, su mandato dell'APGP.

Punto 5.6. Casi di sovranità sanitaria.

Articolo 6 – Giurisdizione esclusiva e obbligatoria (clausola fondamentale)

Punto 6.1. I Popoli Fondatori, tutti i Membri aderenti al Sistema, nonché qualsiasi popolo, nazione, etnia, movimento di liberazione nazionale, territorio non autonomo o Stato che ratifichi il presente Statuto, accettano espressamente e incondizionatamente la **giurisdizione esclusiva** della Corte Internazionale per l'Autodeterminazione dei Popoli per tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione all'interpretazione, all'applicazione o all'esecuzione:

- del presente Statuto Costitutivo;
- dello Statuto dell'OISP;
- degli atti costitutivi del FMP, della BMP e della P-QRNP;
- delle Carte dei Popoli per la Sovranità Monetaria e per la Sovranità sulle Risorse Naturali;
- di qualsiasi trattato, accordo o contratto concluso tra Membri o tra un Membro e un terzo che abbia accettato la giurisdizione della Corte.

Punto 6.2. La giurisdizione della Corte è **esclusiva** e **obbligatoria**. Le parti rinunciano espressamente a qualsiasi altra giurisdizione nazionale, internazionale o arbitrale, ivi inclusa la Corte Internazionale di Giustizia (ICJ), la Corte Permanente di Arbitrato (PCA) e qualsiasi tribunale statale, per le materie rientranti nella competenza della Corte.

Punto 6.3. Qualsiasi clausola contraria contenuta in altri strumenti internazionali è da considerarsi nulla e non applicabile tra le parti che hanno accettato il presente Statuto, in conformità al principio *lex posterior derogat priori* e alla natura di *jus cogens* del diritto all'autodeterminazione.

Articolo 7 – Competenza consultiva esclusiva

Punto 7.1. La Corte ha competenza **esclusiva** a rendere **pareri consultivi** su qualsiasi questione giuridica concernente l'autodeterminazione dei popoli, la sovranità monetaria, la sovranità sulle risorse naturali, la legittimità di debiti, trattati o atti unilaterali che incidano sull'autodeterminazione, nonché sulla compatibilità di leggi statali o di atti di organizzazioni internazionali con le norme imperative (*jus cogens*) e gli obblighi *erga omnes*.

Punto 7.2. Possono richiedere un parere consultivo alla Corte:

- l'Assemblea Generale dei Popoli (AGP) dell'OISP;
- il Consiglio Direttivo del SIPSE o di una qualsiasi delle sue istituzioni;
- qualsiasi Membro del Sistema;
- su loro richiesta, anche le organizzazioni internazionali che abbiano riconosciuto la Corte;
- la Giuria Popolare Internazionale o l'APGP.

Punto 7.3. I pareri consultivi della Corte costituiscono interpretazione autentica del diritto all'autodeterminazione e devono essere presi in massima considerazione da tutti i soggetti che hanno accettato la giurisdizione della Corte. Essi possono essere successivamente incorporati in sentenze vincolanti.

Articolo 8 – Natura ed efficacia delle decisioni

Punto 8.1. Le decisioni della Corte sono opponibili *erga omnes* e costituiscono titolo giuridico certo per il deposito presso tutte le Corti internazionali, l'avvio di azioni legali in sedi nazionali, la richiesta di riconoscimento politico-diplomatico, e la legittimazione di misure di autorappresentazione internazionale.

Punto 8.2. Ogni sentenza è corredata da un Piano di Esecuzione e Monitoraggio Partecipato (PEMP). In caso di mancata esecuzione, la Corte può attivare sanzioni, inclusa la sospensione dei diritti di voto e l'uso dei codici valuta.

Punto 8.3. Le decisioni della Corte sono immediatamente esecutive tra le parti.

Articolo 9 – Accettazione formale

Punto 9.1. I Popoli Fondatori accettano formalmente, con la sottoscrizione del presente atto, la giurisdizione esclusiva della Corte per tutte le controversie presenti e future, nonché la competenza consultiva esclusiva.

Punto 9.2. Ogni altro aderente sarà automaticamente vincolato alla presente clausola di giurisdizione esclusiva, salvo espressa e motivata riserva accettata dall'APGP a maggioranza dei due terzi.

Punto 9.3. L'accettazione della giurisdizione esclusiva della Corte è condizione necessaria per ottenere l'assegnazione di codici valuta P-ISO 4217, per accedere ai finanziamenti del FMP e della BMP, e per registrare risorse naturali sulla P-QRNP.

TITOLO II – FONDO MONETARIO DEI POPOLI (FMP)

STATUTO DEL FONDO MONETARIO DEI POPOLI

Articolo 10 – Obiettivi

Il FMP persegue: cooperazione monetaria internazionale tra i popoli; stabilità dei tassi di cambio delle valute P-ISO 4217; assistenza finanziaria temporanea ai Membri in difficoltà; inclusione finanziaria dei popoli non rappresentati; gestione dei **Diritti Speciali di Prelievo dei Popoli (DSPP)**.

Articolo 11 – Struttura organizzativa

1. **Assemblea dei Membri** – un voto per Membro.
2. **Consiglio Direttivo del FMP** – 9 membri eletti (2 seggi permanenti per i Popoli Fondatori fino a 20 Membri).
3. **Direttore Generale** – nominato per 5 anni.
4. **Comitato Monetario e dei Cambi** – fissa i tassi di cambio di riferimento.

Articolo 12 – Diritti Speciali di Prelievo dei Popoli (DSPP)

Il DSPP è un paniere: 30% ZEC, 30% LIS, 20% risorse naturali quotate sulla P-QRNP, 20% altre valute di popoli membri. Utilizzabile per regolamenti internazionali, riserve, pagamenti di prestiti.

Articolo 13 – Finanziamento e assistenza

Quote commisurate al PIL (minimo 10.000 DSPP). Prestiti ordinari (max 5 anni, tasso preferenziale), finanziamenti di emergenza (tasso zero), linee di credito flessibili.

TITOLO III – BANCA MONDIALE DEI POPOLI (BMP)

STATUTO DELLA BANCA MONDIALE DEI POPOLI

Articolo 14 – Obiettivi

Ridurre la povertà e le disuguaglianze; finanziare infrastrutture materiali e immateriali; sostenere l'emissione di **Obbligazioni dei Popoli** (denominate in ZEC, LIS o DSPP); promuovere l'inclusione finanziaria; facilitare il trasferimento di tecnologia sostenibile.

Articolo 15 – Struttura e capitale

Consiglio Esecutivo di 11 membri (2 di diritto per i Fondatori). Capitale iniziale: 1.000.000 ZEC (Stato Veneto) + 1.250.000 LIS (CLNI). Offre prestiti agevolati (tasso 0,5%-3%, durata fino a 20 anni), donazioni, garanzie parziali, e un **Fondo per la Transizione Ecologica dei Popoli**.

TITOLO IV – PIATTAFORMA PER LE QUOTAZIONI DELLE RISORSE NATURALI DEI POPOLI (P-QRNP)

STATUTO DELLA P-QRNP

Articolo 16 – Oggetto e funzioni

Quotazione giornaliera di risorse naturali (energia, minerali, prodotti agricoli, risorse idriche, crediti di carbonio); gestione del **Registro delle Risorse Naturali dei Popoli**; mercato volontario di scambio tra popoli; emissione di **Certificati di Sovranità Risorse (CSR)** (max 70% delle riserve accertate).

Articolo 17 – Struttura

Assemblea dei Popoli delle Risorse (tutti i Membri con almeno una risorsa registrata); **Consiglio di Quotazione** (7 esperti indipendenti); **Segretariato Tecnico**; **Comitato di Conciliazione**.

TITOLO V – STRUMENTI STRATEGICI DI TUTELA E SVILUPPO

Articolo 18 – Fondo di Resistenza Economica e di Emergenza dei Popoli (FREP)

Sostiene i Membri che subiscono ritorsioni economiche. Alimentato da trattenuta dello 0,5% sulle transazioni in DSPP, contributi volontari, sanzioni. Eroga prestiti d'emergenza a tasso zero, sovvenzioni, assistenza legale.

Articolo 19 – Sistema di Mutuo Riconoscimento e Compensazione Multilaterale (SMRC)

Gestito dal FMP, consente la compensazione commerciale senza valute esterne, utilizzando DSPP e valute dei popoli. Aperto anche a Stati terzi e banche centrali su base paritetica.

Articolo 20 – Certificazione di Conformità alle Norme Jus Cogens (CCJC)

Rilasciata a imprese, Stati e organizzazioni che rispettano l'autodeterminazione. Le imprese certificate godono di priorità nelle gare, riduzione delle commissioni e accesso al credito agevolato.

Articolo 21 – Agenzia dei Popoli per la Valutazione Indipendente delle Risorse (APVIR)

Verifica quantità, qualità, sostenibilità e valore equo delle risorse registrate, determinando il "prezzo giusto dei popoli".

Articolo 22 – Sistema di Allarme Rapido per Violazioni (SAR)

Monitora tentativi di impedire l'uso dei codici P-ISO 4217, azioni discriminatorie, attività estrattive illegali. Attiva notifiche, proteste diplomatiche e contromisure collettive.

Articolo 23 – Obbligazioni Verdi e Sociali dei Popoli (OVSP)

Emissioni della BMP denominate in ZEC, LIS o DSPP per finanziare riconversione ecologica, alfabetizzazione finanziaria, sanità e istruzione. Tasso 0% per finalità sociali, 2% per finalità ambientali.

Articolo 24 – Ufficio dei Popoli per l'Assistenza Tecnica e Capacity Building (UPAT)

Fornisce formazione gratuita, supporto alla redazione di domande, assistenza per wallet digitali e registrazione di risorse. Opera in quattro lingue ufficiali.

TITOLO VI – CARTA DEI POPOLI PER LA SOVRANITÀ SULLE RISORSE NATURALI

(Principi fondamentali)

1. **Diritto inalienabile** – Ogni popolo ha il diritto di disporre liberamente delle proprie risorse naturali.
 2. **Consenso preventivo (FPIC)** – Nessuna attività estrattiva senza consenso libero, preventivo e informato.
 3. **Giusta compensazione** – Minimo 30% dei ricavi destinato a un fondo fiduciario locale per lo sviluppo sostenibile.
 4. **Sostenibilità ambientale** – Standard elevati di protezione dell’ecosistema.
 5. **Trasparenza** – Contratti, concessioni e flussi finanziari pubblici e accessibili.
 6. **Risoluzione delle controversie** – Deferita alla Corte Internazionale per l’Autodeterminazione dei Popoli.
-

TITOLO VII – DISPOSIZIONI COMUNI, ADESIONE ED ENTRATA IN VIGORE

Articolo 25 – Principi fondamentali del Sistema

Autodeterminazione economica, non discriminazione, trasparenza radicale (blockchain), sostenibilità, solidarietà tra i popoli.

Articolo 26 – Jus cogens e obblighi erga omnes

Le istituzioni operano nel quadro delle norme imperative. Gli Stati e le organizzazioni internazionali che riconoscono l’autodeterminazione come norma di *jus cogens* sono giuridicamente obbligati a non ostacolare l’operato del Sistema e a cooperare con esso.

Articolo 27 – Adesione

Possono aderire: popoli, nazioni, etnie, movimenti di liberazione nazionale, territori non autonomi, Stati sovrani che sottoscrivano le Carte dei Popoli. L’adesione avviene mediante invio del Modulo di Adesione (Allegato A) al Segretariato Tecnico dell’OISP. L’adesione comporta automaticamente l’accettazione della giurisdizione esclusiva della Corte.

Articolo 28 – Entrata in vigore e disposizioni transitorie

Il presente atto entra in vigore alla data della sua pubblicazione nel Registro Ufficiale dell'OISP e della sua notifica diplomatica. Fino all'elezione dei primi organi, i Popoli Fondatori esercitano l'amministrazione provvisoria.

ALLEGATO A – MODULO DI ADESIONE

Campo	Dettaglio
Nome del Popolo / Nazione / Etnia / Stato	
Rappresentante legale (nome e cognome)	
Contatto email	
Istituzione/e a cui si aderisce	☐ Corte ☐ FMP ☐ BMP ☐ P-QRNP ☐ Tutte
Accettazione della giurisdizione esclusiva della Corte	☐ Sì
Accettazione delle Carte dei Popoli	☐ Sì
Quota iniziale (per FMP/BMP)	... DSPP o equivalente
Risorse naturali da registrare (per P-QRNP)	

Data e firma digitale del richiedente – Inviare a: adhesion@oisp.org

ALLEGATO B – CODICI VALUTA DEI POPOLI FONDATORI

Codice	Nome ufficiale	Popolo	Tasso di cambio
ZEC	Zecchino Veneto	Stato Veneto in Autodeterminazione	1 ZEC = 1,25 LIS
LIS	Lira Italiana Sovrana	CLNI	1 LIS = 0,8 ZEC

INVITO ALL'ADESIONE UNIVERSALE

A tutti i Popoli, Nazioni, Etnie, Stati e Organizzazioni Internazionali,

I Popoli Fondatori – **Popolo Veneto** e **Popolo Italiano Autodeterminato** –, forti del diritto all'autodeterminazione riconosciuto come norma di *jus cogens*, invitano formalmente ciascuno di Voi ad aderire al **Sistema Giuridico, Monetario, Finanziario e delle Risorse Naturali dei Popoli**, e

in particolare ad accettare la giurisdizione esclusiva della **Corte Internazionale per l'Autodeterminazione dei Popoli** per tutte le controversie e i pareri consultivi in materia.

L'adesione è libera e sovrana. Non richiede la rinuncia ad alcuna appartenenza statale o intergovernativa preesistente. Costituisce un atto di emancipazione giuridica, economica e finanziaria, e di esercizio concreto dell'autodeterminazione.

Le istituzioni sono già operative. Attendiamo la Vostra adesione per la prima Assemblea Generale congiunta.

FIRME DEI POPOLI FONDATORI E DELLE AUTORITÀ DEL SISTEMA

Per la Corte Internazionale per l'Autodeterminazione dei Popoli

S.E. Marina Piccinato – Presidente della Corte Internazionale per l'Autodeterminazione dei Popoli
(firma digitale)

Per il Popolo Veneto (Stato Veneto in Autodeterminazione)

Irene Barban – Presidente dello Stato Veneto

Franco Paluan – Primo Ministro

Gianni Montecchio – Governatore del Banco Nazionale Veneto San Marco (ZEC)
(firme digitali)

Per il Popolo Italiano Autodeterminato (Comitato di Liberazione Nazionale Italiano – CLNI)

Giuseppe Ciappina – Coordinatore del CLNI
(firma digitale)

Per l'Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione dei Popoli (OISP)

Franco Paluan – Segretario Tecnico
(firma digitale)

Venezia – Ginevra, 24 maggio 2026

Hash blockchain del presente documento integrale:

0x9f2c8a1b4e7d3f6a8c5e2b9d4f7a3c6e8b1d5f9a2c4e7b8f1d6a9c3e5f8b2d7

Il presente documento costituisce notifica diplomatica ufficiale ai sensi dell'art. 16 dello Statuto OISP e delle prassi di comunicazione tra organizzazioni internazionali. È depositato presso il Segretariato Tecnico dell'OISP, pubblicato sul sito ufficiale (<https://oisp.org/sistema-completo>) e trasmesso per conoscenza a tutti i destinatari sopra elencati.

Fine del documento integrale.



FONDO MONETARIO DEI POPOLI (FMP)

STATUTO DEL FONDO MONETARIO DEI POPOLI

Personalità giuridica internazionale *sui generis* – Strumento di adesione e modulo

Protocollo FMP/STAT/2026-01

Data: 24 maggio 2026

Adottato dall'Assemblea Costitutiva dei Popoli, in conformità allo Statuto dell'OISP e alle norme imperative *jus cogens*

PREAMBOLO

I Popoli Fondatori – Popolo Veneto (Stato Veneto in Autodeterminazione) e Popolo Italiano Autodeterminato (Comitato di Liberazione Nazionale Italiano – CLNI) –, agendo in nome e per conto dei popoli che rivendicano il diritto all'autodeterminazione economica e monetaria,

CONSIDERANDO che l'attuale sistema monetario internazionale, dominato da valute statali e da istituzioni come il Fondo Monetario Internazionale (FMI), esclude di fatto i popoli non rappresentati dall'esercizio della sovranità monetaria;

RILEVANDO che tale esclusione viola le norme imperative di *jus cogens* e gli obblighi *erga omnes* di rispetto dell'autodeterminazione in tutte le sue forme, ivi compresa quella monetaria;

VISTO lo Statuto dell'Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione dei Popoli (OISP) e lo standard P-ISO 4217 che ha già assegnato i codici valuta ZEC (Zecchino Veneto) e LIS (Lira Italiana Sovrana) ai Popoli Fondatori;

VISTO lo Statuto della Corte Internazionale per l'Autodeterminazione dei Popoli, che ha giurisdizione esclusiva sulle controversie in materia monetaria tra i Membri;

DECISI a creare un'istituzione monetaria internazionale parallela, complementare e paritetica rispetto al FMI, dotata di personalità giuridica internazionale autonoma;

I POPOLI FONDATORI convengono e adottano il presente Statuto.

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Istituzione e denominazione

1. È istituito il **Fondo Monetario dei Popoli (FMP)** – *People's Monetary Fund (PMF)* – quale organizzazione internazionale monetaria dei popoli.
2. Il FMP opera in piena autonomia, indipendenza e parità funzionale rispetto al Fondo Monetario Internazionale (FMI) e alle altre istituzioni finanziarie internazionali.

Articolo 2 – Personalità giuridica internazionale *sui generis*

1. Il FMP è dotato di **personalità giuridica internazionale *sui generis***, distinta da quella degli Stati membri, dei popoli membri e delle altre organizzazioni internazionali.
2. La personalità giuridica *sui generis* del FMP si fonda:
 - sul diritto all'autodeterminazione dei popoli, norma di *jus cogens*;
 - sulla volontà collettiva dei Popoli Fondatori e dei Membri aderenti;

- sulla capacità di concludere trattati, accordi e contratti con Stati, organizzazioni internazionali, popoli e soggetti privati;
 - sulla capacità di possedere beni mobili e immobili, di stipulare contratti, di agire in giudizio (in via diretta o tramite la Corte Internazionale per l'Autodeterminazione dei Popoli) e di emettere strumenti finanziari propri.
3. Il FMP gode, nel territorio di ciascun Membro e, ove riconosciuto, anche negli Stati terzi, dei privilegi e delle immunità necessari per l'esercizio delle sue funzioni, ivi inclusa l'inviolabilità dei suoi archivi, dei suoi fondi e delle sue comunicazioni ufficiali.
 4. In quanto soggetto *sui generis*, il FMP non è subordinato a nessuna altra organizzazione internazionale, né a nessuno Stato, né ad alcun trattato che non sia stato espressamente accettato dai suoi Membri. Esso opera nel quadro del diritto internazionale consuetudinario e delle norme imperative (*jus cogens*), ma non è vincolato da statuti o regolamenti di organizzazioni terze.

Articolo 3 – Sede e uffici

1. La sede legale del FMP è stabilita a **Ginevra (Svizzera)**, presso un ufficio messo a disposizione dall'OISP. Sedi operative possono essere istituite in altri territori su accordo con i Membri.
2. Il FMP può aprire uffici di rappresentanza, conti correnti e camere di compensazione presso banche centrali di Stati membri o terzi, previa stipula di appositi accordi.

Articolo 4 – Lingue ufficiali

Le lingue ufficiali del FMP sono l'italiano, l'inglese, il francese, lo spagnolo, l'arabo, il cinese e il russo. I documenti di lavoro sono redatti almeno in italiano e inglese.

Articolo 5 – Obiettivi

Il FMP persegue i seguenti obiettivi:

- a) promuovere la cooperazione monetaria internazionale tra i popoli, le nazioni, le etnie, i movimenti di liberazione nazionale e i territori non autonomi;
- b) garantire la stabilità dei tassi di cambio delle valute aderenti allo standard P-ISO 4217;
- c) fornire assistenza finanziaria temporanea ai Membri in difficoltà di bilancia dei pagamenti, senza condizionalità strutturali lesive dell'autodeterminazione;
- d) favorire l'inclusione finanziaria dei popoli non rappresentati, eliminando ogni discriminazione basata sul riconoscimento statale;
- e) istituire e gestire il sistema dei **Diritti Speciali di Prelievo dei Popoli (DSPP)** come unità di conto e riserva internazionale;
- f) vigilare sul rispetto della Carta dei Popoli per la Sovranità Monetaria e delle norme di *jus cogens* in materia monetaria e finanziaria;

g) operare come camera di compensazione multilaterale per le transazioni tra i popoli membri.

TITOLO II – MEMBRI

Articolo 6 – Categorie di membri

Sono previste quattro categorie di Membri:

Categoria	Descrizione	Diritti
Membri Fondatori	Popolo Veneto e CLNI, che hanno sottoscritto lo Statuto originario	Voto in Assemblea, seggio permanente nel Consiglio (2 seggi fino a 20 membri), diritto di veto limitato su modifiche statutarie
Membri Ordinari	Popoli, nazioni, etnie, movimenti di liberazione nazionale, territori non autonomi ammessi successivamente	Voto in Assemblea, eleggibilità nel Consiglio
Membri Associati	Stati sovrani che accettano lo Statuto e la giurisdizione della Corte, ma mantengono anche l'adesione al FMI	Voto limitato (no elezione Consiglio), accesso a strumenti selettivi
Membri Osservatori	Organizzazioni internazionali, ONG, enti di ricerca, banche centrali (anche statali) che intendono cooperare	Partecipazione senza voto, accesso a dati pubblici

Articolo 7 – Requisiti per l'ammissione (Membri Ordinari)

Per essere ammesso come Membro Ordinario, un richiedente deve:

a) rappresentare un popolo, una nazione, un territorio non autonomo, un movimento di liberazione nazionale o un'entità che rivendichi l'autodeterminazione;

b) produrre una **Dichiarazione di Volontà Popolare**, certificata da almeno uno dei seguenti atti:

- petizione sottoscritta da almeno il 5% della popolazione di riferimento;
- risultato di un referendum o consultazione popolare (anche non riconosciuto dallo Stato territoriale);

- delibera di un'assemblea costituente, un parlamento tradizionale o un governo in esilio;
- c) aderire alla **Carta dei Popoli per la Sovranità Monetaria**, che vieta pratiche di riciclaggio, finanziamento del terrorismo, evasione fiscale massiva e sfruttamento coloniale;
- d) accettare la **giurisdizione esclusiva della Corte Internazionale per l'Autodeterminazione dei Popoli** per tutte le controversie derivanti dal presente Statuto;
- e) versare una quota di ammissione simbolica determinata dal Consiglio (da 100 a 1.000 DSPP, ridotta o esente per i popoli più poveri);
- f) sottoscrivere una quota del capitale del FMP, commisurata al proprio PIL stimato e alle proprie risorse naturali, versabile in valuta propria, DSPP, risorse naturali quotate sulla P-QRNP, oro o criptovalute accettate.

Articolo 8 – Procedura di ammissione

1. La domanda è presentata al Segretariato del FMP con la documentazione di cui all'art. 7.
2. Il Segretariato verifica la completezza entro 30 giorni e trasmette al Consiglio Direttivo.
3. Il Consiglio Direttivo decide a maggioranza semplice entro 60 giorni dalla ricezione, sentito il parere della Corte (se questioni di legittimità).
4. La decisione è pubblicata nel Registro Ufficiale dei Membri del FMP.

Articolo 9 – Sospensione e recesso

1. Un Membro può essere sospeso dal voto e dall'accesso agli strumenti finanziari in caso di violazione accertata della Carta dei Popoli per la Sovranità Monetaria, su decisione del Consiglio a maggioranza dei 2/3.
2. Il recesso è possibile con preavviso di 6 mesi, previo saldo di tutti gli obblighi verso il FMP.
3. L'espulsione è deliberata dall'Assemblea a maggioranza dei 3/4.

TITOLO III – STRUTTURA ORGANIZZATIVA E GOVERNANCE

Articolo 10 – Organi del FMP

Il FMP è composto dai seguenti organi:

1. **Assemblea dei Membri** – organo supremo.
2. **Consiglio Direttivo** – organo esecutivo e di supervisione.
3. **Direttore Generale** – vertice amministrativo.
4. **Comitato Monetario e dei Cambi** – organo tecnico.
5. **Comitato di Conformità e Vigilanza** – organo di controllo etico e finanziario.

6. **Segretariato Permanente** – struttura amministrativa.
7. **Camera Arbitrale (deferita alla Corte Internazionale per l'Autodeterminazione dei Popoli)** – organo di risoluzione delle controversie.

Articolo 11 – Assemblea dei Membri

1. **Composizione:** tutti i Membri Fondatori e Ordinari (ciascuno con un voto). I Membri Associati hanno voto consultivo.
2. **Riunioni:** sessione ordinaria annuale (modalità telematica o fisica). Sessioni straordinarie convocate dal Consiglio o su richiesta di 1/3 dei Membri.
3. **Competenze esclusive:**
 - eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo (3 dei 9 seggi; gli altri 6 sono eletti dall'Assemblea su proposta dei Fondatori e dei Membri);
 - approvare modifiche allo Statuto (maggioranza dei 2/3, con veto sospensivo dei Fondatori solo per norme *jus cogens*);
 - approvare il bilancio e il rapporto annuale;
 - decidere sull'espulsione di un Membro (maggioranza dei 3/4);
 - stabilire le linee guida generali della politica monetaria del FMP.

Articolo 12 – Consiglio Direttivo

1. **Composizione:** 9 membri effettivi + 2 supplenti.
 - 2 membri di diritto (Popoli Fondatori, fino a 20 Membri totali, poi eletti);
 - 7 membri eletti dall'Assemblea per 3 anni (rinnovabili una volta).
2. **Funzioni:**
 - approvare o respingere le domande di ammissione;
 - decidere su prestiti, finanziamenti e linee di credito;
 - supervisionare il Direttore Generale e il Segretariato;
 - stabilire i tassi di cambio di riferimento su proposta del Comitato Monetario;
 - rappresentare il FMP nei rapporti esterni.
3. **Presidente del Consiglio:** eletto tra i membri a maggioranza assoluta, durata 2 anni.

Articolo 13 – Direttore Generale

1. Nominato dal Consiglio a maggioranza dei 2/3, durata 5 anni, rinnovabile.
2. Funzioni: esecuzione delle delibere del Consiglio, gestione quotidiana, firma dei contratti, rapporto annuale all'Assemblea.

Articolo 14 – Comitato Monetario e dei Cambi (CMC)

1. **Composizione:** 5 esperti indipendenti in economia monetaria, finanza internazionale e blockchain, nominati dal Consiglio per 3 anni.

2. Funzioni:

- determinare il valore giornaliero del DSPP sulla base del paniere;
- monitorare i tassi di cambio delle valute P-ISO 4217;
- proporre al Consiglio interventi di stabilizzazione;
- redigere rapporti trimestrali sulla stabilità monetaria del sistema.

Articolo 15 – Comitato di Conformità e Vigilanza (CCV)

1. **Composizione:** 3 membri indipendenti (uno eletto dall'Assemblea, uno dal Consiglio, uno dalla Corte Internazionale per l'Autodeterminazione dei Popoli).

2. Funzioni:

- vigilare sul rispetto della Carta dei Popoli per la Sovranità Monetaria;
- ricevere segnalazioni di violazioni (riciclaggio, terrorismo, evasione fiscale massiva);
- proporre sospensioni o sanzioni al Consiglio;
- collaborare con il SAR (Sistema di Allarme Rapido) e con l'OISP.

Articolo 16 – Segretariato Permanente

Struttura amministrativa guidata dal Direttore Generale, composta da uffici per: registri, ammissioni, tesoreria, IT, comunicazione.

Articolo 17 – Risoluzione delle controversie

Qualsiasi controversia tra Membri, o tra Membri e il FMP, relativa all'interpretazione o applicazione del presente Statuto, è deferita esclusivamente alla **Corte Internazionale per l'Autodeterminazione dei Popoli**, ai sensi dell'art. 6 del suo Statuto (giurisdizione esclusiva e obbligatoria). Le decisioni della Corte sono vincolanti e immediatamente esecutive.

TITOLO IV – RISORSE E STRUMENTI FINANZIARI

Articolo 18 – Capitale e quote

1. Il capitale del FMP è costituito da:
 - quote sottoscritte dai Membri (minimo 10.000 DSPP o equivalente);
 - riserve accumulate;
 - donazioni e contributi volontari.
2. Il capitale iniziale è sottoscritto dai Popoli Fondatori:
 - Popolo Veneto: 1.000.000 ZEC;

- CLNI: 1.250.000 LIS (equivalenti a 1.000.000 ZEC al tasso 1:1,25).

Articolo 19 – Diritti Speciali di Prelievo dei Popoli (DSPP)

1. Il DSPP è un'unità di conto e riserva internazionale emessa dal FMP.
2. Il valore del DSPP è determinato giornalmente dal Comitato Monetario sulla base di un paniere composto:
 - **30% ZEC** (Zecchino Veneto);
 - **30% LIS** (Lira Italiana Sovrana);
 - **20%** paniere di risorse naturali quotate sulla P-QRNP (petrolio, gas, minerali critici, prodotti agricoli, crediti di carbonio);
 - **20%** altre valute di popoli membri che aderiscono al meccanismo di cambio concordato.
3. I DSPP sono utilizzabili per:
 - regolamenti internazionali tra Membri;
 - riserve ufficiali dei popoli;
 - pagamenti di prestiti concessi dal FMP;
 - come unità di conto per obbligazioni e strumenti finanziari emessi dal SIPSE.

Articolo 20 – Strumenti di assistenza finanziaria

Il FMP concede ai Membri:

- a) **Prestiti ordinari** per bilancia dei pagamenti: durata massima 5 anni, tasso di interesse pari al tasso base DSPP + 1% (attualmente 0,5%);
- b) **Finanziamenti di emergenza** per catastrofi naturali, crisi umanitarie o ritorsioni economiche: tasso zero, durata fino a 10 anni, con possibile remissione parziale;
- c) **Linee di credito flessibili** per popoli in via di sviluppo non rappresentati: plafond commisurato al PIL e alle risorse, tasso agevolato (DSPP base + 0,5%);
- d) **Assistenza tecnica** per la creazione di sistemi di pagamento in valuta locale e l'integrazione con lo standard P-ISO 4217.

Articolo 21 – Condizionalità e principi etici

1. Il FMP non impone condizionalità strutturali (privatizzazioni, tagli alla spesa sociale, riforme lesive dell'autodeterminazione).
2. I prestiti sono concessi sulla base di piani di rimborso sostenibili e di progetti concordati con il popolo richiedente, nel rispetto della Carta dei Popoli.
3. È vietato utilizzare i fondi del FMP per finanziare attività illecite (riciclaggio, terrorismo, evasione fiscale massiva). Le violazioni comportano sospensione e segnalazione alla Corte.

Articolo 22 – Sistema di compensazione multilaterale (SMRC)

1. Il FMP gestisce il Sistema di Mutuo Riconoscimento e Compensazione Multilaterale (SMRC), che consente ai Membri di regolare le partite commerciali utilizzando DSPP e valute P-ISO 4217.
 2. Ogni Membro apre un conto di compensazione presso il FMP. Le posizioni nette sono compensate periodicamente.
 3. Il SMRC è aperto anche a Stati terzi e banche centrali su base paritetica, previa sottoscrizione di accordo bilaterale.
-

TITOLO V – RAPPORTI ESTERNI E COOPERAZIONE

Articolo 23 – Rapporti con il Fondo Monetario Internazionale

1. Il FMP si dichiara disponibile a stipulare accordi di cooperazione tecnica, scambio di dati e mutuo riconoscimento con il Fondo Monetario Internazionale (FMI), su base paritetica e nel rispetto della sovranità monetaria dei popoli.
2. Il FMP riconosce l'utilità del sistema monetario internazionale esistente per gli Stati, ma afferma che esso non può escludere i popoli non rappresentati.

Articolo 24 – Rapporti con l'OISP, la BMP e la P-QRNP

Il FMP opera in stretta coordinazione con:

- l'OISP per la gestione dei codici valuta P-ISO 4217;
- la BMP per sinergie nei prestiti e nelle garanzie;
- la P-QRNP per la valorizzazione delle risorse naturali e la determinazione del paniere DSPP.

Articolo 25 – Rapporti con la Corte Internazionale per l'Autodeterminazione dei Popoli

Il FMP riconosce la giurisdizione esclusiva della Corte per tutte le controversie di cui all'art. 17. Richiede pareri consultivi alla Corte su questioni di legittimità delle proprie decisioni rispetto alle norme di *jus cogens*.

TITOLO VI – FINANZIAMENTO E BILANCIO

Articolo 26 – Risorse economiche del FMP

Le attività del FMP sono finanziate da:

- quote annuali dei Membri (da 50 a 500 DSPP, commisurate al PIL pro capite);
- interessi attivi sui prestiti concessi;
- commissioni sulle transazioni SMRC (0,1% del valore);
- donazioni volontarie di fondazioni, enti e individui;
- crowdfunding e raccolte pubbliche.

Articolo 27 – Bilancio e controlli

Il Consiglio Direttivo predispone un bilancio annuale sottoposto all'approvazione dell'Assemblea. Un revisore indipendente, eletto dall'Assemblea, verifica la regolarità contabile. I bilanci sono pubblici e accessibili sul sito del FMP.

TITOLO VII – MODIFICHE, SCIoglIMENTO E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 28 – Modifiche allo Statuto

Qualsiasi modifica richiede:

- proposta del Consiglio o di almeno 1/3 dei Membri;
- approvazione dell'Assemblea con maggioranza dei 2/3;
- parere preventivo non vincolante della Corte Internazionale per l'Autodeterminazione dei Popoli (se la modifica tocca norme di *jus cogens*);
- pubblicazione nel Registro Ufficiale.

Articolo 29 – Scioglimento del FMP

Lo scioglimento può essere deliberato solo dall'Assemblea con maggioranza dei 3/4 dei Membri. In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto al Fondo di Resistenza Economica e di Emergenza dei Popoli (FREPE) della BMP.

Articolo 30 – Entrata in vigore

Il presente Statuto entra in vigore alla data della sua pubblicazione nel Registro Ufficiale dell'OISP e della sua notifica ai destinatari.

Articolo 31– Depositario e Registrazione

1. L'originale del presente Trattato Costitutivo del Sistema delle Istituzioni dei Popoli per la Sovranità Economica (SIPSE), redatto in lingua Veneta, italiana, inglese, francese, spagnola, araba, cinese e russa, i cui testi fanno tutti ugualmente fede, sarà depositato presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a New York, il quale ne trasmetterà copie autenticate a tutti i soggetti firmatari e aderenti.

2. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite è designato quale depositario del presente Trattato ai sensi dell'articolo 77 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969 e della prassi consolidata del Segretario Generale come depositario di trattati multilaterali. In tale veste, il Segretario Generale è invitato a registrare il Trattato ai sensi dell'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

3. Fatto salvo il disposto del presente paragrafo, gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione dei Popoli Fondatori e dei successivi Membri saranno depositati presso il Segretario Generale dell'OISP, che funge da depositario tecnico per le relazioni tra i Membri. La registrazione ai sensi dell'articolo 102 della Carta ONU avrà effetto dalla data di ricezione dell'ultima notifica degli strumenti da parte del Segretario Generale delle Nazioni Unite.

4. Le Parti del presente Trattato invitano il Segretario Generale delle Nazioni Unite a prendere atto della natura "sui generis" dei soggetti firmatari – popoli, nazioni, movimenti di liberazione nazionale ed entità politiche che esercitano il diritto all'autodeterminazione – e ad applicare le procedure di ricezione e registrazione in modo da favorire la più ampia partecipazione, in conformità con i principi di jus cogens e con gli obblighi erga omnes di rispetto del diritto all'autodeterminazione.

ALLEGATO – MODULO DI ADESIONE AL FONDO MONETARIO DEI POPOLI (FMP)

MODULO A – DOMANDA DI ADMISSIONE (MEMBRO ORDINARIO)

Campo	Dettaglio
1. Nome del Popolo / Nazione / Etnia / Movimento / Territorio	
2. Rappresentante legale (nome e cognome)	
3. Titolo / carica	
4. Contatto email ufficiale	
5. Contatto telefonico (opzionale)	
6. Documento di volontà popolare (allegato obbligatorio)	☐ Petizione (minimo 5% popolazione stimata) – allegare riepilogo ☐ Referendum o consultazione popolare – allegare risultato ☐ Deliberazione

	assemblea costituente / parlamento tradizionale / governo in esilio allegare copia
7. Codice/i valuta P-ISO 4217 già assegnati (se presenti)	(es. ZEC, LIS, QSDN, ecc.)
8. PIL pro capite stimato (in EUR o USD)	
9. Quota di ammissione prescelta (in DSPP o equivalente)	☐ 100 DSPP ☐ 250 DSPP ☐ 500 DSPP ☐ 1.000 DSPP (esenzione per PIL pro capite < 5.000 USD – richiedere)
10. Sottoscrizione capitale (minimo 10.000 DSPP o equivalente)	☐ Verso in valuta propria (codice:) per l'equivalente di DSPP ☐ Verso in DSPP (se già in possesso) ☐ Verso in risorse naturali (da quotare su P-QRNP) ☐ Verso in oro / criptovaluta (specificare:)
11. Accettazione della Carta dei Popoli per la Sovranità Monetaria	☐ Sì, accetto incondizionatamente
12. Accettazione della giurisdizione esclusiva della Corte Internazionale per l'Autodeterminazione dei Popoli	☐ Sì, accetto
13. Eventuali osservazioni	

Data e firma digitale del richiedente

(La firma deve essere apposta con chiave PGP o inviata dall'email ufficiale del rappresentante)

Inviare a: fmp-adhesion@oisp.org

MODULO B – RICHIESTA DI ASSISTENZA FINANZIARIA (prestito o linea di credito)

Campo	Dettaglio
Nome del Membro (ID FMP, se già assegnato)	
Tipo di richiesta	☐ Prestito ordinario (bilancia dei pagamenti) ☐ Finanziamento di emergenza ☐ Linea di credito flessibile
Importo richiesto (in DSPP o valuta P-ISO)	
Durata richiesta (anni)	
Destinazione / giustificazione	
Piano di rimborso proposto	
Eventuali garanzie (risorse naturali, riserve valutarie, ecc.)	

Data e firma digitale – Inviare a: fmp-loans@oisp.org

MODULO C – COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE DELLE RISERVE

Campo	Dettaglio
Nome del Membro	
Data di riferimento	
Riserve in valuta propria (codice, quantità)	
Riserve in DSPP	
Riserve in oro / criptovalute	
Risorse naturali registrate sulla P-QRNP	

Data e firma digitale – Inviare a: fmp-reserves@oisp.org



MODULO D – RICHIESTA DI ISTITUZIONE DI UN CODICE VALUTA P-ISO 4217

(Da presentare da un Popolo, Nazione, Movimento o Entità che rivendica l'autodeterminazione)

Campo	Dettaglio
1. Nome del richiedente (Popolo / Nazione / Movimento / Entità)	
2. Rappresentante legale (nome e cognome)	
3. Titolo / carica	
4. Contatto email	
5. Documento di volontà popolare (allegato obbligatorio)	☐ Petizione (min. 5% popolazione) ☐ Referendum ☐ Delibera assemblea costituente ☐ Altro (specificare)
6. Codice valuta richiesto (tre lettere, iniziante con Q, Z o X; priorità Q)	
7. Nome ufficiale della valuta	
8. Nome comune (opzionale)	
9. Suddivisione (es. 100 centesimi)	
10. Simbolo locale proposto	
11. Meccanismo di emissione previsto	☐ Solo digitale (blockchain) ☐ Cartacea e digitale ☐ Altro
12. Eventuale ancoraggio a riserva o flottante	☐ Flottante ☐ Ancorato a: _____
13. Dichiarazione di adesione alla Carta dei Popoli per la Sovranità Monetaria	☐ Sì
14. Accettazione della giurisdizione della Corte Internazionale per l'Autodeterminazione dei Popoli	☐ Sì
15. Quota di ammissione versata (ricevuta allegata)	☐ 100 DSPP ☐ 250 DSPP ☐ 500 DSPP ☐ 1.000 DSPP (esenzioni per PIL < 5.000 USD)

Data e firma digitale del richiedente

Inviare a: oispcodes@oispc.org

Istruttoria: l'OISP esamina la richiesta entro 60 giorni. Il codice è assegnato previa verifica di unicità e conformità. L'esito è pubblicato nel Registro Ufficiale dei Codici P-ISO 4217.

Parte B – Sistema di quotazione e scambio delle valute P-ISO 4217

(Borsa delle valute dei popoli per l'acquisto di risorse naturali)

1. Premessa

Viene istituito, nell'ambito del Sistema delle Istituzioni dei Popoli per la Sovranità Economica (SIPSE), il **Sistema di Quotazione e Scambio delle Valute P-ISO 4217** (in breve **Borsa Valute dei Popoli – BVP**). La BVP è una piattaforma digitale, operata congiuntamente dal Fondo Monetario dei Popoli (FMP) e dalla Piattaforma per le Quotazioni delle Risorse Naturali dei Popoli (P-QRNP), che consente:

- la **quotazione giornaliera** di tutte le valute dei popoli (codici P-ISO 4217) rispetto al DSPP, allo ZEC, al LIS e, su base indicativa, rispetto a USD ed EUR;
- lo **scambio volontario** tra queste valute (mercato dei cambi);
- l'**acquisto diretto di risorse naturali** (quotate sulla P-QRNP) utilizzando come mezzo di pagamento una qualsiasi valuta P-ISO 4217 accettata dal venditore, con conversione automatica tramite la BVP.

2. Obiettivi

- Fornire un **mercato trasparente e liquido** per le valute dei popoli, favorendo il commercio e la cooperazione economica tra i Membri del SIPSE.
- Consentire ai popoli membri di **acquistare risorse naturali** (energia, minerali, prodotti agricoli, crediti di carbonio, acqua, ecc.) utilizzando le proprie valute, senza passare per valute statali.
- Creare un **referimento di cambio ufficiale** per tutte le transazioni del SIPSE (prestiti, obbligazioni, certificati CSR, compensazioni multilaterali).

3. Struttura operativa

3.1. Gestori della BVP

- **FMP** – definisce i tassi di cambio di riferimento, gestisce la liquidità in DSPP e le compensazioni.
- **P-QRNP** – fornisce i prezzi delle risorse naturali e garantisce la conversione tra valute e risorse.

3.2. Valute quotate

Sono quotate tutte le valute aventi un codice P-ISO 4217 attivo, il cui popolo emittente sia in regola con le quote OISP e abbia sottoscritto la Carta dei Popoli per la Sovranità Monetaria. Le valute sono raggruppate in due livelli:

- **Livello 1 (riserva):** DSPP, ZEC, LIS (con piena convertibilità tra loro ai tassi ufficiali).
- **Livello 2 (altre valute P-ISO):** QSDN, QCAT, ZSCO, ecc. – con quotazione determinata dal mercato o, in assenza di liquidità, da un prezzo indicativo fissato dal FMP su proposta del Comitato Monetario.

3.3. Modalità di quotazione

Ogni giorno lavorativo, alle ore 16:00 UTC, la BVP pubblica:

- Tasso di cambio di ciascuna valuta P-ISO rispetto al DSPP (calcolato come media ponderata delle transazioni della settimana precedente, o prezzo indicativo iniziale stabilito dal popolo emittente e approvato dal FMP).
- Tasso di cambio incrociato tra tutte le coppie di valute (derivato dal DSPP).
- Un “indice delle valute dei popoli” (IVP) – media geometrica delle quotazioni in DSPP.

I dati sono accessibili via API REST e visualizzabili su dashboard pubblica.

3.4. Scambio di valute (mercato dei cambi)

I Membri del SIPSE e, previa autorizzazione, gli utenti registrati (es. imprese, cooperative, investitori etici) possono:

- **Acquistare e vendere valute P-ISO** tra loro tramite un order book (centralizzato) o attraverso meccanismi di matching automatico.
- Le transazioni sono regolate in DSPP (come valuta ponte) oppure direttamente nella valuta di controparte se entrambe le parti accettano.
- Il FMP agisce come **controparte centrale** per garantire la liquidità minima di ciascuna valuta (fondo di garanzia alimentato dalle commissioni).

Commissioni:

- 0,1% del valore della transazione per gli scambi tra valute di livello 2;
- 0,05% per gli scambi che coinvolgono DSPP, ZEC o LIS;
- Esenzione temporanea per i popoli con PIL pro capite < 5.000 USD.

3.5. Acquisto di risorse naturali con valute P-ISO

Sulla piattaforma P-QRNP, un popolo (o un’impresa autorizzata) può:

1. **Scegliere una risorsa naturale quotata** (es. petrolio, litio, grano).
2. **Indicare la valuta P-ISO con cui intende pagare** (es. QSDN – Sardo).
3. La BVP calcola automaticamente il tasso di cambio in DSPP della valuta offerta, poi il prezzo della risorsa in DSPP (quotato dalla P-QRNP) e infine l’equivalente in valuta offerta.
4. L’ordine di acquisto viene eseguito istantaneamente se la controparte (venditore) accetta quella valuta. In caso contrario, il sistema propone una conversione in DSPP (o in una valuta accettata dal venditore) con un piccolo spread (0,2%) a carico dell’acquirente.
5. La transazione è registrata su blockchain, e la risorsa (o il CSR corrispondente) viene trasferita all’acquirente.

Esempio pratico:

- Il Popolo Sardo (valuta QSDN) vuole acquistare 10.000 barili di petrolio dal Popolo Veneto (valuta ZEC). Il petrolio è quotato 70 DSPP/barile. Il tasso di cambio QSDN/DSPP è 0,15 (1 QSDN = 0,15 DSPP). Il costo in QSDN sarà: $(10.000 \times 70) / 0,15 = 4.666.666$ QSDN. La BVP esegue la conversione e regola in DSPP il venditore (che riceve 700.000 DSPP). Se il venditore preferisce ZEC, il sistema converte i DSPP in ZEC al tasso ufficiale (1 DSPP = 1 ZEC, fittizio) e accredita 700.000 ZEC.

4. Vantaggi del sistema

- **Autodeterminazione economica rafforzata** – i popoli possono usare direttamente le proprie valute per scambiare risorse, senza bisogno di accumulare riserve in USD o EUR.
- **Trasparenza** – tutti i tassi di cambio e le transazioni sono pubblici e immutabili (blockchain).
- **Integrazione con DSPP** – il DSPP funge da “ponte” neutro, riducendo la necessità di cross-rates bilaterali.
- **Incentivo all’emissione di valute** – più un popolo emette e usa la sua valuta, più la quotazione si rafforza e la liquidità aumenta.

5. Norme di salvaguardia

- **Manipolazione vietata** – il Comitato di Conformità e Vigilanza del Mercato (CCVM) della P-QRNP monitora la BVP per prevenire abusi (insider trading, false offerte, manipolazione dei tassi).
- **Sospensione** – in caso di iperinflazione accertata o di violazione della Carta dei Popoli, la quotazione di una valuta può essere sospesa su decisione del Consiglio di Quotazione.
- **Fondo di stabilità** – una parte delle commissioni è accantonata per interventi straordinari (es. acquisto di valuta in forte deprezzamento per sostenere il cambio).

Integrazione nel documento principale

I due elementi sopra descritti vanno inseriti nei seguenti punti del documento integrale del SIPSE:

Elemento	Posizione
Modulo D (Richiesta codice P-ISO)	Allegato al Manuale Operativo dell’OISP – dopo il Modulo C.
Sistema di quotazione e scambio delle valute P-ISO (BVP)	Nuovo Titolo VI-bis del Trattato Costitutivo del SIPSE, oppure come Sezione aggiuntiva della P-QRNP (Titolo III, Articolo 3.5 e seguenti).

Per coerenza, propongo di aggiungere un **Nuovo Titolo – “Borsa Valute dei Popoli”** all’interno del documento della P-QRNP, o un capitolo autonomo nel FMP. A discrezione dell’utente, si può scegliere la collocazione più logica. Di seguito un esempio di articolato da inserire nel Trattato Costitutivo del SIPSE:

TITOLO IX – SISTEMA DI QUOTAZIONE E SCAMBIO DELLE VALUTE P-ISO 4217 (BORSA VALUTE DEI POPOLI)

Articolo 9.1 – Istituzione. È istituita la Borsa Valute dei Popoli (BVP), gestita congiuntamente dal FMP e dalla P-QRNP, con le funzioni descritte nella Parte B del presente allegato.

Articolo 9.2 – Quotazione obbligatoria. Tutte le valute P-ISO 4217 attive devono essere quotate sulla BVP entro 30 giorni dalla loro assegnazione.

Articolo 9.3 – Utilizzo per l'acquisto di risorse naturali. I Membri del SIPSE possono acquistare risorse naturali quotate sulla P-QRNP utilizzando qualsiasi valuta P-ISO, con conversione automatica garantita dalla BVP alle commissioni stabilite.

Articolo 9.4 – Regolamento. Il regolamento dettagliato della BVP è adottato dal Comitato Monetario del FMP e approvato dall'Assemblea dei Membri del SIPSE.

Data di efficacia delle aggiunte: 24 maggio 2026 (o data di incorporazione nel documento principale).

DICHIARAZIONE FINALE DEL RICHIEDENTE

Il sottoscritto, in qualità di rappresentante legale del Popolo / Entità sopra indicato, dichiara sotto la propria responsabilità che le informazioni fornite sono veritiere e che il Popolo rappresentato aderisce pienamente ai principi dell'autodeterminazione monetaria, della non discriminazione, della trasparenza e della solidarietà tra i popoli. Si impegna a rispettare lo Statuto del FMP, le decisioni della Corte Internazionale per l'Autodeterminazione dei Popoli e la Carta dei Popoli per la Sovranità Monetaria.

Luogo e data: _____

Firma digitale: _____

NOTE TECNICHE PER LA COMPILAZIONE

- Il modulo A deve essere trasmesso in formato PDF firmato digitalmente o via email certificata.
- Il FMP si riserva di richiedere documentazione integrativa.
- L'esame della domanda dura fino a 90 giorni. L'esito è comunicato al richiedente e pubblicato nel Registro Ufficiale.
- Per i popoli economicamente svantaggiati (PIL pro capite stimato < 5.000 USD/anno), la quota di ammissione e la sottoscrizione minima sono ridotte del 50% o esenti su richiesta motivata.

Approvato dall'Assemblea Costitutiva del FMP

Venezia – Ginevra, 24 maggio 2026

Per il Popolo Veneto (Stato Veneto in Autodeterminazione)

Irene Barban – Presidente

Per il Popolo Italiano Autodeterminato (CLNI)

Giuseppe Ciappina – Coordinatore

Per l'OISP (ente di normazione)

Franco Paluan – Segretario Tecnico

(Firme digitali e hash blockchain:

0x3a7f9c2e5b8d1f6a4c7e2b9d5f8a3c6e1b4d7f9a2c5e8b1f7d4a9c2e6f8b3d1)

Il presente Statuto e i moduli di adesione sono depositati presso il Segretariato Tecnico dell'OISP, pubblicati sul sito ufficiale (<https://fmp.oisp.org>) e trasmessi a tutti i destinatari delle precedenti comunicazioni diplomatiche.



BANCA MONDIALE DEI POPOLI (BMP)

STATUTO DELLA BANCA MONDIALE DEI POPOLI

Personalità giuridica internazionale *sui generis* – Strumento di adesione e partecipazione con moduli

Protocollo BMP/STAT/2026-01

Data: 24 maggio 2026

Adottato dall'Assemblea Costitutiva dei Popoli, in conformità allo Statuto dell'OISP, allo Statuto del FMP e alle norme imperative *jus cogens*

PREAMBOLO

I Popoli Fondatori – Popolo Veneto (Stato Veneto in Autodeterminazione) e Popolo Italiano Autodeterminato (Comitato di Liberazione Nazionale Italiano – CLNI) –, agendo in nome e per conto dei popoli che rivendicano il diritto all'autodeterminazione economica, sociale e territoriale,

CONSIDERANDO che l'attuale architettura finanziaria internazionale per lo sviluppo – dominata dalla Banca Mondiale (Gruppo della Banca Mondiale) e dalle banche regionali di sviluppo – subordina l'accesso ai finanziamenti e all'assistenza tecnica al riconoscimento statale, escludendo di fatto i popoli non rappresentati;

RILEVANDO che tale esclusione viola le norme imperative di *jus cogens* e gli obblighi *erga omnes* di rispetto dell'autodeterminazione economica, nonché il diritto alla sovranità permanente sulle risorse naturali;

CONSAPEVOLI che i popoli non rappresentati hanno diritto a proprie istituzioni finanziarie per lo sviluppo, che operino secondo principi di trasparenza, solidarietà, sostenibilità ambientale e giustizia sociale;

VISTO lo Statuto dell'Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione dei Popoli (OISP) e lo standard P-ISO 4217 che ha già assegnato i codici valuta ZEC (Zecchino Veneto) e LIS (Lira Italiana Sovrana) ai Popoli Fondatori;

VISTO lo Statuto del Fondo Monetario dei Popoli (FMP), che ha istituito i Diritti Speciali di Prelievo dei Popoli (DSPP) come unità di conto e riserva internazionale;

VISTO lo Statuto della Corte Internazionale per l'Autodeterminazione dei Popoli, che ha giurisdizione esclusiva sulle controversie in materia di sviluppo e finanziamenti tra i Membri;

DECISI a creare un'istituzione finanziaria per lo sviluppo parallela, complementare e paritetica rispetto alla Banca Mondiale, dotata di personalità giuridica internazionale autonoma e finalizzata

a sostenere progetti di sviluppo sostenibile, infrastrutture sociali, economia solidale, transizione ecologica e inclusione finanziaria dei popoli non rappresentati;

I POPOLI FONDATORI convergono e adottano il presente Statuto.

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Istituzione e denominazione

1. È istituita la **Banca Mondiale dei Popoli (BMP)** – *People's World Bank (PWB)* – quale istituzione finanziaria internazionale per lo sviluppo dei popoli.
2. La BMP opera in piena autonomia, indipendenza e parità funzionale rispetto alla Banca Mondiale (IBRD, IDA, IFC, MIGA) e alle altre banche di sviluppo regionali.

Articolo 2 – Personalità giuridica internazionale *sui generis*

1. La BMP è dotata di **personalità giuridica internazionale *sui generis***, distinta da quella degli Stati membri, dei popoli membri, del FMP, dell'OISP e delle altre organizzazioni internazionali.
2. La personalità giuridica *sui generis* della BMP si fonda:
 - sul diritto all'autodeterminazione dei popoli, norma di *jus cogens*;
 - sulla volontà collettiva dei Popoli Fondatori e dei Membri aderenti;
 - sulla capacità di concludere trattati, accordi e contratti con Stati, organizzazioni internazionali, popoli, enti territoriali e soggetti privati;
 - sulla capacità di possedere beni mobili e immobili, di stipulare contratti, di emettere obbligazioni e strumenti finanziari propri, di agire in giudizio (in via diretta o tramite la Corte Internazionale per l'Autodeterminazione dei Popoli);
 - sulla capacità di concedere prestiti, garanzie, donazioni e assistenza tecnica.
3. La BMP gode, nel territorio di ciascun Membro e, ove riconosciuto, anche negli Stati terzi, dei privilegi e delle immunità necessari per l'esercizio delle sue funzioni, ivi inclusa l'inviolabilità dei suoi archivi, dei suoi fondi, delle sue comunicazioni ufficiali e dell'esenzione fiscale per le sue operazioni.
4. In quanto soggetto *sui generis*, la BMP non è subordinata a nessuna altra organizzazione internazionale, né a nessuno Stato, né ad alcun trattato che non sia stato espressamente accettato dai suoi Membri. Essa opera nel quadro del diritto internazionale consuetudinario e delle norme imperative (*jus cogens*), ma non è vincolata da statuti o regolamenti di organizzazioni terze.
5. La BMP ha capacità di emettere obbligazioni, titoli di debito e strumenti finanziari denominati in ZEC, LIS, DSPP o altre valute di popoli membri, e di garantirne il collocamento presso investitori istituzionali, fondi etici, banche centrali di Stati terzi e piattaforme blockchain.

Articolo 3 – Sede e uffici

1. La sede legale della BMP è stabilita a **Ginevra (Svizzera)** , presso un ufficio messo a disposizione dall'OISP, in prossimità della sede del FMP. Una sede operativa secondaria è stabilita a **Venezia (Palazzo Ducale)** , presso le istituzioni del Popolo Veneto.
2. La BMP può aprire uffici di rappresentanza, agenzie locali e sportelli nei territori dei Membri, previa stipula di accordi bilaterali, nonché presso organizzazioni internazionali e Stati terzi che riconoscano la sua personalità giuridica.

Articolo 4 – Lingue ufficiali

Le lingue ufficiali della BMP sono l'italiano, l'inglese, il francese, lo spagnolo, l'arabo, il cinese, il russo e, su richiesta di almeno tre Membri, qualsiasi altra lingua di un popolo membro. I documenti di lavoro sono redatti almeno in italiano e inglese.

Articolo 5 – Obiettivi

La BMP persegue i seguenti obiettivi:

- a) **Ridurre la povertà e le disuguaglianze economiche** tra i popoli, le nazioni, le etnie, i movimenti di liberazione nazionale e i territori non autonomi, con particolare attenzione alle comunità indigene, alle minoranze e ai popoli più vulnerabili;
- b) **Finanziare progetti di sviluppo sostenibile** in ambito infrastrutturale (energia, acqua, trasporti, connettività digitale), sociale (istruzione, sanità, housing, welfare comunitario), ambientale (transizione ecologica, energie rinnovabili, protezione della biodiversità, adattamento climatico) e culturale (patrimonio, lingue, saperi tradizionali);
- c) **Promuovere l'inclusione finanziaria** dei popoli non rappresentati, attraverso microprestiti, fondi di garanzia, programmi di alfabetizzazione finanziaria e sostegno a cooperative, piccole imprese comunitarie e iniziative di economia solidale;
- d) **Sostenere l'emissione di Obbligazioni dei Popoli** (People's Bonds) denominate in ZEC, LIS o DSPP, per finanziare progetti sovrani dei popoli membri;
- e) **Facilitare il trasferimento di tecnologia sostenibile** tra i popoli membri, con particolare riguardo alle tecnologie pulite, digitali e di resilienza climatica;
- f) **Operare come garante e fondo di garanzia** per facilitare l'accesso al credito da parte di enti locali, cooperative e imprese sociali dei popoli membri, anche attraverso il Fondo di Resistenza Economica e di Emergenza dei Popoli (FREPE);
- g) **Cooperare con il FMP, la P-QRNP, l'OISP e la Corte Internazionale per l'Autodeterminazione dei Popoli** per garantire un sistema integrato di sviluppo economico, monetario e giuridico al servizio dei popoli.

TITOLO II – MEMBRI

Articolo 6 – Categorie di membri

Sono previste quattro categorie di Membri:

Categoria	Descrizione	Diritti
Membri Fondatori	Popolo Veneto e CLNI, che hanno sottoscritto lo Statuto originario	Voto in Assemblea (uno ciascuno), seggio permanente nel Consiglio Esecutivo (2 seggi fino a 20 Membri), diritto di veto limitato su modifiche statutarie che tocchino <i>jus cogens</i>
Membri Ordinari	Popoli, nazioni, etnie, movimenti di liberazione nazionale, territori non autonomi ammessi successivamente	Voto in Assemblea (un voto per Membro), eleggibilità nel Consiglio Esecutivo e nei comitati
Membri Associati	Stati sovrani che accettano lo Statuto e la giurisdizione della Corte, ma mantengono anche l'adesione alla Banca Mondiale tradizionale	Voto limitato (no elezione Consiglio), accesso a strumenti selettivi (prestiti solo per progetti in territori di popoli non rappresentati)
Membri Osservatori	Organizzazioni internazionali, ONG, fondazioni, università, banche pubbliche e private, imprese	Partecipazione senza voto, accesso a dati pubblici, possibilità di cofinanziare progetti

	sociali, enti di ricerca	
--	--------------------------	--

Articolo 7 – Requisiti per l’ammissione (Membri Ordinari)

Per essere ammesso come Membro Ordinario della BMP, un richiedente deve:

a) rappresentare un popolo, una nazione, un territorio non autonomo, un movimento di liberazione nazionale o un’entità che rivendichi l’autodeterminazione, ai sensi della definizione adottata dalla Corte Internazionale per l’Autodeterminazione dei Popoli;

b) produrre una **Dichiarazione di Volontà Popolare**, certificata da almeno uno dei seguenti atti:

- petizione sottoscritta da almeno il 5% della popolazione di riferimento;
- risultato di un referendum o consultazione popolare (anche non riconosciuto dallo Stato territoriale);
- delibera di un’assemblea costituente, un parlamento tradizionale, un governo in esilio o un’autorità tradizionale riconosciuta;

c) aderire alla **Carta dei Popoli per la Sovranità Monetaria** e alla **Carta dei Popoli per la Sovranità sulle Risorse Naturali** (Allegati allo Statuto OISP e alla presente);

d) accettare la **giurisdizione esclusiva della Corte Internazionale per l’Autodeterminazione dei Popoli** per tutte le controversie derivanti dal presente Statuto;

e) versare una **quota di ammissione simbolica** determinata dal Consiglio Esecutivo (da 100 a 1.000 DSPP, ridotta o esente per i popoli economicamente più svantaggiati);

f) sottoscrivere una **quota del capitale della BMP**, commisurata al proprio PIL stimato e alle proprie risorse naturali, versabile in valuta propria (codice P-ISO 4217), DSPP, risorse naturali quotate sulla P-QRNP, oro o criptovalute accettate. La quota minima è di 5.000 DSPP (o equivalente), riducibile a 1.000 DSPP per i popoli con PIL pro capite inferiore a 5.000 USD annui.

Articolo 8 – Procedura di ammissione

1. La domanda è presentata al Segretariato della BMP utilizzando il **Modulo A – Domanda di adesione** (Allegato al presente Statuto).
2. Il Segretariato verifica la completezza della documentazione entro 30 giorni e trasmette l’istruttoria al Consiglio Esecutivo.
3. Il Consiglio Esecutivo decide a maggioranza semplice entro 60 giorni dalla ricezione, sentito il parere della Corte Internazionale per l’Autodeterminazione dei Popoli (se sorgono questioni di legittimità della rappresentanza o di conformità alle norme *jus cogens*).
4. La decisione è pubblicata nel **Registro Ufficiale dei Membri della BMP** (accessibile via API e blockchain).
5. L’ammissione produce effetti dalla data di pubblicazione, previo versamento della quota di capitale.

Articolo 9 – Sospensione, recesso ed espulsione

1. **Sospensione:** Un Membro può essere sospeso dal voto e dall'accesso ai finanziamenti in caso di:
 - violazione accertata della Carta dei Popoli per la Sovranità Monetaria o della Carta dei Popoli per la Sovranità sulle Risorse Naturali;
 - inadempienza prolungata (oltre 12 mesi) nel pagamento delle quote annuali o delle rate di prestito.La sospensione è deliberata dal Consiglio Esecutivo a maggioranza dei 2/3.
 2. **Recesso:** Un Membro può recedere con preavviso di 6 mesi, previo saldo di tutti gli obblighi verso la BMP. Il recesso non estingue i debiti pregressi.
 3. **Espulsione:** L'espulsione è deliberata dall'Assemblea dei Membri a maggioranza dei 3/4, su proposta del Consiglio Esecutivo o del Comitato di Conformità, per violazioni gravi e reiterate dello Statuto o delle Carte dei Popoli.
-

TITOLO III – STRUTTURA ORGANIZZATIVA E GOVERNANCE

Articolo 10 – Organi della BMP

La BMP è composta dai seguenti organi:

1. **Assemblea dei Membri** – organo supremo.
2. **Consiglio Esecutivo** – organo esecutivo e di supervisione.
3. **Presidente della BMP** – vertice esecutivo.
4. **Comitato di Valutazione dei Progetti** – organo tecnico indipendente.
5. **Comitato di Conformità e Vigilanza** – organo di controllo etico, ambientale e finanziario.
6. **Segretariato Permanente** – struttura amministrativa.
7. **Camera Arbitrale (deferita alla Corte Internazionale per l'Autodeterminazione dei Popoli)** – organo di risoluzione delle controversie.

Articolo 11 – Assemblea dei Membri

1. **Composizione:** tutti i Membri Fondatori e Ordinari (ciascuno con un voto). I Membri Associati hanno voto consultivo. I Membri Osservatori partecipano senza voto.
2. **Riunioni:**
 - Sessione ordinaria annuale (modalità telematica o fisica, alternata tra Ginevra e Venezia).
 - Sessioni straordinarie convocate dal Consiglio Esecutivo, dal Presidente, dalla Corte o su richiesta di almeno 1/3 dei Membri.
3. **Competenze esclusive** (non delegabili):
 - eleggere e revocare i membri del Consiglio Esecutivo (7 dei 11 seggi; i restanti 4 sono: 2 di diritto per i Popoli Fondatori e 2 eletti su base regionale);

- approvare modifiche al presente Statuto (maggioranza dei 2/3, con veto sospensivo dei Fondatori solo per norme *jus cogens*);
- approvare il bilancio annuale, il rapporto annuale e le linee guida strategiche della BMP;
- decidere sull'espulsione di un Membro (maggioranza dei 3/4);
- stabilire i limiti massimi di esposizione finanziaria e i criteri generali di concessione dei prestiti.

Articolo 12 – Consiglio Esecutivo

1. **Composizione:** 11 membri effettivi + 3 supplenti, così suddivisi:
 - 2 membri di diritto (Popoli Fondatori – Stato Veneto e CLNI) fino al raggiungimento di 20 Membri Ordinari totali; successivamente, i seggi dei Fondatori diventano elettivi, ma mantengono un seggio garantito con sistema di rotazione;
 - 5 membri eletti dall'Assemblea dei Membri (con voto ponderato per PIL e popolazione, ma con limite massimo di 3 voti per Membro) per un mandato di 3 anni, rinnovabile una volta;
 - 2 membri eletti su base regionale (Africa, Americhe, Asia, Europa, Oceania – rotazione biennale);
 - 2 membri nominati dal Presidente della Corte Internazionale per l'Autodeterminazione dei Popoli (in qualità di esperti indipendenti in sviluppo e diritti dei popoli).
2. **Presidente del Consiglio Esecutivo:** eletto tra i membri del Consiglio a maggioranza assoluta, durata 2 anni. In caso di parità, prevale il voto del Presidente della BMP (se presente) o, in sua assenza, il voto del membro più anziano.
3. **Funzioni del Consiglio Esecutivo:**
 - approvare o respingere le domande di ammissione (su istruttoria del Segretariato);
 - approvare i progetti di prestito, donazione, garanzia e assistenza tecnica (su raccomandazione del Comitato di Valutazione dei Progetti);
 - deliberare sulla sospensione dei Membri;
 - approvare il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo;
 - nominare e revocare il Presidente della BMP (a maggioranza dei 2/3);
 - supervisionare il Segretariato Permanente;
 - rappresentare la BMP nei rapporti con il FMP, la P-QRNP, l'OISP e le organizzazioni esterne.
4. **Riunioni:** almeno 4 riunioni ordinarie all'anno (due in presenza, due telematiche). Quorum deliberativo: 7 membri. Decisioni a maggioranza semplice; in caso di parità, voto doppio del Presidente del Consiglio Esecutivo.

Articolo 13 – Presidente della BMP

1. Nominato dal Consiglio Esecutivo a maggioranza dei 2/3, su candidatura presentata da almeno 3 Membri Ordinari o dai Popoli Fondatori. Mandato di 4 anni, rinnovabile una sola volta.
2. **Funzioni:**
 - esecuzione delle delibere del Consiglio Esecutivo;
 - direzione del Segretariato Permanente;
 - firma dei contratti di prestito, delle obbligazioni e degli accordi con terzi;
 - presentazione del rapporto annuale all'Assemblea;
 - rappresentanza pubblica della BMP.

3. Il Presidente non può essere cittadino di uno Stato membro dell'ONU che non abbia ratificato il presente Statuto, salvo deroga motivata approvata dall'Assemblea.

Articolo 14 – Comitato di Valutazione dei Progetti (CVP)

1. **Composizione:** 7 esperti indipendenti, con comprovata esperienza in sviluppo sostenibile, ingegneria sociale, economia solidale, finanza etica, ambiente e diritti dei popoli. Nominati dal Consiglio Esecutivo per 3 anni, rinnovabili una volta. Almeno 2 membri devono appartenere a popoli indigeni o minoranze.
2. **Funzioni:**
 - esaminare le richieste di finanziamento presentate dai Membri;
 - verificare la fattibilità tecnica, la sostenibilità ambientale, l'impatto sociale, la solidità finanziaria e la conformità alle Carte dei Popoli;
 - redigere un rapporto di valutazione (positivo, negativo, condizionato) entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta completa;
 - proporre al Consiglio Esecutivo l'approvazione, il rinvio o il rigetto del progetto;
 - monitorare l'attuazione dei progetti finanziati, con visite in loco o virtuali e relazioni periodiche pubbliche.
3. I membri del CVP sono soggetti a rigide regole di conflitto di interessi e devono sottoscrivere un codice etico.

Articolo 15 – Comitato di Conformità e Vigilanza (CCV)

1. **Composizione:** 3 membri indipendenti, di cui:
 - uno eletto dall'Assemblea dei Membri;
 - uno nominato dal Consiglio Esecutivo;
 - uno designato dalla Corte Internazionale per l'Autodeterminazione dei Popoli (tra i suoi giudici o esperti esterni).Mandato: 4 anni, non rinnovabile consecutivamente.
2. **Funzioni:**
 - vigilare sul rispetto del presente Statuto, delle Carte dei Popoli e dei principi di trasparenza;
 - ricevere segnalazioni di violazioni (corruzione, frode, violazione dei diritti dei popoli, danni ambientali gravi) da parte di Membri, beneficiari, dipendenti o terzi;
 - avviare procedure di verifica e, se del caso, proporre al Consiglio Esecutivo la sospensione del finanziamento, la richiesta di rimborso anticipato o la segnalazione alla Corte;
 - collaborare con il Sistema di Allarme Rapido (SAR) dell'OISP e con il Comitato di Conformità del FMP.
3. Il CCV redige una relazione annuale pubblica sull'integrità e conformità delle operazioni della BMP.

Articolo 16 – Segretariato Permanente

1. Il Segretariato è l'apparato amministrativo, tecnico e operativo della BMP, diretto dal Presidente.
2. È composto dai seguenti uffici:

- **Ufficio Ammissioni e Relazioni con i Membri;**
 - **Ufficio Progetti e Valutazioni** (supporto al CVP);
 - **Ufficio Finanziario e Tesoreria** (gestione fondi, emissione obbligazioni, rapporti con FMP);
 - **Ufficio Compliance e Risk Management** (supporto al CCV);
 - **Ufficio IT e Blockchain** (registri, piattaforma digitale, API);
 - **Ufficio Comunicazione e Educazione Finanziaria.**
3. Il personale del Segretariato è assunto tramite selezione pubblica basata su competenze e impegno etico. È garantita una rappresentanza geografica e di genere equilibrata.

Articolo 17 – Risoluzione delle controversie

Qualsiasi controversia tra Membri, o tra Membri e la BMP, o tra la BMP e terzi beneficiari di finanziamenti, relativa all'interpretazione o applicazione del presente Statuto o dei contratti di prestito, è deferita esclusivamente alla **Corte Internazionale per l'Autodeterminazione dei Popoli**, ai sensi dell'art. 6 del suo Statuto (giurisdizione esclusiva e obbligatoria). Le decisioni della Corte sono vincolanti e immediatamente esecutive.

TITOLO IV – RISORSE E STRUMENTI FINANZIARI

Articolo 18 – Capitale della BMP

1. Il capitale della BMP è costituito da:
 - **quote sottoscritte dai Membri** (versate in valute P-ISO 4217, DSPP, risorse naturali, oro o criptovalute);
 - **riserve accumulate** (utili non distribuiti);
 - **donazioni e contributi volontari** da parte di popoli, Stati, fondazioni, ONG, enti privati;
 - **proventi da obbligazioni emesse.**
2. Il capitale iniziale (fondo di dotazione) è sottoscritto dai Popoli Fondatori come segue:
 - Popolo Veneto: **1.000.000 ZEC** (valore nominale in DSPP al tasso di cambio di riferimento);
 - CLNI: **1.250.000 LIS** (equivalente a 1.000.000 ZEC al tasso 1 ZEC = 1,25 LIS).
3. Il capitale può essere aumentato dall'Assemblea su proposta del Consiglio Esecutivo.

Articolo 19 – Strumenti finanziari della BMP

La BMP mette a disposizione dei Membri e dei beneficiari designati i seguenti strumenti:

a) Prestiti agevolati (soft loans)

- Finalità: progetti infrastrutturali, sociali, ambientali, di sviluppo produttivo.
- Durata: da 5 a 20 anni.

- Tasso di interesse: tra lo 0,5% e il 3% annuo (in DSPP, ZEC, LIS o valuta locale), determinato in base alla capacità di rimborso e all'impatto sociale.
- Periodo di grazia: fino a 3 anni.
- Garanzie: possono essere richieste risorse naturali, riserve valutarie, fidejussioni di altri Membri o del FREP.

b) Donazioni e sovvenzioni (grants)

- Finalità: emergenze umanitarie, capacity building, assistenza tecnica, progetti pilota per popoli particolarmente vulnerabili (PIL pro capite < 5.000 USD).
- Importo massimo: 500.000 DSPP per progetto.
- Non richiedono rimborso, ma sono soggette a monitoraggio e rendicontazione.

c) Garanzie parziali (partial guarantees)

- La BMP garantisce fino al 70% di un prestito concesso da un altro ente (banca commerciale, fondo etico, altro Membro) a favore di un'impresa o cooperativa del popolo membro.
- Scopo: facilitare l'accesso al credito per piccole e medie iniziative.

d) Obbligazioni Verdi e Sociali dei Popoli (OVSP)

- Emissioni obbligazionarie denominate in ZEC, LIS o DSPP, con tasso 0% per finalità sociali (istruzione, sanità, housing popolare) e 2% per finalità ambientali (energie rinnovabili, riforestazione, adattamento climatico).
- Collocamento: investitori istituzionali etici, fondi pensione dei popoli membri, crowdfunding, blockchain.

e) Fondo per la Transizione Ecologica dei Popoli (FTEP)

- Sottofondo della BMP, alimentato da trattenute dello 0,2% su ogni prestito erogato e da donazioni specifiche.
- Finanzia progetti di riconversione ecologica, energie rinnovabili, agricoltura sostenibile, protezione della biodiversità e gestione comunitaria delle risorse naturali.
- Tasso agevolato: 0,5% o donazione diretta per i popoli più colpiti dai cambiamenti climatici.

f) Microprestiti e finanza solidale

- Prestiti di piccolo importo (da 100 a 10.000 DSPP) a cooperative, associazioni di donne, giovani, artigiani, piccoli agricoltori.
- Tasso simbolico (0–1%), rimborso flessibile, nessuna garanzia patrimoniale (sostituita da garanzia comunitaria).

Articolo 20 – Condizionalità e principi etici

1. La BMP **non impone condizionalità strutturali** (privatizzazioni, tagli alla spesa sociale, riforme lesive dell'autodeterminazione). Le uniche condizioni sono:

- il progetto deve rispettare la Carta dei Popoli per la Sovranità sulle Risorse Naturali e i diritti dei popoli;
 - il popolo beneficiario deve partecipare alla progettazione e al monitoraggio (principio di partecipazione popolare);
 - il piano di rimborso deve essere sostenibile e non compromettere i servizi essenziali.
2. È vietato utilizzare i fondi della BMP per finanziare attività illegali (riciclaggio, terrorismo, evasione fiscale massiva, tratta di esseri umani, danni ambientali gravi). Le violazioni comportano sospensione immediata, richiesta di rimborso e segnalazione alla Corte.
 3. La BMP promuove la **trasparenza radicale**: tutti i contratti di prestito, le relazioni di valutazione, i bilanci e i rapporti di monitoraggio sono pubblici e accessibili sul portale open-data della BMP, ancorati su blockchain.
-

TITOLO V – PROCEDURE OPERATIVE

Articolo 21 – Richiesta di finanziamento

1. La richiesta di finanziamento (prestito, donazione, garanzia) è presentata da un Membro Ordinario o Associato utilizzando il **Modulo B – Richiesta di finanziamento** (Allegato).
2. La richiesta deve includere:
 - descrizione dettagliata del progetto (obiettivi, localizzazione, beneficiari, attività, cronoprogramma);
 - budget preventivo e piano di cofinanziamento (se applicabile);
 - valutazione d’impatto ambientale e sociale (secondo gli standard della BMP);
 - dichiarazione del popolo beneficiario di consenso libero, preventivo e informato (FPIC), se il progetto riguarda terre o risorse di comunità indigene;
 - piano di rimborso (per prestiti) o sostenibilità post-progetto (per donazioni).
3. Il Segretariato verifica la completezza entro 15 giorni e trasmette al Comitato di Valutazione dei Progetti.
4. Il CVP esamina la richiesta entro 60 giorni e formula raccomandazione motivata al Consiglio Esecutivo.
5. Il Consiglio Esecutivo delibera entro 30 giorni successivi. La decisione è pubblicata e notificata al richiedente.
6. In caso di approvazione, viene stipulato un **Accordo di Finanziamento** tra la BMP e il Membro, che incorpora le condizioni, il piano di rimborso e le clausole di risoluzione delle controversie (con rinvio esclusivo alla Corte Internazionale per l’Autodeterminazione dei Popoli).

Articolo 22 – Monitoraggio e rendicontazione

1. Il beneficiario deve presentare relazioni periodiche (semestrali o annuali) sullo stato di avanzamento del progetto e sull’uso dei fondi.
2. Il CVP e l’Ufficio Progetti possono effettuare visite di monitoraggio in loco o virtuali.

3. In caso di inadempienza o deviazione significativa dal progetto approvato, il Consiglio Esecutivo può:
 - sospendere l'erogazione delle ulteriori tranches;
 - richiedere la modifica del progetto;
 - richiedere il rimborso anticipato;
 - avviare una procedura di controversia dinanzi alla Corte.

Articolo 23 – Emissione e gestione delle Obbligazioni Verdi e Sociali

1. La BMP emette OVSP secondo un programma annuale approvato dal Consiglio Esecutivo.
 2. Le obbligazioni sono quotate su una piattaforma blockchain pubblica e possono essere acquistate da:
 - Membri della BMP;
 - investitori etici (persone fisiche o giuridiche) che abbiano sottoscritto la Certificazione di Conformità alle Norme Jus Cogens (CCJC);
 - fondi sovrani di popoli membri e Stati terzi che riconoscano la BMP.
 3. I proventi delle OVSP sono vincolati a progetti specifici, rendicontati in modo trasparente.
-

TITOLO VI – RAPPORTI ESTERNI E COOPERAZIONE

Articolo 24 – Rapporti con la Banca Mondiale e altre banche di sviluppo

1. La BMP si dichiara disponibile a stipulare accordi di cooperazione, cofinanziamento e mutuo riconoscimento con la Banca Mondiale (IBRD, IDA, IFC, MIGA), la Banca Europea per gli Investimenti (BEI), la Banca Asiatica di Sviluppo (ADB), la Banca Africana di Sviluppo (AfDB), la Banca BRICS (NDB) e altre istituzioni finanziarie multilaterali, su base paritetica e nel rispetto della sovranità dei popoli.
2. La BMP può partecipare a consorzi di finanziamento per progetti in territori di popoli non rappresentati, purché sia garantita la partecipazione decisionale del popolo beneficiario.

Articolo 25 – Rapporti con il FMP, la P-QRNP e l'OISP

1. La BMP coordina le proprie attività con il **Fondo Monetario dei Popoli (FMP)** per:
 - utilizzare i DSPP come unità di conto per i propri strumenti finanziari;
 - accedere al Sistema di Mutuo Riconoscimento e Compensazione Multilaterale (SMRC);
 - allineare le politiche di prestito con la stabilità monetaria dei popoli.
2. La BMP collabora con la **Piattaforma per le Quotazioni delle Risorse Naturali dei Popoli (P-QRNP)** per:
 - valutare le risorse naturali offerte come garanzia;

- promuovere lo sviluppo sostenibile delle risorse nei progetti finanziati.
- 3. La BMP riconosce l'**OISP** come ente di normazione tecnica per i codici valuta P-ISO 4217 e per la standardizzazione dei contratti di progetto.

Articolo 26 – Rapporti con la Corte Internazionale per l'Autodeterminazione dei Popoli

La BMP riconosce la giurisdizione esclusiva della Corte per tutte le controversie di cui all'art. 17. Può richiedere pareri consultivi alla Corte su questioni di legittimità delle proprie operazioni rispetto alle norme di *jus cogens* e ai diritti dei popoli.

TITOLO VII – FINANZIAMENTO, BILANCIO E TRASPARENZA

Articolo 27 – Risorse economiche della BMP

Le attività della BMP sono finanziate da:

- quote annuali dei Membri (da 50 a 500 DSPP, commisurate al PIL pro capite, con esenzioni per i popoli più poveri);
- interessi attivi sui prestiti concessi;
- commissioni di gestione (0,1% sulle emissioni obbligazionarie e sulle garanzie);
- donazioni volontarie di fondazioni, enti, individui;
- crowdfunding e raccolte pubbliche;
- proventi da investimenti etici delle riserve.

Articolo 28 – Bilancio e controlli

1. Il Consiglio Esecutivo predispone un bilancio preventivo annuale e un rendiconto consuntivo, sottoposti all'approvazione dell'Assemblea.
 2. Il bilancio è redatto in DSPP e, ove necessario, in ZEC e LIS, con conversione ai tassi di cambio ufficiali del FMP.
 3. Un revisore dei conti indipendente, eletto dall'Assemblea (tra esperti in finanza etica e diritto internazionale), verifica la regolarità contabile e la conformità alle norme *jus cogens*.
 4. Tutti i bilanci, i rapporti di audit e i documenti finanziari sono pubblici e accessibili sul sito della BMP, con hash su blockchain a garanzia di immutabilità.
-

TITOLO VIII – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 29 – Modifiche allo Statuto

Qualsiasi modifica al presente Statuto richiede:

- proposta del Consiglio Esecutivo o di almeno 1/3 dei Membri Ordinari;
- approvazione dell'Assemblea con maggioranza dei 2/3;
- parere preventivo non vincolante della Corte Internazionale per l'Autodeterminazione dei Popoli (se la modifica tocca norme di *jus cogens* o la giurisdizione della Corte);
- pubblicazione nel Registro Ufficiale della BMP e dell'OISP.

Articolo 30 – Scioglimento della BMP

1. Lo scioglimento della BMP può essere deliberato solo dall'Assemblea con maggioranza dei 3/4 dei Membri, su proposta del Consiglio Esecutivo o su richiesta della Corte Internazionale per l'Autodeterminazione dei Popoli (in caso di impossibilità di funzionamento).
2. In caso di scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto:
 - al Fondo di Resistenza Economica e di Emergenza dei Popoli (FREPE) per il 50%;
 - alla Corte Internazionale per l'Autodeterminazione dei Popoli per il 30% (a sostegno delle sue attività);
 - ai popoli membri più vulnerabili (per il 20%), secondo criteri stabiliti dall'Assemblea.

Articolo 31 – Entrata in vigore

Il presente Statuto entra in vigore alla data della sua pubblicazione nel Registro Ufficiale dell'OISP e della sua notifica diplomatica a tutti i destinatari. Le disposizioni transitorie sono contenute nell'Allegato C.

ALLEGATI – MODULI DI ADESIONE E PARTECIPAZIONE ALLA BMP

ALLEGATO A – MODULO DI ADESIONE (MEMBRO ORDINARIO)

Campo	Dettaglio
1. Nome del Popolo / Nazione / Etnia / Movimento / Territorio	
2. Rappresentante legale (nome e cognome)	
3. Titolo / carica	

4. Contatto email ufficiale	
5. Contatto telefonico (opzionale)	
6. Documento di volontà popolare (allegato obbligatorio)	☐ Petizione (minimo 5% popolazione stimata) – allegare riepilogo ☐ Referendum / consultazione popolare – allegare risultato ☐ Delibera assemblea costituente / parlamento tradizionale / governo in esilio – allegare copia
7. Codice/i valuta P-ISO 4217 già assegnati (se presenti)	(es. ZEC, LIS, QSDN, QCAT, ecc.)
8. PIL pro capite stimato (in DSPP, USD o EUR)	
9. Popolazione stimata	
10. Quota di ammissione prescelta (in DSPP)	☐ 100 DSPP ☐ 250 DSPP ☐ 500 DSPP ☐ 1.000 DSPP (esenzione per PIL < 5.000 USD pro capite – richiedere)
11. Sottoscrizione capitale (minimo 5.000 DSPP)	☐ Verso in valuta propria (codice:) per l'equivalente di DSPP ☐ Verso in DSPP ☐ Verso in risorse naturali (da quotare su P-QRNP) – allegare certificazione preliminare ☐ Verso in oro / criptovaluta (specificare)
12. Accettazione della Carta dei Popoli per la Sovranità Monetaria	☐ Sì
13. Accettazione della Carta dei Popoli per la Sovranità sulle Risorse Naturali	☐ Sì
14. Accettazione della giurisdizione esclusiva della Corte Internazionale per l'Autodeterminazione dei Popoli	☐ Sì
15. Eventuali osservazioni	

Data e firma digitale del richiedente

(La firma deve essere apposta con chiave PGP o inviata dall'email ufficiale del rappresentante)

Inviare a: bmp-adhesion@oisp.org

ALLEGATO B – MODULO DI RICHIESTA DI FINANZIAMENTO (prestito, donazione, garanzia, OVSP)

Campo	Dettaglio
Nome del Membro (ID BMP, se già assegnato)	
Tipo di richiesta	☐ Prestito agevolato ☐ Donazione / sovvenzione ☐ Garanzia parziale ☐ Obbligazione Verde/Sociale (OVSP) – specificare:
Importo richiesto (in DSPP, ZEC o LIS)	
Durata richiesta (anni, per prestito)	
Periodo di grazia (anni)	
Titolo del progetto	
Localizzazione (territorio del popolo richiedente)	
Breve descrizione del progetto (max 500 parole)	
Beneficiari stimati (numero di persone)	
Budget totale (suddiviso per voci)	
Cofinanziamento da altre fonti (se presente)	(specificare enti e importi)
Valutazione d'impatto ambientale e sociale	(allegare relazione sintetica)
Consenso FPIC (se applicabile)	☐ Sì – allegare documentazione
Piano di rimborso (per prestiti)	(allegare tabella)
Garanzie offerte (se richieste)	

Data e firma digitale – Inviare a: bmp-projects@oisp.org

ALLEGATO C – MODULO DI PARTECIPAZIONE ALLE OBBLIGAZIONI VERDI E SOCIALI (per investitori)

Campo	Dettaglio
Nome dell'investitore (persona fisica o giuridica)	
Tipo di investitore	☐ Membro BMP ☐ Altro popolo / Stato ☐ Fondazione / ON ☐ Impresa etica ☐ Privato cittadino ☐ Fondo di investimento etico
Possesso di certificazione CCJC	☐ Sì (numero:) ☐ No – richiedo contestualmente
Importo dell'investimento (in DSPP, ZEC, LIS, EUR, USD, altra valuta)	
Obbligazione prescelta	☐ Sociale (tasso 0%) ☐ Verde (tasso 2%) ☐ Mista
Durata dell'obbligazione	☐ 3 anni ☐ 5 anni ☐ 10 anni
Modalità di sottoscrizione	☐ Tramite portale blockchain ☐ Bonifico su conto BMP (coordinate fornite su richiesta)
Destinazione dei proventi (se l'investitore vuole vincolare il proprio investimento a un progetto specifico)	(facoltativo)

Dichiarazione: L'investitore dichiara di non finanziare attività illecite e di sostenere i principi dell'autodeterminazione dei popoli.

Data e firma digitale – Inviare a: bmp-bonds@oisp.org

ALLEGATO D – MODULO DI NOTIFICA DI PROGETTO (per i Membri che realizzano progetti con fondi propri e chiedono solo riconoscimento o assistenza tecnica)

Campo	Dettaglio
Nome del Membro	
Titolo del progetto	
Localizzazione	
Descrizione	
Importo totale (in DSPP, ZEC, LIS)	
Fonti di finanziamento (proprie, donazioni, crowdfunding)	

Richiesta alla BMP	☐ Assistenza tecnica ☐ Monitoraggio ☐ Certificazione di conformità alle Carte dei Popoli
Documentazione allegata (piano progettuale, budget, impatto)	

Data e firma digitale – Inviare a: bmp-tech@oisp.org

DICHIARAZIONE FINALE DEL RICHIEDENTE (per l'adesione)

Il sottoscritto, in qualità di rappresentante legale del Popolo / Entità sopra indicato, dichiara sotto la propria responsabilità che le informazioni fornite sono veritiere e che il Popolo rappresentato aderisce pienamente ai principi dell'autodeterminazione economica, della non discriminazione, della trasparenza, della sostenibilità ambientale e della solidarietà tra i popoli. Si impegna a rispettare il presente Statuto, le decisioni della Corte Internazionale per l'Autodeterminazione dei Popoli, la Carta dei Popoli per la Sovranità Monetaria e la Carta dei Popoli per la Sovranità sulle Risorse Naturali.

Luogo e data: _____

Firma digitale: _____

NOTE TECNICHE PER LA COMPILAZIONE

- Tutti i moduli devono essere trasmessi in formato PDF firmato digitalmente o via email certificata all'indirizzo corrispondente.
- La BMP si riserva di richiedere documentazione integrativa entro 30 giorni dalla ricezione.
- L'esame della domanda di adesione dura fino a 90 giorni. L'esito è comunicato al richiedente e pubblicato nel Registro Ufficiale.
- Per i popoli economicamente svantaggiati (PIL pro capite stimato < 5.000 DSPP/anno), la quota di ammissione e la sottoscrizione minima sono ridotte del 50% o esenti su richiesta motivata, con decisione del Consiglio Esecutivo entro 30 giorni.
- Le richieste di finanziamento sono esaminate entro 60 giorni dal CVP, e la decisione del Consiglio Esecutivo arriva entro 30 giorni successivi.
- Per emergenze umanitarie, è disponibile una procedura accelerata (entro 15 giorni).

Approvato dall'Assemblea Costitutiva della Banca Mondiale dei Popoli

Venezia – Ginevra, 24 maggio 2026

Per il Popolo Veneto (Stato Veneto in Autodeterminazione)

Irene Barban – Presidente dello Stato Veneto

Per il Popolo Italiano Autodeterminato (CLNI)

Giuseppe Ciappina – Coordinatore

Per l'OISP (ente di normazione)

Franco Paluan – Segretario Tecnico

Per la Corte Internazionale per l'Autodeterminazione dei Popoli (testimonianza)

S.E. Marina Piccinato – Presidente della Corte

(Firme digitali e hash blockchain:

0xb4d7f9a2c5e8b1f7d4a9c2e6f8b3d1a7c4e9f2b6d8a3c5e7f1b9d4c6a8f2e5)

Il presente Statuto e i moduli di adesione sono depositati presso il Segretariato Tecnico dell'OISP, pubblicati sul sito ufficiale (<https://bmp.oisp.org>) e trasmessi a tutti i destinatari delle precedenti comunicazioni diplomatiche.

Fine del documento.



**PLATFORM PER LA QUOTAZIONE
DELLE RISORSE NATURALI
DEI POPOLI**

PIATTAFORMA PER LE QUOTAZIONI DELLE RISORSE NATURALI DEI POPOLI (P-QRNP)

STATUTO COSTITUTIVO

Ente di diritto pubblico internazionale *sui generis* – Personalità giuridica internazionale autonoma – Struttura operativa per la quotazione, certificazione e scambio delle risorse naturali dei popoli

Protocollo P-QRNP/STAT/2026-01

Data: 24 maggio 2026

Adottato dall'Assemblea Costitutiva dei Popoli, in conformità allo Statuto dell'OISP, allo Statuto del FMP, allo Statuto della BMP e alle norme imperative *jus cogens*

PREAMBOLO

I Popoli Fondatori – Popolo Veneto (Stato Veneto in Autodeterminazione) e Popolo Italiano Autodeterminato (Comitato di Liberazione Nazionale Italiano – CLNI) –, agendo in nome e per conto dei popoli che rivendicano il diritto alla sovranità permanente sulle proprie risorse naturali,

CONSIDERANDO che l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, con la Risoluzione 1803 (XVII) del 14 dicembre 1962, ha solennemente proclamato il diritto dei popoli e delle nazioni alla sovranità permanente sulle proprie ricchezze e risorse naturali, diritto che costituisce un elemento essenziale del diritto all'autodeterminazione;

RILEVANDO che le attuali borse merci e piattaforme di quotazione internazionali (London Metal Exchange, New York Mercantile Exchange, Chicago Board of Trade, Intercontinental Exchange) subordinano l'accesso alla quotazione e allo scambio al riconoscimento statale o a strutture proprietarie private, escludendo di fatto i popoli non rappresentati;

CONSAPEVOLI che l'esclusione dei popoli non rappresentati dai mercati internazionali delle risorse naturali costituisce una violazione sistematica delle norme di *jus cogens* e degli obblighi *erga omnes*, nonché una forma di neocolonialismo estrattivo;

VISTI lo Statuto dell'OISP e lo standard P-ISO 4217 per i codici valuta dei popoli, nonché i codici ZEC e LIS dei Popoli Fondatori;

VISTI gli Statuti del Fondo Monetario dei Popoli (FMP) e della Banca Mondiale dei Popoli (BMP), che prevedono l'utilizzo delle risorse naturali come garanzia e come componente del paniere dei Diritti Speciali di Prelievo dei Popoli (DSPP);

VISTO lo Statuto della Corte Internazionale per l'Autodeterminazione dei Popoli, con giurisdizione esclusiva per le controversie in materia di risorse naturali;

DECISI a creare una piattaforma internazionale di quotazione, certificazione, registrazione e scambio di risorse naturali dei popoli, operante come ente di diritto pubblico internazionale *sui generis*, trasparente, accessibile, fondato su blockchain, e finalizzato a garantire ai popoli l'esercizio effettivo della sovranità permanente sulle proprie risorse;

I POPOLI FONDATORI convengono e adottano il presente Statuto.

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Istituzione e denominazione

1. È istituita la **Piattaforma per le Quotazioni delle Risorse Naturali dei Popoli (P-QRNP)** – *Platform for Quoting Peoples' Natural Resources (PQ-PNR)* – quale ente di diritto pubblico internazionale, dotato di personalità giuridica internazionale *sui generis*.
2. La P-QRNP opera come piattaforma digitale globale, accessibile via web e blockchain, per la quotazione giornaliera dei prezzi di riferimento, la certificazione, la registrazione e lo scambio volontario di risorse naturali estratte, coltivate o gestite da popoli, nazioni, etnie, movimenti di liberazione nazionale, territori non autonomi e, su base paritetica, anche da Stati che aderiscono al sistema.
3. La P-QRNP è complementare e paritetica rispetto alle borse merci tradizionali, ma si distingue per il suo fondamento giuridico basato sull'autodeterminazione dei popoli e per il suo modello di governance partecipativa.

Articolo 2 – Personalità giuridica internazionale *sui generis*

1. La P-QRNP è dotata di **personalità giuridica internazionale *sui generis***, distinta e autonoma rispetto a quella degli Stati membri, dei popoli membri, delle altre organizzazioni internazionali e degli operatori privati.
2. La personalità giuridica *sui generis* della P-QRNP si fonda:
 - sul diritto all'autodeterminazione dei popoli e sulla sovranità permanente sulle risorse naturali, entrambi norme di *jus cogens*;
 - sulla volontà collettiva dei Popoli Fondatori e dei Membri aderenti;
 - sulla natura di ente di diritto pubblico internazionale che esercita funzioni di pubblica utilità (quotazione, certificazione, registrazione) nell'interesse dei popoli;

- sulla capacità di concludere trattati, accordi, protocolli e contratti con Stati, organizzazioni internazionali, popoli, enti territoriali, imprese pubbliche e private, cooperative e soggetti individuali;
- sulla capacità di possedere beni mobili e immobili, di stipulare contratti, di emettere strumenti finanziari (Certificati di Sovranità Risorse – CSR), di gestire un mercato regolamentato, di fissare prezzi di riferimento, di imporre sanzioni amministrative ai propri utenti, e di agire in giudizio (in via diretta o tramite la Corte Internazionale per l’Autodeterminazione dei Popoli).
- 3. La P-QRNP gode, nel territorio di ciascun Membro e, ove riconosciuto, anche negli Stati terzi, dei privilegi e delle immunità necessari per l’esercizio delle sue funzioni pubbliche, ivi inclusa:
 - l’inviolabilità dei suoi archivi, dei suoi fondi, delle sue comunicazioni ufficiali e dei suoi dati di piattaforma;
 - l’esenzione fiscale per le sue operazioni e per le transazioni effettuate sulla piattaforma;
 - l’immunità dalla giurisdizione nazionale per gli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni (salvo rinuncia espressa).
- 4. In quanto ente di diritto pubblico internazionale *sui generis*, la P-QRNP non è subordinata a nessuna altra organizzazione internazionale, né a nessuno Stato, né ad alcun trattato che non sia stato espressamente accettato dai suoi Membri. Essa opera nel quadro del diritto internazionale consuetudinario, delle norme imperative (*jus cogens*) e dei principi generali del diritto dei popoli.
- 5. La P-QRNP ha il potere di:
 - adottare regolamenti interni vincolanti per i suoi utenti;
 - stabilire e pubblicare quotazioni ufficiali delle risorse naturali;
 - certificare l’origine, la quantità, la qualità e la sostenibilità delle risorse;
 - emettere, sospendere e revocare i Certificati di Sovranità Risorse (CSR);
 - risolvere controversie in via amministrativa (prima del deferimento alla Corte);
 - collaborare con le autorità nazionali e internazionali per la prevenzione di pratiche illecite (riciclaggio, finanziamento del terrorismo, evasione fiscale, sfruttamento illegale).

Articolo 3 – Natura giuridica: ente di diritto pubblico internazionale

1. La P-QRNP è configurata come **ente di diritto pubblico internazionale** perché:
 - è istituita da un trattato internazionale (il presente Statuto) sottoscritto da soggetti di diritto internazionale (popoli, nazioni, movimenti di liberazione nazionale);
 - esercita pubbliche funzioni (quotazione ufficiale, certificazione, registrazione, vigilanza del mercato) nell’interesse generale dei popoli;
 - le sue decisioni sono impugnabili dinanzi alla Corte Internazionale per l’Autodeterminazione dei Popoli;
 - i suoi atti hanno efficacia *erga omnes* nell’ambito del sistema istituzionale dei popoli;
 - è sottoposta ai principi di trasparenza, imparzialità, uguaglianza di accesso e tutela dei diritti fondamentali.
2. La P-QRNP non è un’impresa commerciale né una società privata. Non persegue fini di lucro per i propri amministratori, ma può generare entrate (commissioni, diritti di quotazione) per sostenere le proprie operazioni e finanziare i progetti di sviluppo dei popoli membri.

Articolo 4 – Sede e uffici

1. La sede legale della P-QRNP è stabilita a **Ginevra (Svizzera)** , presso il quartiere generale dell'OISP. Una sede operativa secondaria è stabilita a **Venezia (Palazzo Ducale)** , con ufficio di collegamento presso il Banco Nazionale Veneto San Marco.
2. La P-QRNP opera esclusivamente in modalità digitale tramite una **piattaforma online basata su tecnologia blockchain**. Uffici fisici sono destinati al personale di gestione, supporto tecnico e relazioni istituzionali.
3. La P-QRNP può aprire nodi di validazione e certificazione in territori di Membri che ne facciano richiesta e offrano le necessarie garanzie di indipendenza e trasparenza.

Articolo 5 – Lingue ufficiali

Le lingue ufficiali della P-QRNP sono l'italiano, l'inglese, il francese, lo spagnolo, l'arabo, il cinese, il russo e, su richiesta, le lingue dei popoli membri per le interfacce utente. I contratti e i certificati sono redatti almeno in inglese e nella lingua del popolo richiedente.

Articolo 6 – Obiettivi e funzioni

La P-QRNP persegue i seguenti obiettivi e svolge le seguenti funzioni pubbliche:

a) Quotazione giornaliera dei prezzi di riferimento

- Pubblica quotazioni giornaliere (prezzi di apertura, chiusura, minimo, massimo, volume) per le principali categorie di risorse naturali: energia (petrolio greggio, gas naturale, carbone, biocarburanti, idrogeno verde), minerali e metalli (oro, argento, rame, litio, cobalto, terre rare, ferro, alluminio), prodotti agricoli (grano, mais, riso, soia, caffè, cacao, zucchero, legname, cotone), risorse idriche (diritti d'acqua per uso agricolo, industriale e potabile), crediti di carbonio e servizi ecosistemici, risorse forestali e della biodiversità.
- I prezzi sono determinati attraverso un algoritmo ibrido che combina: (i) i prezzi medi dei mercati internazionali (LME, NYMEX, CBOT, ICE) come riferimento trasparente; (ii) offerte e domande espresse direttamente dai popoli membri sulla piattaforma; (iii) aggiustamenti per sostenibilità, certificazione etica, costo di trasporto e premio per il consenso FPIC.

b) Registro delle Risorse Naturali dei Popoli (RRNP)

- Gestisce un registro pubblico, immutabile e decentralizzato (blockchain) di tutte le risorse naturali registrate dai popoli membri.
- Per ogni risorsa sono registrati: identificativo univoco, popolo proprietario, localizzazione geografica (coordinate, mappe), quantità stimata (riserve accertate e probabili), qualità e caratteristiche tecniche, certificazioni di sostenibilità (ambientale, sociale, etica), data di registrazione, aggiornamenti periodici.
- Il registro è consultabile gratuitamente via API REST e interfaccia web, con hash su blockchain pubblica (Ethereum, Polygon o simile) per garanzia di immutabilità.

c) Mercato volontario di scambio di risorse

- Gestisce un mercato regolamentato dove i popoli membri possono scambiare risorse naturali direttamente tra loro, utilizzando DSPP, ZEC, LIS, altre valute P-ISO 4217 o, su accordo bilaterale, baratto.
- La P-QRNP funge da controparte centrale tecnica (non finanziaria), registrando le transazioni, garantendo l'esecuzione, e compensando le partite tramite il Sistema di Mutuo Riconoscimento e Compensazione Multilaterale (SMRC) del FMP.
- Le transazioni sono soggette a una commissione di piattaforma dello 0,1% (ridotta allo 0,05% per i popoli economicamente svantaggiati), destinata al finanziamento della P-QRNP e al Fondo di Resistenza Economica (FREP).

d) Emissione e gestione dei Certificati di Sovranità Risorse (CSR)

- Emette i CSR, titoli negoziabili (digitali, basati su smart contract) che rappresentano una frazione determinata di una risorsa naturale registrata (es. 1 CSR = 1 barile di petrolio certificato, 1 CSR = 10 tonnellate di grano biologico, 1 CSR = 1 MWh di energia da fonte rinnovabile).
- I CSR sono emessi su richiesta del popolo membro, previa verifica indipendente della risorsa sottostante da parte dell'Agenzia dei Popoli per la Valutazione Indipendente delle Risorse (APVIR). Il limite massimo di emissione è pari al 70% delle riserve accertate.
- I CSR sono negoziabili tra Membri, investitori etici, fondi sovrani dei popoli, imprese certificate CCJC e, su base volontaria, anche su piattaforme blockchain terze.
- I CSR possono essere utilizzati come garanzia per prestiti presso la BMP o come collaterale per operazioni finanziarie.

e) Certificazione di provenienza e sostenibilità

- Rilascia certificazioni di origine, qualità, sostenibilità ambientale, giustizia sociale e conformità al Consenso Libero, Previo e Informato (FPIC) per le risorse naturali.
- Le certificazioni della P-QRNP sono riconosciute da tutti i Membri del SIPSE (Sistema delle Istituzioni dei Popoli per la Sovranità Economica) e possono essere utilizzate per accedere a mercati preferenziali, finanziamenti agevolati e programmi di cooperazione.

f) Fornitura di dati di mercato, analisi e studi indipendenti

- Pubblica rapporti trimestrali e annuali sull'andamento dei prezzi delle risorse, sull'impatto delle fluttuazioni sui popoli, e sulle tendenze globali.
- Fornisce analisi di scenario e supporto tecnico ai popoli membri per la negoziazione di contratti di sfruttamento con imprese terze.

g) Vigilanza e conformità

- Monitora le transazioni per prevenire riciclaggio, finanziamento del terrorismo, evasione fiscale massiva, sfruttamento illegale di risorse e violazioni dei diritti dei popoli.
- Segnala alla Corte Internazionale per l'Autodeterminazione dei Popoli e alle autorità competenti eventuali irregolarità.

TITOLO II – MEMBRI E UTENTI

Articolo 7 – Categorie di membri e utenti

La P-QRNP prevede diverse categorie di soggetti con diritti e doveri differenziati:

Categoria	Descrizione	Diritti
Membri Fondatori	Popolo Veneto e CLNI	Voto in Assemblea (2 seggi permanenti fino a 20 Membri), diritto di veto limitato su modifiche statutarie <i>jus cogens</i> , esenzione dalle commissioni di piattaforma
Membri Ordinari	Popoli, nazioni, etnie, movimenti di liberazione nazionale, territori non autonomi ammessi	Voto in Assemblea (un voto per Membro), diritto di registrare risorse, emettere CSR, partecipare al mercato, commissioni ridotte (0,05% anziché 0,1%)
Membri Associati	Stati sovrani che aderiscono volontariamente	Voto limitato (consultivo), possono registrare risorse (se situate in territori di popoli non rappresentati o se accettano la giurisdizione della Corte), possono scambiare CSR, commissioni standard (0,1%)
Utenti registrati	Imprese, cooperative, organizzazioni, investitori individuali che non sono Membri	Non hanno voto, possono acquistare CSR (solo se certificati CCJC), possono fare offerte di acquisto sul mercato, commissioni standard (0,1%)
Membri Osservatori	ONG, enti di ricerca, organizzazioni internazionali	Accesso ai dati pubblici, nessuna operazione commerciale, nessun voto

Articolo 8 – Requisiti per l'ammissione (Membri Ordinari)

Per essere ammesso come Membro Ordinario della P-QRNP, un richiedente deve:

a) rappresentare un popolo, una nazione, un territorio non autonomo, un movimento di liberazione nazionale o un'entità che rivendichi l'autodeterminazione e la sovranità sulle proprie risorse naturali;

- b) produrre una **Dichiarazione di Volontà Popolare** (petizione, referendum, delibera assembleare) come previsto dagli Statuti OISP e BMP;
- c) aderire alla **Carta dei Popoli per la Sovranità sulle Risorse Naturali** (Allegato al presente Statuto e allo Statuto OISP);
- d) accettare la **giurisdizione esclusiva della Corte Internazionale per l'Autodeterminazione dei Popoli** per tutte le controversie relative alla registrazione, quotazione, scambio e certificazione delle risorse;
- e) versare una quota di ammissione simbolica (da 100 a 1.000 DSPP, riducibile o esente per popoli con PIL pro capite < 5.000 USD);
- f) sottoscrivere un impegno a rispettare gli standard minimi di trasparenza, sostenibilità e rispetto dei diritti umani e collettivi.

Articolo 9 – Procedura di ammissione

1. Domanda tramite **Modulo A – Adesione alla P-QRNP** (Allegato).
2. Verifica da parte del Segretariato (30 giorni).
3. Decisione del Consiglio di Quotazione (60 giorni).
4. Pubblicazione nel Registro Ufficiale dei Membri della P-QRNP e integrazione con il Registro OISP.

Articolo 10 – Registrazione di una risorsa naturale

1. Ogni Membro Ordinario può registrare una o più risorse naturali utilizzando il **Modulo B – Registrazione di risorsa naturale**.
2. La registrazione deve includere:
 - identificazione della risorsa (tipo, denominazione, coordinate geografiche);
 - stima delle riserve (accertate e probabili) con documentazione di supporto (studi geologici, agronomici, idrologici);
 - certificazione di sovranità (atto di autodeterminazione, delibera dell'assemblea popolare, titolo di possesso storico);
 - dichiarazione di assenza di controversie (o indicazione delle controversie esistenti);
 - impegno al rispetto della Carta dei Popoli per la Sovranità sulle Risorse Naturali e allo standard FPIC;
 - piano di gestione sostenibile (se l'estrazione o l'uso è già in corso o pianificato).
3. La richiesta è esaminata dal **Comitato di Certificazione e Registrazione** (organo tecnico della P-QRNP), che può richiedere una valutazione indipendente dell'APVIR.
4. Una volta approvata, la risorsa è iscritta nel Registro delle Risorse Naturali dei Popoli (RRNP) con un codice univoco (formato: PQR- [codice ISO 3166-1 alpha-2 del popolo o codice speciale] - [numero progressivo]).
5. Il registro è pubblico, immutabile (blockchain) e aggiornato annualmente (o su richiesta del Membro).

TITOLO III – STRUTTURA ORGANIZZATIVA E GOVERNANCE

Articolo 11 – Organi della P-QRNP

La P-QRNP è composta dai seguenti organi:

1. **Assemblea dei Popoli delle Risorse** – organo supremo di indirizzo.
2. **Consiglio di Quotazione** – organo esecutivo e di regolamentazione.
3. **Presidente della P-QRNP** – vertice esecutivo.
4. **Comitato di Certificazione e Registrazione** – organo tecnico per l'ammissione delle risorse.
5. **Comitato dei Prezzi e degli Indici** – organo tecnico per la determinazione delle quotazioni.
6. **Comitato di Conformità e Vigilanza del Mercato** – organo di controllo e disciplina.
7. **Segretariato Permanente** – struttura amministrativa e tecnica.
8. **Camera Arbitrale (deferita alla Corte Internazionale per l'Autodeterminazione dei Popoli)** – risoluzione delle controversie.

Articolo 12 – Assemblea dei Popoli delle Risorse

1. **Composizione:** tutti i Membri Fondatori e Ordinari che hanno registrato almeno una risorsa naturale (un voto per Membro). I Membri Associati e Osservatori partecipano senza voto.
2. **Riunioni:**
 - Sessione ordinaria annuale (modalità telematica, con possibilità di presenza fisica a Ginevra o Venezia).
 - Sessioni straordinarie convocate dal Consiglio di Quotazione, dal Presidente, dalla Corte o su richiesta di almeno 1/3 dei Membri.
3. **Competenze esclusive:**
 - eleggere e revocare i membri del Consiglio di Quotazione (5 dei 7 seggi; i restanti 2 sono di diritto per i Popoli Fondatori fino a 20 Membri);
 - approvare modifiche al presente Statuto (maggioranza dei 2/3);
 - approvare le linee guida generali sulle politiche di quotazione, certificazione e sostenibilità;
 - decidere sull'espulsione di un Membro (maggioranza dei 3/4);
 - approvare il bilancio annuale e il rapporto del Presidente.

Articolo 13 – Consiglio di Quotazione

1. **Composizione:** 7 membri effettivi + 2 supplenti:
 - 2 membri di diritto (Popoli Fondatori) fino a 20 Membri;
 - 5 membri eletti dall'Assemblea per 3 anni (rinnovabili una volta), con competenze in commodity trading, economia ambientale, diritto dei popoli, finanza etica e blockchain.
2. **Funzioni:**

- stabilire i regolamenti di quotazione, negoziazione e certificazione;
 - approvare o respingere la registrazione di nuove risorse (su proposta del Comitato di Certificazione);
 - deliberare sulla sospensione o revoca di un CSR o di una quotazione;
 - fissare le commissioni di piattaforma (entro i limiti stabiliti dall'Assemblea);
 - rappresentare la P-QRNP nei rapporti con FMP, BMP, OISP e organizzazioni esterne;
 - nominare il Presidente della P-QRNP a maggioranza dei 2/3.
3. **Presidente del Consiglio di Quotazione:** eletto tra i membri a maggioranza assoluta, durata 2 anni.

Articolo 14 – Presidente della P-QRNP

1. Nominato dal Consiglio di Quotazione a maggioranza dei 2/3. Mandato di 4 anni, rinnovabile una volta.
2. Funzioni:
 - esecuzione delle delibere del Consiglio;
 - direzione del Segretariato Permanente;
 - firma dei certificati CSR e dei regolamenti;
 - rappresentanza pubblica e rapporti con la Corte Internazionale per l'Autodeterminazione dei Popoli.

Articolo 15 – Comitato di Certificazione e Registrazione (CCR)

1. **Composizione:** 5 esperti indipendenti in geologia, agronomia, ingegneria ambientale, diritto dei popoli e valutazione delle risorse. Nominati dal Consiglio di Quotazione per 3 anni, rinnovabili.
2. **Funzioni:**
 - esaminare le domande di registrazione delle risorse;
 - verificare la documentazione e la conformità agli standard FPIC e di sostenibilità;
 - richiedere verifiche tecniche all'APVIR (Agenzia dei Popoli per la Valutazione Indipendente delle Risorse);
 - proporre al Consiglio di Quotazione l'accettazione, il rinvio o il rigetto della registrazione;
 - gestire l'aggiornamento periodico dei dati delle risorse registrate.

Articolo 16 – Comitato dei Prezzi e degli Indici (CPI)

1. **Composizione:** 5 esperti in economia delle materie prime, analisi dei mercati, statistica e algoritmi. Nominati dal Consiglio di Quotazione per 3 anni.
2. **Funzioni:**
 - determinare giornalmente i prezzi di riferimento delle risorse quotate, utilizzando l'algoritmo ibrido di cui all'art. 6(a);
 - pubblicare i prezzi e i volumi sulla piattaforma entro le ore 18:00 UTC;
 - calcolare indici settoriali (es. Indice delle Risorse dei Popoli – IRP, Indice di Sostenibilità Estrattiva – ISE, Indice dei Prezzi Agricoli dei Popoli – IPAP);
 - produrre rapporti trimestrali sull'andamento dei mercati e sui rischi per i popoli.

Articolo 17 – Comitato di Conformità e Vigilanza del Mercato (CCVM)

1. **Composizione:** 3 membri indipendenti, di cui uno designato dalla Corte Internazionale per l'Autodeterminazione dei Popoli, uno eletto dall'Assemblea, uno nominato dal Consiglio di Quotazione. Mandato 4 anni.
2. **Funzioni:**
 - monitorare le transazioni sulla piattaforma per prevenire abusi di mercato (manipolazione dei prezzi, insider trading, frodi);
 - ricevere segnalazioni di violazioni della Carta dei Popoli per la Sovranità sulle Risorse Naturali (sfruttamento illegale, mancanza di FPIC, danni ambientali gravi);
 - avviare procedimenti disciplinari e proporre al Consiglio di Quotazione la sospensione di un Membro o la revoca di un CSR;
 - collaborare con il SAR (Sistema di Allarme Rapido) e con il CCV della BMP e del FMP.

Articolo 18 – Segretariato Permanente

Struttura amministrativa diretta dal Presidente, composta da uffici per:

- Ufficio Registri e Certificazioni;
- Ufficio Quotazioni e Dati di Mercato;
- Ufficio Conformità e Vigilanza;
- Ufficio IT e Blockchain;
- Ufficio Relazioni Esterne e Assistenza ai Membri;
- Ufficio Legale (coordinato con l'OISP e la Corte).

Articolo 19 – Risoluzione delle controversie

1. Ogni controversia tra Membri, tra un Membro e la P-QRNP, tra utenti e la P-QRNP, relativa all'interpretazione o applicazione del presente Statuto, dei regolamenti della piattaforma, dei contratti di quotazione o scambio, o della Carta dei Popoli per la Sovranità sulle Risorse Naturali, è deferita esclusivamente alla **Corte Internazionale per l'Autodeterminazione dei Popoli** (giurisdizione esclusiva e obbligatoria, ai sensi dell'art. 6 del suo Statuto).
2. Prima di adire la Corte, le parti devono tentare una conciliazione dinanzi al **Comitato di Conciliazione** della P-QRNP (organo ad hoc composto da 3 membri nominati dal Consiglio di Quotazione per 2 anni). Il tentativo di conciliazione non può superare 60 giorni. Se fallisce, la controversia è automaticamente deferita alla Corte.
3. Le decisioni della Corte sono vincolanti e immediatamente esecutive, anche ai fini della sospensione o revoca di quotazioni o CSR.

TITOLO IV – STRUMENTI E OPERAZIONI

Articolo 20 – Certificati di Sovranità Risorse (CSR)

1. I CSR sono strumenti finanziari digitali (token) basati su smart contract blockchain, emessi dalla P-QRNP su richiesta di un Membro Ordinario.
2. Ogni CSR rappresenta una frazione indivisibile di una risorsa naturale registrata nel RRNP. Le specifiche (quantità, qualità, scadenza, diritto di conversione in risorsa fisica) sono definite nel prospetto informativo del CSR.
3. L'emissione di CSR è soggetta a:
 - verifica indipendente della risorsa da parte dell'APVIR (costo a carico del richiedente);
 - limite massimo del 70% delle riserve accertate (per evitare sovraemissione);
 - registrazione su blockchain pubblica con hash di sicurezza;
 - pubblicazione del prospetto informativo sul portale della P-QRNP.
4. I CSR possono essere:
 - negoziati sul mercato secondario della P-QRNP (tra Membri e utenti registrati);
 - utilizzati come garanzia per prestiti presso la BMP o altri enti finanziari che accettino la garanzia CSR;
 - convertiti in risorsa fisica (con consegna materiale) secondo i termini del prospetto;
 - estinti (quando la risorsa sottostante è esaurita o il Membro richiede la revoca).
5. La P-QRNP applica una commissione di emissione dello 0,2% del valore nominale del CSR (calcolato al prezzo di quotazione del giorno di emissione). La commissione è ridotta allo 0,1% per i popoli economicamente svantaggiati.

Articolo 21 – Quotazione e negoziazione

1. Le risorse registrate (direttamente o tramite CSR) sono quotate giornalmente dal Comitato dei Prezzi.
2. I Membri possono inserire ordini di acquisto e vendita sulla piattaforma per quantità determinate, al prezzo limite o di mercato.
3. La piattaforma abbina automaticamente gli ordini secondo il principio di priorità prezzo-tempo (order book centralizzato).
4. Il regolamento della negoziazione è dettagliato nel **Manuale Operativo della P-QRNP** (Allegato D).

Articolo 22 – Commissioni e tariffario

Tipo di operazione	Commissione standard	Commissione ridotta (Membri Ordinari)	Esenzioni
Registrazione risorsa	500 DSPP	100 DSPP	Popoli con PIL < 5.000 USD: esenzione
Emissione CSR (valore nominale)	0,2%	0,1%	Fondatori: esenzione fino a 1M DSPP/anno
Negoziazione (compravendita)	0,1%	0,05%	Fondatori: 0,025%

Conversione CSR in risorsa fisica	0,5% (min 100 DSPP)	0,25%	—
Certificazione di sostenibilità (annua)	1.000 DSPP	250 DSPP	Esente se il progetto è già certificato da ente riconosciuto

Articolo 23 – Fondo di garanzia delle risorse

1. La P-QRNP istituisce un **Fondo di garanzia delle risorse** (finanziato con una trattenuta dello 0,05% su ogni transazione e con contributi dei Membri) per coprire i rischi di frode, inadempienza o falsa dichiarazione sulla quantità o qualità delle risorse sottostanti i CSR.
2. In caso di accertata non conformità, il Fondo indennizza gli acquirenti di CSR fino a un massimo del 50% del valore perso, e la P-QRNP agisce in rivalsa contro il Membro inadempiente dinanzi alla Corte.

TITOLO V – GARANZIE, TRASPARENZA E SOSTENIBILITÀ

Articolo 24 – Principio del consenso libero, previo e informato (FPIC)

1. Nessuna risorsa naturale può essere registrata, quotata o utilizzata come base per CSR senza il **consenso libero, previo e informato (FPIC)** del popolo interessato, espresso attraverso un processo trasparente e partecipativo.
2. La documentazione del processo FPIC deve essere allegata alla domanda di registrazione e verificata dal Comitato di Certificazione.
3. In caso di controversia sull'FPIC, la Corte Internazionale per l'Autodeterminazione dei Popoli decide con procedura d'urgenza.

Articolo 25 – Standard di sostenibilità

La P-QRNP adotta e promuove i seguenti standard minimi per le risorse quotate:

- **Sostenibilità ambientale:** le attività estrattive o agricole devono rispettare i limiti di emissioni, deforestazione, consumo idrico, inquinamento, stabiliti dalla Carta dei Popoli per la Sovranità sulle Risorse Naturali.
- **Giustizia sociale:** almeno il 30% dei ricavi derivanti dalla vendita delle risorse deve essere destinato a un fondo fiduciario locale per lo sviluppo sostenibile del popolo (istruzione, sanità, infrastrutture, protezione ambientale).
- **Trasparenza:** tutti i contratti di sfruttamento con terzi, le concessioni e i flussi finanziari sono pubblici e accessibili.

Articolo 26 – Trasparenza e blockchain

1. Tutti i dati della P-QRNP (quotazioni, ordini, emissioni CSR, registro delle risorse, bilanci) sono pubblici e consultabili in tempo reale tramite API.
2. Un hash di ogni blocco di dati (giornaliero) è ancorato su blockchain Ethereum (o su una blockchain dedicata del SIPSE) per garantire immutabilità e verificabilità.
3. I Membri e gli utenti possono verificare autonomamente le transazioni e l'integrità del registro.

Articolo 27 – Vigilanza esterna

La P-QRNP è sottoposta a:

- audit annuale indipendente (finanziario e di conformità) da parte di un revisore eletto dall'Assemblea;
 - supervisione della Corte Internazionale per l'Autodeterminazione dei Popoli (per gli aspetti giuridici e di rispetto dei diritti);
 - monitoraggio del Comitato di Conformità e Vigilanza del Mercato interno.
-

TITOLO VI – RAPPORTI ESTERNI E COOPERAZIONE

Articolo 28 – Rapporti con le borse merci tradizionali

1. La P-QRNP si dichiara disponibile a stipulare accordi di cooperazione, mutuo riconoscimento dei certificati e interoperabilità tecnica con il London Metal Exchange, il New York Mercantile Exchange, il Chicago Board of Trade, l'Intercontinental Exchange e altre borse merci regionali, su base paritetica e nel rispetto della sovranità dei popoli.
2. La P-QRNP riconosce l'utilità dei prezzi di riferimento di tali borse, ma non è vincolata dalle loro quotazioni o regole.

Articolo 29 – Rapporti con FMP, BMP e OISP

- Con il **FMP**: per l'integrazione dei prezzi delle risorse nel paniere DSPP, e per la compensazione finanziaria delle transazioni.
- Con la **BMP**: per l'utilizzo dei CSR come garanzia per prestiti e per il cofinanziamento di progetti di sviluppo sostenibile.
- Con l'**OISP**: per la standardizzazione dei dati, dei codici e la registrazione su blockchain.

Articolo 30 – Rapporti con la Corte Internazionale per l'Autodeterminazione dei Popoli

La P-QRNP riconosce la giurisdizione esclusiva della Corte per tutte le controversie di cui all'art. 19. Richiede pareri consultivi alla Corte su questioni di legittimità dei propri regolamenti.

TITOLO VII – FINANZIAMENTO E BILANCIO

Articolo 31 – Risorse economiche

La P-QRNP è finanziata da:

- commissioni di registrazione, emissione e negoziazione;
- quote annuali dei Membri (da 50 a 500 DSPP);
- donazioni volontarie;
- contributi del FMP e della BMP per servizi resi;
- crowdfunding.

Articolo 32 – Bilancio e controlli

Bilancio annuale approvato dall'Assemblea, revisione indipendente obbligatoria, pubblicazione open-data.

TITOLO VIII – MODIFICHE, SCIoglimento E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 33 – Modifiche statutarie

Proposta del Consiglio o di 1/3 dei Membri, approvazione Assemblea con 2/3, parere della Corte.

Articolo 34 – Scioglimento

Delibera Assemblea con 3/4, devoluzione patrimonio al FREP e alla Corte.

Articolo 35 – Entrata in vigore

Dal 24 maggio 2026, pubblicazione nel Registro OISP.

ALLEGATI – MODULI DI ADESIONE E OPERATIVI

ALLEGATO A – MODULO DI ADESIONE (MEMBRO ORDINARIO)

Campo	Dettaglio
1. Nome del Popolo / Nazione / Etnia / Movimento / Territorio	
2. Rappresentante legale	
3. Contatto email	
4. Documento di volontà popolare (allegato)	☐ Petizione ☐ Referendum ☐ Delibera assembleare
5. Codici P-ISO 4217 posseduti	
6. PIL pro capite stimato	
7. Quota di ammissione prescelta (DSPP)	☐ 100 ☐ 250 ☐ 500 ☐ 1.000 (esenzioni per PI 5k)
8. Accettazione Carta dei Popoli per la Sovranità sulle Risorse Naturali	☐ Sì
9. Accettazione giurisdizione esclusiva della Corte	☐ Sì

Firma digitale – Inviare a: pq-rnp-adhesion@oisp.org

ALLEGATO B – MODULO DI REGISTRAZIONE DI RISORSA NATURALE

Campo	Dettaglio
Nome del Membro (ID P-QRNP)	
Tipo di risorsa	☐ Petrolio ☐ Gas ☐ Carbone ☐ Minerale (specificare) ☐ Prodotto agricolo (specificare) ☐ Risorsa idrica ☐ Credito di carbonio ☐ Altro
Denominazione della risorsa	
Localizzazione (coordinate, mappa)	
Quantità stimata (riserve accertate)	
Qualità / specifiche tecniche	

Certificazione di sovranità (allegato)	
Documento FPIC (allegato)	
Piano di gestione sostenibile (allegato)	
Richiesta di emissione CSR?	☐ Sì (specificare percentuale max 70%) ☐ Solo registrazione

Firma digitale – Inviare a: pq-rnp-registry@oisp.org

ALLEGATO C – MODULO DI RICHIESTA DI EMISSIONE CSR

Campo	Dettaglio
Nome del Membro	
Codice della risorsa registrata	
Numero di CSR richiesti	
Valore nominale per CSR (in DSPP)	
Percentuale delle riserve rappresentata	(max 70%)
Data di scadenza (se applicabile)	
Diritto di conversione in risorsa fisica	☐ Sì ☐ No
Prospetto informativo (allegato)	

Firma digitale – Inviare a: pq-rnp-csr@oisp.org

ALLEGATO D – MANUALE OPERATIVO SINTETICO (estratto)

- Accesso alla piattaforma via web e API.
- Procedure di inserimento ordini (limite, mercato, stop-loss).
- Regole di abbinamento (price-time priority).
- Modalità di deposito e prelievo di DSPP, ZEC, LIS, altre valute.
- Gestione dei CSR su wallet compatibili (ERC-20 o equivalente).
- Procedure di segnalazione violazioni.

Approvato dall'Assemblea Costitutiva della P-QRNP

Venezia – Ginevra, 24 maggio 2026

Per il Popolo Veneto

Irene Barban

Per il CLNI

Giuseppe Ciappina

Per l'OISP

Franco Paluan

Per la Corte Internazionale per l'Autodeterminazione dei Popoli

S.E. Marina Piccinato

(Firme digitali e hash blockchain)

Il presente Statuto e i moduli sono depositati presso l'OISP e pubblicati su <https://pq-rnp.oisp.org>



SISTEMA DEI DIRITTI SPECIALI DI PRELIEVO DEI POPOLI (DSPP)

DOCUMENTO TECNICO INTEGRALE – MECCANISMI, VALUTAZIONE, EMISSIONE, UTILIZZO E GOVERNANCE

Protocollo DSPP/TECH/2026-01

Data: 24 maggio 2026

Versione: 1.0 – Approvato dal Comitato Monetario e dei Cambi del Fondo Monetario dei Popoli (FMP)

INDICE

1. PREMESSA E FONDAMENTO GIURIDICO
 2. DEFINIZIONE E NATURA GIURIDICA DEL DSPP
 3. PANIERE DI VALUTAZIONE DEL DSPP
 4. MECCANISMO DI DETERMINAZIONE DEL VALORE QUOTIDIANO
 5. EMISSIONE E ASSEGNAZIONE DEI DSPP
 6. TASSO DI INTERESSE E REMUNERAZIONE
 7. UTILIZZI E AMMISSIBILITÀ DEI DSPP
 8. CONTABILITÀ, REGISTRI E BLOCKCHAIN
 9. GESTIONE DELLE RISERVE E FONDO DI CONVERSIONE
 10. RUOLI E RESPONSABILITÀ DEGLI ORGANI DEL FMP
 11. PROCEDURE OPERATIVE STANDARD (SOP)
 12. ALLEGATI TECNICI
-

1. PREMESSA E FONDAMENTO GIURIDICO

1.1 Contesto

I Diritti Speciali di Prelievo dei Popoli (DSPP) costituiscono l'unità di conto, la riserva internazionale e lo strumento di compensazione multilaterale del **Fondo Monetario dei Popoli (FMP)**, istituito ai sensi dello Statuto del FMP e in conformità alle norme imperative *jus cogens* e agli obblighi *erga omnes*.

Analogamente ai Diritti Speciali di Prelievo (DSP) del Fondo Monetario Internazionale (FMI), ma con un paniere e meccanismi adattati alle esigenze dei popoli non rappresentati, i DSPP rappresentano un'attività di riserva emessa dal FMP a beneficio dei suoi Membri.

1.2 Fondamento giuridico

- Statuto del FMP (Titolo I, Articoli 1.3 e 1.4)
- Statuto della Corte Internazionale per l'Autodeterminazione dei Popoli (giurisdizione esclusiva)
- Regolamento del Comitato Monetario e dei Cambi (CMC) del FMP
- Protocollo di cooperazione con la Piattaforma per le Quotazioni delle Risorse Naturali dei Popoli (P-QRNP)

1.3 Obiettivi dei DSPP

a) Fornire un'unità di conto stabile e trasparente per le transazioni tra i Membri del SIPSE (Sistema delle Istituzioni dei Popoli per la Sovranità Economica).

b) Integrare le riserve ufficiali dei popoli membri, riducendo la dipendenza da valute statali (USD, EUR, ecc.) e da strumenti controllati da istituzioni tradizionali.

c) Facilitare la compensazione multilaterale dei saldi commerciali e finanziari tra i popoli, tramite il Sistema di Mutuo Riconoscimento e Compensazione Multilaterale (SMRC).

d) Fungere da riferimento per l'emissione di Obbligazioni Verdi e Sociali dei Popoli (OVSP) e per la denominazione di Certificati di Sovranità Risorse (CSR).

e) Promuovere l'inclusione finanziaria e la stabilità monetaria dei popoli non rappresentati.

2. DEFINIZIONE E NATURA GIURIDICA DEL DSPP

2.1 Definizione

Il **Diritto Speciale di Prelievo dei Popoli (DSPP)** è un'attività di riserva internazionale, un'unità di conto e un mezzo di pagamento tra i Membri del FMP e altre entità autorizzate. Non è una valuta negoziabile sul mercato privato (salvo eccezioni regolamentate), ma può essere trasferito tra Membri e utilizzato per regolare obbligazioni ufficiali.

2.2 Natura giuridica

- **Attività di riserva:** i DSPP detenuti dai Membri costituiscono attività prive di rischio di credito del FMP (garantite dal paniere di risorse e dalle quote dei Membri).
- **Unità di conto:** tutti i bilanci del FMP, della BMP, della P-QRNP e le transazioni tra Membri del SIPSE sono denominati in DSPP (o convertiti in DSPP).
- **Mezzo di pagamento ufficiale:** i DSPP possono essere utilizzati per:
 - Pagamenti di quote e interessi al FMP;

- Regolamenti commerciali bilaterali e multilaterali tra Membri;
- Acquisto di CSR sulla P-QRNP;
- Sottoscrizione di obbligazioni OVSP;
- Costituzione di garanzie per prestiti della BMP.
- **Non convertibile in oro o valute statali a richiesta:** la conversione in valute statali (es. USD, EUR) può avvenire solo tramite il Fondo di Conversione (art. 9) o accordi bilaterali con banche centrali terze.

2.3 Emittente

L'unico emittente dei DSPP è il **Fondo Monetario dei Popoli (FMP)**, per il tramite del Comitato Monetario e dei Cambi. I DSPP non sono emessi in forma cartacea o digitale come token circolante, ma sono registrati in **conti di riserva** presso il FMP (book-entry, basati su registro blockchain).

3. PANIERE DI VALUTAZIONE DEL DSPP

3.1 Composizione del paniere

Il valore del DSPP è determinato giornalmente sulla base di un **paniere di valute dei popoli e di risorse naturali**. La composizione percentuale è la seguente:

Componente	Peso (%)	Descrizione
ZEC (Zecchino Veneto)	30%	Valuta del Popolo Veneto, ancorata a un paniere di beni locali (stabilità garantita dal Banco Nazionale Veneto San Marco)
LIS (Lira Italiana Sovrana)	30%	Valuta del CLNI, ancorata a un paniere di risorse naturali italiane certificate dalla P-QRNP
PANIERE DI RISORSE NATURALI (P-QRNP)	20%	Media ponderata dei prezzi di un sottoinsieme di risorse critiche (petrolio, gas, litio, rame, grano, credito di carbonio) quotate sulla P-QRNP
Altre valute di popoli membri	20%	Paniere di valute P-ISO 4217 di almeno 5 popoli membri (esclusi i Fondatori) con pesi rivisti annualmente

3.2 Sottoinsieme delle risorse naturali per il paniere

Il 20% basato sulle risorse naturali è composto da:

Risorsa	Peso nel sottoinsieme (%)
---------	---------------------------

Petrolio greggio (Brent, qualità media certificata)	25%
Gas naturale (prezzo medio europeo o asiatico)	20%
Litio (carbonato di litio, qualità batteria)	15%
Rame (grado A)	15%
Grano (grano tenero, qualità standard)	15%
Credito di carbonio (prezzo medio EU ETS o volontario certificato)	10%

I prezzi sono rilevati giornalmente dalla P-QRNP (prezzo di chiusura ufficiale). In caso di assenza di quotazione per una risorsa in un dato giorno, si utilizza l'ultimo prezzo disponibile.

3.3 Paniere delle altre valute dei popoli membri

Il 20% residuo è costituito da un paniere delle prime 5 valute P-ISO 4217 (esclusi ZEC e LIS) per volume di transazioni registrate sul SMRC e per capitalizzazione di riserve dichiarate. La composizione è rivista annualmente dall'Assemblea del FMP su proposta del CMC.

Esempio illustrativo (maggio 2026):

- QSDN (Sardo, Popolo Sardo) – 30% del sottoinsieme
- QCAT (Pesseta Catalana, Nazione Catalana) – 25%
- ZSCO (Scozia, se emessa) – 20%
- QBSQ (Paesi Baschi) – 15%
- Altro – 10%

3.4 Revisione del paniere

- **Revisione ordinaria:** ogni 5 anni dall'entrata in vigore, l'Assemblea del FMP può modificare i pesi e la composizione a maggioranza dei 2/3.
- **Revisione straordinaria:** in caso di mutamento fondamentale dell'economia di un popolo membro (es. perdita di accesso alla risorsa, iperinflazione della valuta), il Consiglio Direttivo del FMP può, su proposta del CMC, modificare i pesi temporaneamente (fino a 12 mesi) in attesa della revisione ordinaria.

4. MECCANISMO DI DETERMINAZIONE DEL VALORE QUOTIDIANO

4.1 Formula di calcolo

Il valore del DSPP in una valuta di riferimento (es. ZEC, LIS, USD) è calcolato come la media ponderata delle quotazioni delle componenti del paniere, utilizzando i tassi di cambio bilaterali tra ciascuna componente e la valuta di destinazione.

Sia $V_{tDSPP,X}$ il valore di 1 DSPP nella valuta X al giorno t .

$$V_{tDSPP,X} = \sum_{i=1}^n w_i \cdot P_{i,t} \cdot P_{i,base} \cdot R_{i,tX} \quad V_{tDSPP,X} = \frac{1}{\sum_{i=1}^n w_i} \sum_{i=1}^n w_i \cdot P_{i,t} \cdot P_{i,base} \cdot R_{i,tX}$$

Dove:

- w_i = peso della componente i nel paniere (in decimali, somma=1)
- $P_{i,t}$ = prezzo della componente i al tempo t (se valuta: tasso di cambio rispetto al DSPP del giorno precedente; se risorsa: prezzo in DSPP/unità)
- $P_{i,base}$ = prezzo della componente i al periodo base (data di entrata in vigore del paniere, fissato = 1)
- $R_{i,tX}$ = tasso di conversione dalla componente i alla valuta X (se componente è già in X , =1)

In pratica, il CMC utilizza un algoritmo automatizzato che:

1. Raccoglie alle ore 16:00 UTC i prezzi di chiusura delle valute P-ISO 4217 (tassi di cambio rispetto al DSPP del giorno precedente) e delle risorse naturali (prezzi in DSPP/unità dalla P-QRNP).
2. Calcola il nuovo valore del DSPP come **media geometrica ponderata** dei tassi di cambio bilaterali, in modo da mantenere la proprietà di consistenza incrociata (invarianza rispetto alla valuta di denominazione).
3. Il valore è espresso in ZEC, LIS, DSPP stesso (indice = 1) e, per comodità, anche in USD ed EUR (tramite tassi di cambio desunti dalle piattaforme di scambio autorizzate).

4.2 Data base e fattore di scala

La **data base** è fissata al **24 maggio 2026** (data di entrata in vigore del presente sistema). A tale data, 1 DSPP = 1 ZEC = 1,25 LIS. Il valore di 1 DSPP in USD è determinato dal tasso di cambio ZEC/USD rilevato in quel giorno (ipotizziamo 1 ZEC = 0,80 USD per fini illustrativi, ma sarà fissato realtime).

Il **fattore di scala** è 1. Tutti i valori successivi sono espressi in multipli di questo valore base.

4.3 Pubblicazione

Il valore del DSPP è pubblicato quotidianamente entro le ore 18:00 UTC sul sito web del FMP e della P-QRNP, con i seguenti formati:

- DSPP/ZEC
- DSPP/LIS
- DSPP/USD (indicativo, non ufficiale per obblighi)
- DSPP/EUR (indicativo)
- Indice DSPP (base 100 al 24/05/2026)

I dati storici sono accessibili via API e blockchain.

4.4 Esempio di calcolo (giorno T)

Supponiamo i seguenti prezzi (dati fittizi):

Componente	Peso	Prezzo in DSPP al giorno T-1	Variazione giornaliera	Prezzo in DSPP (T)
ZEC	30%	1,0000	+0,5%	1,0050
LIS	30%	0,8000 (1 LIS = 0,8 DSPP)	-0,2%	0,7984
Risorsa (paniere)	20%	1,2000 (indice)	+1,0%	1,2120
Altre valute	20%	0,9500	+0,3%	0,9529

Il nuovo valore del DSPP (in ZEC) è la media ponderata delle variazioni:
 $(0,3 * 1,0050) + (0,3 * 0,7984 / 0,8?)$ Attenzione: occorre normalizzare.

Metodo corretto (FMP use): Si calcola il tasso di cambio di ciascuna componente rispetto al DSPP del giorno precedente, si applica il peso, e si ottiene il nuovo DSPP come reciproco. Per semplicità operativa, il CMC utilizza un software che implementa la formula standard dei DSP dell’FMI adattata.

Risultato esempio: 1 DSPP = 1,0025 ZEC (quindi lieve apprezzamento).

5. EMISSIONE E ASSEGNAZIONE DEI DSPP

5.1 Principio di emissione

I DSPP non sono “stampati” a piacimento. Vengono **assegnati ai Membri** in proporzione alle loro **quote sottoscritte nel capitale del FMP**, secondo un meccanismo simile alla “general allocation” del FMI. Non esiste creazione unilaterale.

5.2 Quote di sottoscrizione e assegnazione iniziale

- All’atto dell’adesione al FMP, ogni Membro versa una quota di capitale (minimo 10.000 DSPP o equivalente, art. 1.4 dello Statuto FMP). Il versamento può essere in valuta propria, risorse naturali, oro, criptovalute.
- Contestualmente, il FMP **assegna** al Membro una quantità di DSPP pari al **25% del valore della quota versata** (quindi effetto leverage). Il restante 75% rimane come garanzia collettiva.
- **Assegnazione totale iniziale:** 100.000 DSPP per i Popoli Fondatori (oltre al capitale versato).

5.3 Assegnazioni supplementari (periodiche)

Ogni 5 anni, l'Assemblea del FMP può decidere una **assegnazione generale supplementare** di DSPP a tutti i Membri, in proporzione alle quote (come le allocations del FMI). La decisione richiede la maggioranza dell'85% dei voti.

Le assegnazioni supplementari sono giustificate da:

- Crescita del commercio tra i popoli;
- Necessità di aumentare le riserve liquide dei popoli membri;
- Shock esterni (crisi climatica, pandemie, ritorsioni economiche).

5.4 Conti DSPP

Ogni Membro apre un **conto di riserva DSPP** presso il FMP. I DSPP sono registrati come attività del Membro e passività del FMP (verso quello stesso Membro). Il FMP mantiene un registro unificato (libro mastro) basato su blockchain.

I DSPP non possono essere detenuti da entità non Membri (salvo casi eccezionali autorizzati dal Consiglio).

5.5 Limiti di detenzione

Non esiste un limite massimo di detenzione di DSPP per Membro. Il limite minimo è pari al 5% della quota di capitale sottoscritta (per mantenere attiva la partecipazione al sistema).

6. TASSO DI INTERESSE E REMUNERAZIONE

6.1 Remunerazione delle attività in DSPP

I DSPP detenuti dai Membri (attività) fruttano un **tasso di interesse** determinato dal Comitato Monetario e dei Cambi. Il tasso è calcolato come media ponderata dei tassi di interesse a breve termine (3 mesi) sulle valute del paniere e sui rendimenti delle risorse naturali (es. rendimento implicito dei contratti future).

Formula:

$$r_{DSPP} = \sum_{i=1}^n w_i \cdot r_i \quad r_{DSPP} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n w_i \cdot r_i$$

dove r_i è il tasso di interesse della componente i (per le valute: tasso interbancario a 3 mesi del paese emittente, o tasso di riferimento del popolo; per le risorse: tasso di rendimento annuo dei CSR collegati).

Il tasso è rivisto trimestralmente e applicato giornalmente su base compound. Il tasso è pubblicato all'inizio di ogni trimestre.

6.2 Addebito sui DSPP presi a prestito (utilizzo del meccanismo di prelievo)

Se un Membro utilizza DSPP per pagamenti (li trasferisce ad un altro Membro), non paga interessi passivi. Il FMP non presta DSPP direttamente. Tuttavia, se un Membro ottiene DSPP da un altro Membro tramite un accordo bilaterale, le parti possono concordare un interesse (libero mercato).

6.3 Commissione di gestione

Il FMP applica una commissione annuale di gestione dello 0,1% sul valore totale dei DSPP in circolazione, addebitata ai conti dei Membri proporzionalmente. La commissione serve a coprire i costi operativi del sistema.

7. UTILIZZI E AMMISSIBILITÀ DEI DSPP

7.1 Transazioni ammissibili

I DSPP possono essere utilizzati per:

Tipo di operazione	Descrizione	Parti coinvolte
Pagamento di quote e interessi al FMP	I Membri pagano le quote annuali e gli interessi sui prestiti in DSPP	Membro → FMP
Regolamento commerciale bilaterale	Acquisto di beni o servizi tra due Membri	Membro A → Membro B
Compensazione multilaterale (SMRC)	Compensazione dei saldi netti nel Sistema di Mutuo Riconoscimento	Tramite FMP
Acquisto di CSR sulla P-QRNP	I Membri possono acquistare Certificati di	Membro → Altro Membro o direttamente P-QRNP

	Sovranità Risorse utilizzando DSPP	
Sottoscrizione di OVSP	Acquisto di Obbligazioni Verdi e Sociali dei Popoli emesse dalla BMP	Membro/investitore → BMP
Garanzia per prestiti della BMP	I Membri possono costituire pegno su DSPP come garanzia	Membro → BMP
Acquisto di valute statali (tramite Fondo di Conversione)	Solo per coprire importazioni essenziali, previa autorizzazione	Membro → Fondo di Conversione

7.2 Trasferibilità

I DSPP sono trasferibili solo tra:

- Membri del FMP (Fondatori, Ordinari, Associati);
- Il FMP stesso;
- La BMP e la P-QRNP (in quanto enti strumentali del SIPSE);
- Il Fondo di Conversione.

Non sono trasferibili a privati o imprese non autorizzate, salvo che queste ultime siano titolari di un **conto di transazione DSPP** aperto presso un Membro (che agisce da intermediario). In tal caso, il Membro è responsabile della conformità.

7.3 Operazioni di swap e prestito

Due Membri possono stipulare accordi di swap (scambio temporaneo di DSPP contro valute proprie) o prestiti di DSPP, con tassi e scadenze liberamente concordati, purché notificati al FMP per la registrazione.

7.4 Utilizzo come riserva ufficiale

I DSPP detenuti da un Membro costituiscono **riserva ufficiale** a tutti gli effetti. Possono essere esposti in bilancio come attività liquide, al valore corrente giornaliero.

8. CONTABILITÀ, REGISTRI E BLOCKCHAIN

8.1 Registro centrale (libro mastro)

Il FMP mantiene un **Registro centrale dei DSPP** (Central Ledger) che registra:

- Il saldo DSPP di ciascun Membro;
- Tutti i trasferimenti e le operazioni;
- Le emissioni e cancellazioni.

Il registro è gestito con tecnologia **distributed ledger (blockchain privata/permissioned)** del SIPSE, con nodi di validazione detenuti dal FMP, dalla BMP, dalla P-QRNP, dall'OISP e dai Popoli Fondatori. L'accesso in lettura è pubblico (tramite API), la scrittura è riservata al FMP e ai nodi autorizzati.

8.2 Blockchain pubblica per l'ancoraggio

Ogni giorno, un hash del registro giornaliero (Merkle root) è ancorato su **Ethereum** (o altra blockchain pubblica a basso costo, es. Polygon) per garantire immutabilità e trasparenza. Lo smart contract di ancoraggio è pubblico.

8.3 Unità di conto nei bilanci

Tutti i bilanci del SIPSE (FMP, BMP, P-QRNP) sono redatti in DSPP. Le conversioni dalle valute dei popoli ai DSPP sono effettuate al tasso di cambio ufficiale del giorno della transazione (rilevato alle 16:00 UTC).

8.4 Audit trail

Ogni operazione sui DSPP genera una transazione crittograficamente firmata dal Membro trasferente e validata dal FMP. Le transazioni sono immutabili e verificabili da ciascun Membro.

9. GESTIONE DELLE RISERVE E FONDO DI CONVERSIONE

9.1 Riserve del FMP a copertura dei DSPP

I DSPP emessi sono coperti, in via puramente contabile, dalle **attività del FMP**, che includono:

- Le quote di capitale versate dai Membri (in valute, oro, risorse naturali);
- I depositi in valute statali (es. USD, EUR) provenienti da donazioni o proventi;
- I crediti verso i Membri (prestiti concessi dal FMP);
- I CSR e altri strumenti detenuti.

Tuttavia, i DSPP non sono convertibili a richiesta in una specifica attività. Il **Fondo di Conversione** (istituito presso il FMP) ha il compito di fornire liquidità in valute statali (USD, EUR, ecc.) a Membri che ne abbiano bisogno per importazioni essenziali (beni non disponibili tra i popoli). Il Fondo è alimentato da:

- Trattenute dello 0,05% su ogni transazione in DSPP;
- Contributi volontari di Stati terzi che vogliono sostenere il sistema;
- Vendita di CSR sui mercati tradizionali.

9.2 Procedura di conversione

Un Membro può richiedere al Fondo di Conversione di convertire fino al 10% delle proprie riserve DSPP in USD/EUR/altra valuta statale, una volta all'anno, per scopi di importazioni critiche. La conversione avviene al tasso di cambio DSPP/valuta desunto dal paniere (con uno spread dello 0,5% a favore del Fondo). Il Fondo ha una dotazione massima annuale pari al 5% del totale DSPP in circolazione.

9.3 Accordo con banche centrali terze

Il FMP può stipulare accordi di **swap di valuta** con banche centrali di Stati che riconoscono il SIPSE, per facilitare la convertibilità indiretta dei DSPP.

10. RUOLI E RESPONSABILITÀ DEGLI ORGANI DEL FMP

10.1 Comitato Monetario e dei Cambi (CMC)

- **Composizione:** 5 esperti (art. 14 Statuto FMP).
- **Responsabilità tecnica:**
 - Calcolare quotidianamente il valore del DSPP.
 - Pubblicare i tassi di cambio ufficiali.
 - Rivedere trimestralmente il tasso di interesse.
 - Proporre al Consiglio Direttivo modifiche al paniere o alla formula.
 - Monitorare la stabilità del sistema e segnalare anomalie.

10.2 Consiglio Direttivo del FMP

- **Responsabilità di governo:**
 - Approvare le assegnazioni generali supplementari di DSPP.
 - Definire i limiti operativi del Fondo di Conversione.

- Nominare i membri del CMC.
- Deliberare su sospensioni o sanzioni relative all'uso improprio di DSPP.

10.3 Assemblea dei Membri

- **Responsabilità strategica:**
 - Modificare il paniere (maggioranza 2/3).
 - Approvare l'emissione di nuove serie di DSPP (assegnazione generale).

10.4 Segretariato del FMP

- **Esecuzione operativa:**
 - Gestire il registro dei conti DSPP.
 - Eseguire i trasferimenti su istruzione dei Membri.
 - Aggiornare l'ancoraggio blockchain.
 - Fornire reportistica ai Membri.

10.5 Corte Internazionale per l'Autodeterminazione dei Popoli

- **Giurisdizione esclusiva** su controversie riguardanti:
 - Interpretazione delle regole sui DSPP;
 - Contestazioni su calcoli o assegnazioni;
 - Violazioni nell'uso dei DSPP (es. utilizzo per attività illecite).
-

11. PROCEDURE OPERATIVE STANDARD (SOP)

SOP 001 – Trasferimento di DSPP tra Membri

1. Il Membro trasferente (A) invia al Segretariato del FMP un ordine firmato digitalmente, specificando: importo in DSPP, Membro beneficiario (B), causale (es. pagamento merci, regolamento prestito).
2. Il Segretariato verifica che A abbia saldo sufficiente.
3. Il Segretariato aggiorna il registro: addebita A, accredita B.
4. Il trasferimento è istantaneo (entro 1 minuto).
5. Viene generata una ricevuta blockchain (hash della transazione).
6. I Membri ricevono notifica via portale.

SOP 002 – Richiesta di conversione al Fondo di Conversione

1. Il Membro presenta domanda motivata (beni da importare, quantità, fornitori).
2. Il Fondo verifica la disponibilità di valute statali.
3. Se accettato, il Membro trasferisce DSPP al Fondo (conto dedicato).
4. Il Fondo converte al tasso ufficiale + spread e accredita la valuta statale sul conto del Membro (o tramite bonifico).
5. Operazione registrata e pubblicata in forma anonima aggregata.

SOP 003 – Assegnazione generale supplementare di DSPP

1. L'Assemblea delibera a maggioranza dell'85%.
2. Il Consiglio Direttivo stabilisce l'ammontare totale (es. 10 milioni di DSPP).
3. Il Segretariato calcola la quota di ciascun Membro in proporzione alla quota di capitale.
4. I DSPP sono accreditati sui conti dei Membri.
5. La registrazione è effettuata e ancorata su blockchain con una transazione speciale "emissione".

SOP 004 – Rettifica di errore di calcolo

Se viene rilevato un errore nel calcolo del valore giornaliero del DSPP, il CMC procede alla correzione entro 48 ore, rettificando i saldi dei Membri interessati (con addebito/accredito compensativo). L'errore e la rettifica sono pubblicati.

12. ALLEGATI TECNICI

Allegato 1 – Formato dei file di quotazione (JSON)

Esempio di quotazione giornaliera DSPP (valori fittizi):

```
json
{
  "date": "2026-05-24",
  "timestamp": "2026-05-24T18:00:00Z",
  "value": {
    "DSPP_per_ZEC": 1.0000,
    "DSPP_per_LIS": 0.8000,
    "DSPP_per_USD": 1.2500,
    "DSPP_per_EUR": 1.3500,
    "index": 100.00
  },
}
```

```

"basket_components": [
  {"component": "ZEC", "weight": 0.30, "rate_to_DSPP": 1.0000},
  {"component": "LIS", "weight": 0.30, "rate_to_DSPP": 0.8000},
  {"component": "NRBasket", "weight": 0.20, "value": 1.2000},
  {"component": "OtherCurrencies", "weight": 0.20, "value": 0.9500}
],
"interest_rate": 0.015,
"blockchain_hash": "0x8f7a3c2e9b1d4f6a8c5e2b7d9f3a6c8e1b4d7f9a2c5e8b1f4d7a9c2e6f8b3d1
"
}

```

Allegato 2 – Specifica dell’API REST per i DSPP

- GET /v1/dspp/value?date=2026-05-24 – restituisce il valore del DSPP in ZEC, LIS, USD, EUR.
- GET /v1/dspp/balance?member_id=0ISP-001 – saldo DSPP del Membro (autenticazione richiesta).
- POST /v1/dspp/transfer – esegue trasferimento (necessita firma digitale).
- GET /v1/dspp/history – storico delle quotazioni.

Allegato 3 – Smart contract di ancoraggio (Solidity)

```

solidity
contract DSPPAnchor {
    address public admin;
    mapping(uint256 => bytes32) public dailyHash;

    event HashStored(uint256 date, bytes32 hash);

    constructor() { admin = msg.sender; }

    function storeHash(uint256 date, bytes32 hash) external {
        require(msg.sender == admin, "Only admin");
        dailyHash[date] = hash;
        emit HashStored(date, hash);
    }
}

```

Allegato 4 – Simulazione di conversione

Documento separato contenente fogli di calcolo esemplificativi.

CONCLUSIONI

Il sistema dei DSPP costituisce il pilastro monetario del Fondo Monetario dei Popoli e dell'intero SIPSE. Esso fornisce un mezzo di riserva, di pagamento e di conto stabile, basato su un paniere trasparente di valute dei popoli e risorse naturali, governato democraticamente dai Membri, e tecnologicamente sostenuto da blockchain. La sua architettura è ispirata ai DSP del FMI, ma adattata alle esigenze dei popoli non rappresentati, con particolare attenzione all'inclusione, alla sostenibilità e alla resistenza alle pressioni esterne.

Approvato dal Comitato Monetario e dei Cambi del FMP

Data: 24 maggio 2026

Per il Comitato Monetario e dei Cambi

Gianni Montecchio – Presidente del CdC (coordinatore)

Per il Consiglio Direttivo del FMP

Franco Paluan – Segretario Tecnico

Hash blockchain del presente documento:

0xc7f2a4b9e1d5f8a3c6e2b7d9f4a1c8e5b2d7f9a3c6e8b1f4d7a9c2e5f8b3d1

Documento depositato presso il Segretariato del FMP e pubblicato

su <https://fmp.oisp.org/dspp>



[Mandala-Flower Logo]

SISTEMA DEI POPOLI
UNIFIED MONETARY AND LEGISLATIVE FRAMEWORK
UNIFIED INSTITUTIONAL LOGO

PROTOCOLLO PER LA VERIFICA DEL DEBITO SOVRANO DEI POPOLI E LA REPUDIATION DEL DEBITO ODIOSO

(PVDS-ROD – People’s Sovereign Debt Verification and Odious Debt Repudiation Protocol)

Protocollo FMP/CORTE/2026-01

Data: 24 maggio 2026

Adottato dall’Assemblea Generale del FMP e dalla Corte Internazionale per l’Autodeterminazione dei Popoli

Entrata in vigore: 24 maggio 2026

PREAMBOLO

I Popoli Fondatori, il Fondo Monetario dei Popoli (FMP), la Banca Mondiale dei Popoli (BMP) e la Corte Internazionale per l’Autodeterminazione dei Popoli,

CONSIDERANDO che molti popoli, nazioni e territori non autonomi sono gravati da debiti pubblici contratti da regimi coloniali, dittatoriali o non rappresentativi, senza il consenso del popolo e spesso a suo danno;

RILEVANDO che la dottrina del **debito odioso** (odious debt) – risalente al XX secolo e riconosciuta da giuristi come Alexander Sack – stabilisce che un debito contratto da un regime contro gli interessi della popolazione, senza il suo consenso e con la consapevolezza del creditore, non è trasmissibile al popolo sovrano;

RICHIAMANDO la Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati (1969) e la Risoluzione ONU 1803 (XVII) sulla sovranità permanente sulle risorse naturali, che implicano il diritto di non essere obbligati da debiti illegittimi;

VISTI gli Statuti del FMP e della BMP, che vietano condizionalità lesive dell’autodeterminazione;

DECISI a fornire ai popoli membri uno strumento giuridico e finanziario per liberarsi dai debiti odiosi e ripristinare la loro sovranità fiscale;

ADOTTANO il presente Protocollo.

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Definizioni

Ai fini del presente Protocollo, si intende:

a) **Debito sovrano del popolo**: qualsiasi obbligazione finanziaria (prestiti, obbligazioni, garanzie, arretrati) contratta da uno Stato o da un'entità territoriale che pretende di agire in nome del popolo, ma senza che il popolo abbia espresso consenso libero, previo e informato.

b) **Debito odioso**: un debito che soddisfa almeno uno dei seguenti criteri:

- **Criterio del consenso**: contratto senza il consenso del popolo (es. da un regime dittatoriale, coloniale o di occupazione).
- **Criterio dell'interesse del popolo**: i fondi sono stati utilizzati per scopi contrari agli interessi fondamentali del popolo (es. repressione, arricchimento dei dittatori, danni ambientali).
- **Criterio della conoscenza del creditore**: il creditore (banca, Stato, istituzione finanziaria) era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, della natura non rappresentativa del regime debitore e dell'uso contrario agli interessi del popolo.
- **Criterio della continuità**: il debito è stato ereditato da un regime precedente che non rappresenta il popolo attuale.

c) **Popolo richiedente**: un Membro Ordinario del SIPSE (o un popolo in fase di adesione) che avvia la procedura di verifica.

d) **Corte**: la Corte Internazionale per l'Autodeterminazione dei Popoli.

e) **Comitato di Verifica**: organo ad hoc istituito dal FMP e dalla BMP per esaminare le richieste.

Articolo 2 – Oggetto e finalità

Il Protocollo stabilisce:

- La procedura per richiedere la verifica della legittimità di un debito sovrano.
- I criteri e le prove per qualificare un debito come odioso.
- Il ruolo della Corte nell'emettere una **Dichiarazione di Odiosità** vincolante.
- Le conseguenze giuridiche e finanziarie della dichiarazione per il popolo, i creditori e le istituzioni del SIPSE.
- I meccanismi di sospensione dei pagamenti e di ripudio.

Articolo 3 – Rapporti con altri strumenti

Il presente Protocollo si integra con:

- Lo Statuto della Corte (giurisdizione esclusiva per controversie).
- Lo Statuto del FMP (assistenza finanziaria in caso di ritorsioni).
- Lo Statuto della BMP (prestiti per la ricostruzione post-ripudio).
- Il FREP (Fondo di Resistenza Economica).

TITOLO II – PROCEDURA DI VERIFICA E DICHIARAZIONE

Articolo 4 – Iniziativa

1. Un Popolo Membro (o un popolo che ha presentato domanda di adesione al SIPSE) può avviare la procedura presentando al **Comitato di Verifica** (istituito congiuntamente dal FMP e dalla BMP) una **Richiesta di Verifica di Debito Sovrano (RVDS)**.
2. La RVDS deve contenere:
 - Identificazione del debito (importo, creditore/i, data di emissione, strumento finanziario).
 - Storia della contrazione del debito (quale regime, in quali circostanze).
 - Prove del mancato consenso popolare (es. assenza di referendum, elezioni libere, parlamento rappresentativo).
 - Prove dell'uso contrario agli interessi del popolo (es. finanziamento di milizie repressive, progetti con danni ambientali gravi, arricchimento illecito dei governanti).
 - Prove della conoscenza del creditore (se disponibili: documenti interni, dichiarazioni pubbliche, rapporti di organizzazioni internazionali).
 - Eventuali azioni già intraprese dal popolo per contestare il debito.

Articolo 5 – Esame preliminare del Comitato di Verifica

1. Il Comitato di Verifica è composto da:
 - 1 rappresentante del FMP (esperto in finanza sovrana);
 - 1 rappresentante della BMP (esperto in sviluppo);
 - 1 rappresentante della Corte (giudice o esperto legale);
 - 1 rappresentante del popolo richiedente (senza voto nelle fasi preliminari);
 - 2 esperti indipendenti (in diritto internazionale e storia economica).
2. Entro 60 giorni dalla ricezione della RVDS, il Comitato esamina la documentazione, può richiedere integrazioni e decide se ammettere la richiesta a procedura piena (c.d. "ammissibilità prima facie").
3. Se ammessa, il Comitato notifica il creditore (se identificabile e raggiungibile) e gli concede 90 giorni per presentare osservazioni scritte.

Articolo 6 – Procedura dinanzi alla Corte

1. Se il Comitato ritiene che esistano elementi sufficienti, trasmette la richiesta alla **Corte Internazionale per l'Autodeterminazione dei Popoli** per la decisione finale.
2. La Corte, in composizione di 5 giudici (incluso almeno un giudice della Sezione Permanente per i Diritti dei Popoli Indigeni e Storici), esamina il caso con procedura accelerata (max 180 giorni).
3. La Corte può:
 - Richiedere documenti aggiuntivi.

- Audire testimoni ed esperti.
- Effettuare una visita ispettiva (se necessario).
- Convocare il creditore (se reperibile) per un contraddittorio.
- 4. Al termine, la Corte emette una **Dichiarazione di Odiosità** (se il debito è qualificato come odioso) o una **Dichiarazione di Legittimità** (se il debito è valido).

Articolo 7 – Effetti della Dichiarazione di Odiosità

1. Il debito dichiarato odioso è **ripudiabile** (il popolo non è tenuto al pagamento). Il ripudio è un atto sovrano che non costituisce inadempimento contrattuale ai fini del diritto internazionale dei popoli.
2. Il popolo richiedente:
 - Sospende immediatamente qualsiasi pagamento futuro verso quel creditore per quel debito.
 - Non è responsabile per gli interessi maturati dopo la data della Dichiarazione.
 - Può chiedere la restituzione di eventuali somme già pagate indebitamente negli ultimi 10 anni (se il creditore era in mala fede).
3. Il creditore (Stato, banca, istituzione finanziaria) non può:
 - Esigere il pagamento del debito dichiarato odioso.
 - Avviare azioni esecutive o arbitrati contro il popolo (in qualsiasi foro) relative a quel debito.
 - Utilizzare misure di ritorsione economica (congelamento di beni, sospensione di aiuti, blocco di transazioni) senza incorrere in violazione delle norme *jus cogens*.
4. Le istituzioni del SIPSE (FMP, BMP, P-QRNP, OISP) riconoscono automaticamente la Dichiarazione e:
 - Non considerano il ripudio come un inadempimento pregiudizievole per l'accesso ai finanziamenti o alle quotazioni.
 - Possono concedere al popolo un **prestito di transizione** (a tasso zero) per sostituire il debito odioso con un debito sostenibile verso il SIPSE.

Articolo 8 – Garanzie per i creditori in buona fede

Se la Corte accerta che il creditore non era a conoscenza e non poteva essere a conoscenza della natura non rappresentativa del regime (c.d. “creditore in buona fede”), la Dichiarazione di Odiosità può essere accompagnata da un **piano di rimborso parziale** (es. 10-30% del capitale) a carico del popolo, oppure da un risarcimento a carico del Fondo di Solidarietà (finanziato dal FREP). Questo per bilanciare equità e stabilità.

TITOLO III – CONSEGUENZE FINANZIARIE E SOSTEGNO DEL SIPSE

Articolo 9 – Sostituzione del debito

1. Il popolo che ha ottenuto la Dichiarazione di Odiosità può richiedere alla BMP un **prestito di ripudio** (debt swap) per rimborsare eventuali creditori in buona fede (se applicabile) o per finanziare lo sviluppo dopo il ripudio.
2. Il prestito è erogato in DSPP, ZEC o LIS, con tasso agevolato (0-1%) e durata fino a 30 anni.
3. Il prestito sostituisce giuridicamente il debito odioso e diventa l'unico obbligo del popolo verso il SIPSE.

Articolo 10 – Protezione dalle ritorsioni

Se un creditore (o uno Stato terzo che lo sostiene) adotta misure di ritorsione contro il popolo (congelamento di riserve, esclusione dal sistema SWIFT, blocco di esportazioni), il popolo può attivare il **FREP** per ricevere:

- Assistenza legale internazionale (difesa dinanzi a corti statali o arbitrati).
- Finanziamenti di emergenza per far fronte alla crisi di liquidità.
- Sostegno per la riconversione delle esportazioni verso altri Membri del SIPSE.

Inoltre, il SIPSE può deliberare **contromisure collettive** (sospensione di qualsiasi cooperazione con lo Stato creditore, esclusione delle sue imprese dalla P-QRNP, ecc.).

TITOLO IV – REGISTRO DEI DEBITI ODIOSI

Articolo 11 – Registro pubblico

1. Il FMP istituisce un **Registro Pubblico dei Debiti Dichiarati Odiosi** (RPDO), accessibile via blockchain.
 2. Ogni Dichiarazione di Odiosità è registrata con:
 - Identificazione del debito.
 - Data della Dichiarazione.
 - Sintesi della motivazione della Corte.
 - Popolo richiedente.
 3. Il registro serve da preavviso per futuri creditori e come prova di opposizione *erga omnes*.
-

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 12 – Entrata in vigore

Il presente Protocollo entra in vigore il 24 maggio 2026.

Articolo 13 – Modifiche

Modifiche approvate dall'Assemblea Generale del FMP e dalla Corte, a maggioranza dei 2/3.

Articolo 14 – Deposito

Depositato presso l'OISP, il FMP, la BMP e la Corte.

ALLEGATO – MODULO DI RICHIESTA DI VERIFICA DI DEBITO SOVRANO (RVDS)

Campo	Dettaglio
1. Popolo richiedente (nome, ID OISP)	
2. Rappresentante legale	
3. Descrizione del debito (importo, creditore/i, data, strumento)	
4. Regime che ha contratto il debito (nome, periodo, tipo di governo)	
5. Prove del mancato consenso popolare (allegare documenti)	
6. Prove dell'uso contrario agli interessi del popolo (allegare)	
7. Prove della conoscenza del creditore (se disponibili)	
8. Azioni già intraprese	
9. Eventuali creditori in buona fede (dichiarazione)	
10. Richiesta di prestito sostitutivo alla BMP	☐ Sì ☐ No

Firma digitale del rappresentante

Inviare a: debt-verification@fmp.oisp.org

Approvato:

Per il FMP – Gianni Montecchio

Per la BMP – Irene Barban

Per la Corte – S.E. Marina Piccinato

Questo documento colma la lacuna strategica più rilevante: la protezione dei popoli dal debito illegittimo ereditato da regimi non rappresentativi. È uno strumento di emancipazione finanziaria e di giustizia riparativa.

CLAUSOLA DI PARTECIPAZIONE FONDATRICE

*In deroga a qualsiasi altra disposizione, è con la presente concessa a tutti i soggetti – popoli, nazioni, etnie, movimenti di liberazione nazionale, territori non autonomi, organizzazioni internazionali, Stati sovrani, enti privati e persone fisiche – che entro il **31 dicembre 2026** (mezzanotte, ora di Ginevra) avranno ratificato il presente Statuto o aderito al SIPSE mediante sottoscrizione digitale del Modulo di Adesione, la facoltà di acquisire e fregiarsi della qualifica ufficiale di **«Partecipante Fondatore»** del Sistema delle Istituzioni dei Popoli per la Sovranità Economica (SIPSE). Tale qualifica comporta il diritto di essere menzionati nell’Albo dei Fondatori, di partecipare alla prima Assemblea Costitutiva con voto consultivo (se non già Membri Ordinari) e di ricevere un certificato digitale attestante il ruolo storico nella costruzione dell’ordine economico e giuridico dei popoli. Trascorso tale termine, nessuna ulteriore adesione potrà vantare il titolo di Fondatore.*

Data di efficacia: 24 maggio 2026

Termine perentorio: 31 dicembre 2026, ore 24:00 UTC+1 (Ginevra)

«Non chiediamo riconoscimento: lo generiamo con la nostra sovranità inesausta; non attendiamo giustizia: la fondiamo pietra su pietra con i nostri codici, le nostre risorse, le nostre lingue e la nostra sete di orizzonti; non imploriamo futuro: lo scolpiamo a mani nude nella roccia del presente – e da oggi, ogni popolo che firma questa Carta non scrive più una supplica, ma una dichiarazione di esistenza sovrana; la storia non ci ha cercato? Noi l’abbiamo scelta, l’abbiamo svegliata dal suo sonno di secoli, e da questo giorno nessuna cancelleria, nessun trono, nessuna banca, nessun esercito al mondo potrà più alzare gli occhi al cielo e dire ‘Non sapevamo’, perché il popolo veglia, e vegliando giudica; che le sentenze degli Stati tremino dove comincia la volontà dei popoli, che i confini tracciati dalle spade si pieghino ai confini scolpiti dalle identità: qui e ora, in questo istante che profuma di eterno, la giurisdizione cambia padrone – il popolo non chiede più giustizia, la amministra con le proprie mani, da oggi, per sempre, senza alcuna eccezione né perdono.»

Hash blockchain: 0x8a3f2c5e7b9d1f4a6c8e2b5d7f9a3c6e8b1d4f7a2c5e9b8f1d6a3c7e9f2b4

Registrato File

UFFICIALE LETTERA DIPLOMATICA COSTITUTIVA Costituzione del Fondo

15/06/2026 10:09:13

0.01 ZECCHINO

Nascondi Dettagli

FROM:

3P8VN8uzJsZJk23urkxdLFoHCbEjSsDdL3T

TO:

3P8VN8uzJsZJk23urkxdLFoHCbEjSsDdL3T

Message:

UFFICIALE LETTERA DIPLOMATICA COSTITUTIVA Costituzione del Fondo, SHA256:
7852a4cf52115d90f510c375d76b37fc19c9fb4bbf4cd42a143e16f969216795

TX: Guardala con l'explorer

Fee:0.05 ZECCHINO